



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2025

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	19
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	24
Disegno di legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente schema di disegno di legge è presentato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 1 del disegno di legge ha come obiettivo la ratifica degli emendamenti agli accordi istitutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e del Fondo Africano di Sviluppo, dando concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti.

Le Banche multilaterali di sviluppo (BMS) ricoprono un ruolo cruciale nel sostenere la ripresa economica e nel perseguimento dei *Sustainable Development Goals* (SDGs) dell'Agenda 2030, attraverso l'erogazione di finanziamenti a costi sostenibili. Durante l'anno della presidenza italiana del G20, in occasione del meeting di Venezia del mese di luglio del 2021, in linea con le priorità italiane sul sostegno alle economie vulnerabili e su impulso italiano, i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali del G20 hanno approvato il lancio di una revisione indipendente degli indicatori di adeguatezza patrimoniale (*Capital Adequacy Frameworks – CAF*) adottati dalle BMS, al fine di far luce sullo stato di utilizzo del capitale delle BMS, per aiutare gli azionisti e la direzione delle banche a sviluppare una comprensione migliore, basata su criteri condivisi, dell'adeguatezza e dell'utilizzo delle risorse in ogni singola istituzione, fornendo una guida su come valutare, in modo coerente, indici e metriche patrimoniali e preservando, al contempo, gli attuali livelli di *rating*, lo *status* di creditore privilegiato e gli accordi di *governance* delle BMS. A tal fine è stato costituito un *panel* di esperti indipendenti.

La relazione conclusiva del *panel* è stata approvata nel luglio 2022 dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20. Al fine di massimizzare il volume di prestiti favorendo l'ammodernamento e l'efficientamento delle BMS, gli esperti hanno individuato diciassette raccomandazioni. Tra queste, la terza raccomandazione riguarda la rimozione o un sensibile innalzamento dei limiti statuari all'esposizione di portafoglio, disposizione che prevede che l'ammontare complessivo di prestiti, garanzie ed esposizioni che la banca può approvare non può in nessun caso superare il totale del capitale sottoscritto e delle riserve.

Le disposizioni sui limiti all'esposizione di portafoglio erano state introdotte originariamente negli accordi istitutivi di queste istituzioni fin dalla loro fondazione e sono tuttora in vigore. Tuttavia, esse si sono dimostrate inadeguate rispetto alle successive innovazioni nelle metodologie di valutazione del rischio comunemente utilizzate nei mercati finanziari, che normalmente prevedono meccanismi di ponderazione e di leva finanziaria. Pertanto, il gruppo di esperti e successivamente le agenzie di *rating* hanno espresso parere del tutto favorevole a una eventuale rimozione dei limiti statuari alle esposizioni riconoscendo che, oltre a essere metriche ormai desuete, producono il solo impatto di limitare l'operatività delle BMS, anche in presenza di una condizione estremamente solida di sostenibilità finanziaria. La proposta di eliminare il limite statuario ai prestiti consente di rimuovere un parametro rigido, non essenziale e giudicato in contrasto con le migliori pratiche di gestione del rischio.

Gli organi di governo, ossia il Consiglio dei Governatori della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), l'agenzia del gruppo Banca Mondiale, e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) hanno già provveduto a adottare le relative risoluzioni per rimuovere tali limiti statuari. Il passaggio successivo prevede l'approvazione degli emendamenti

contenuti nelle risoluzioni da parte degli Stati membri delle rispettive istituzioni, compresa l'Italia, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti, e in linea con quanto disposto negli accordi istitutivi delle banche stesse.

Il provvedimento in esame ha lo scopo di autorizzare le modifiche agli statuti delle banche multilaterali di sviluppo. Tali modifiche derivano dalle risoluzioni adottate dai Consigli dei Governatori delle banche multilaterali di sviluppo e dalle raccomandazioni contenute nel Rapporto G20 sullo stato di adeguatezza patrimoniale delle banche medesime, approvato il 16 luglio 2022 dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20.

Nel dettaglio, **il comma 1, lettera a) dell'articolo 1**, prevede l'accettazione da parte dell'Italia dell'emendamento all'accordo istitutivo della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), ratificato dall'Italia con la legge 23 marzo 1947, n. 132, adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023. Tale risoluzione prevede l'eliminazione dell'Articolo III, sezione 3 (Limitazioni alle garanzie e prestiti della Banca), rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito. A norma dell'articolo VIII (Emendamenti) dell'accordo istitutivo BIRS, affinché la modifica entri in vigore, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di tre quinti dei membri che rappresentino almeno quattro quinti dei voti complessivi. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 1, prevede l'accettazione da parte dell'Italia dell'emendamento all'accordo istitutivo della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53, adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023. Tale risoluzione prevede la modifica dell'articolo 12 (Limitazioni su operazioni ordinarie), comma 1, rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito e conferendo contestualmente al Consiglio di amministrazione il potere decisionale in materia, in linea con i principi di solidità finanziaria e di sostenibilità dell'istituzione. Ai sensi dell'articolo 56 (Emendamenti), comma 1, dell'accordo istitutivo BERS, affinché la modifica entri in vigore, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa centrale e orientale elencati nell'allegato A all'Accordo), aventi almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Con riferimento al **comma 1, lettera c) dell'articolo 1**, appare opportuno ricordare che la BERS è stata istituita nel 1991 su iniziativa dei paesi della Comunità europea al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato e di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei paesi dell'Europa centrale e orientale, impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato (cfr. articolo 1 dell'accordo istitutivo). A differenza delle altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico - sancito nel preambolo dell'accordo istitutivo - in base al quale la sua assistenza finanziaria non può prescindere dall'esistenza, nei Paesi d'operazione, di regimi democratici, basati sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani.

L'Italia, paese membro fondatore, partecipa al capitale della BERS con una quota azionaria dell'8,59 per cento, uguale a quella detenuta da Francia, Germania, Regno Unito e Giappone, e inferiore soltanto agli Stati Uniti (10,06 per cento). Il nostro paese ha ratificato l'Accordo istitutivo della Banca con legge n. 53 del 1991, che contiene l'ordine di esecuzione del trattato concluso tra la BERS e l'Italia.

Dall'anno della sua istituzione, il mandato geografico della banca è stato esteso in diverse occasioni: nel 2004 alla Mongolia (risoluzione adottata dal Consiglio dei Governatori il 30 gennaio 2004), nel 2008 alla Turchia (risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata il 18 maggio 2008) e nel 2011 alla regione del Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED) (risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata il 30 settembre 2011).

A fronte di una crescente attenzione nei confronti del continente africano, anche alla luce delle profonde connessioni con quello europeo, nel corso della riunione annuale di maggio 2022 a Marrakech, i Governatori hanno deciso per un'estensione del mandato geografico della banca, in numero limitato e incrementale, di Paesi dell'Africa Sub-Sahariana.

Ciò premesso il **comma 1, lettera c) dell'articolo 1**, prevede l'accettazione da parte dell'Italia dell'emendamento all'accordo istitutivo della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53, adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023. Tale risoluzione prevede la modifica dell'articolo 1 (Scopo) autorizzando la banca ad ammettere tra i propri membri un numero limitato di Paesi dell'Africa sub-sahariana e a operare nei medesimi Paesi. Ai sensi dell'articolo 56 (Emendamenti), comma 2, lettera i), dell'accordo istitutivo BERS, affinché la modifica entri in vigore, trattandosi di modifica riguardante lo scopo della Banca, occorre l'accettazione dell'emendamento dei membri all'unanimità. Il passaggio successivo prevede quindi l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

In relazione al **comma 1, lettera d) dell'articolo 1**, si premette che il Fondo africano di sviluppo, istituito nel 1972 e operativo dal 1974, fa parte del Gruppo Banca africana di sviluppo, insieme alla Banca africana di sviluppo e al *The Nigeria Trust Fund*. Nel dettaglio, il Fondo finanzia progetti infrastrutturali e iniziative per la promozione dello sviluppo economico e sociale nei trentotto Paesi più poveri del continente, attraverso prestiti concessionali, ossia crediti di aiuto erogati a condizioni estremamente agevolate rispetto ai normali termini di mercato, e doni per i Paesi con le più situazioni debitorie più critiche. A tali funzioni corrispondono impegni di *policy* di più ampio respiro, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs) in essa declinati. L'ammontare delle risorse che i Paesi donatori mettono a disposizione del Fondo africano di sviluppo viene determinato periodicamente dalle cosiddette «ricostituzioni», che avvengono al termine di negoziati di rifinanziamento tenuti, con cadenza regolare, ogni tre anni. L'ultima ricostituzione (ADF-16), per il ciclo 2023-2025, è stata pari a 8,9 miliardi di dollari. L'Italia ha contribuito con 310 milioni di euro.

Per far fronte alle crescenti necessità finanziarie dei Paesi beneficiari del Fondo, acuite dall'emergenza generata dalla pandemia e dalla crescita dei prezzi delle derrate alimentari, nel corso dell'ultima sessione dei negoziati relativi alla sedicesima ricostituzione (ADF-16), svoltasi a Marrakech nel dicembre 2022, è stata discussa l'introduzione del ricorso ai mercati di capitali (*Market Borrowing Option*), quale strumento in grado di incrementare la capacità finanziaria del Fondo.

L'accordo istitutivo del Fondo in origine vietava il ricorso a prestiti sulla base di condizioni non concessionali o a tassi di mercato. La previsione di introdurre nei documenti istitutivi la possibilità per il Fondo di prendere a prestito è stata approvata dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) nel corso delle riunioni annuali della Banca africana di sviluppo tenutesi il 22-26 maggio 2023 a Sharm el-Sheikh, con l'adozione di una risoluzione che prevede una serie di emendamenti all'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo.

Si precisa che la revisione dell'accordo non implica in alcun modo un'automatica introduzione del ricorso al mercato, decisione che sarà presa solo successivamente dagli organi di governo del Fondo.

Premesso quanto sopra, il **comma 1, lettera d) dell'articolo 1**, prevede l'accettazione da parte dell'Italia degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo, adottati dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023. Gli emendamenti riguardano le seguenti nove disposizioni:

- l'articolo 2 (Scopo), includendo il riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate;
- l'articolo 8 (Altre risorse), comma 5, consentendo al Fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali;
- l'articolo 14 (Uso delle risorse), comma 1, chiarendo che il Fondo può fornire finanziamenti a tutti i membri della Banca, in particolare a quei membri la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono che tale finanziamento avvenga a condizioni agevolate;
- l'articolo 15 (Condizioni di finanziamento), comma 2, lettera b), sottolineando che il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento;
- l'articolo 16 (Forma e termini di finanziamento) comma 2, lettera a), eliminando il riferimento ai soli finanziamenti a condizioni agevolate;
- l'articolo 20 (Operazioni varie), aumentando i poteri accordati al Fondo come corollario ai suoi poteri di prestito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, emendato e sopra citato;
- l'articolo 26 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione), lettera ii), aggiungendo l'approvazione delle operazioni di prestito ai poteri conferiti al Consiglio di amministrazione del Fondo;
- l'articolo 31 (Rapporti con la Banca), chiarendo che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca e viceversa;
- l'articolo 43 (Processo legale), comma 1, chiarendo le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito e indica le circostanze in cui il Fondo può essere citato in giudizio.

Ai sensi dell'articolo 51 dell'Accordo (Emendamenti), affinché le modifiche entrino in vigore, occorre l'accettazione degli emendamenti da parte di almeno tre quarti dei membri, aventi almeno l'85 per cento del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri del Fondo, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione degli emendamenti agli accordi istitutivi di cui al comma 1.

L'articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deciso dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. In particolare, tale risoluzione, che porta a termine la 16ma revisione delle quote del FMI, è stata approvata lo scorso 15 dicembre 2023 dai Governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) al termine di un lungo e difficile negoziato, condizionato anche dalle tensioni geopolitiche conseguenti all'invasione russa dell'Ucraina. Si tratta di un compromesso che mira a mantenere inalterata la capacità di prestito complessiva del FMI, riequilibrando il rapporto tra le risorse proprie dello stesso FMI e quelle ricevute a prestito dai membri, in favore delle prime. A tal fine, l'accordo raggiunto prevede: (i) un aumento delle quote di partecipazione al FMI; (ii) una riduzione del prestito collettivo *New Arrangements to Borrow* (NAB); (iii) la cessazione degli accordi di prestiti bilaterali *Bilateral Borrowing Agreements* (BBA). In dettaglio, è previsto un aumento delle quote del 50 per cento, allocato in misura proporzionale alle quote attualmente detenute da ciascun paese membro. Per l'Italia l'incremento è pari a 7.535 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), la valuta di scambio del FMI, da 15.070 a 22.605 milioni di DSP. La distribuzione proporzionale dell'aumento fa sì che l'Italia veda confermata la propria quota

di rappresentanza al 3,16 per cento. Pertanto, il FMI distribuirà le nuove quote senza procedere a un riallineamento delle stesse in base al variare del peso dei paesi membri nell'economia globale. Tale riallineamento, fortemente richiesto dai paesi emergenti, è dunque eventualmente rimandato alle prossime revisioni delle quote. Il mantenimento della capacità di prestito e delle risorse complessivamente a disposizione del FMI è conseguito tramite: una riduzione del 16,8 per cento della seconda «linea di difesa» del FMI rappresentata dalle risorse del prestito collettivo NAB, nonché la cessazione della terza «linea di difesa» del FMI rappresentata dai prestiti bilaterali BBA. Tali contestuali interventi consentiranno di compensare l'aumento del 50 per cento delle quote. L'effettiva entrata in vigore dell'aumento delle quote richiede la ratifica da parte dei paesi membri che detengono almeno l'85 per cento delle quote, attraverso procedure normative nazionali che sovente – come nel caso dell'Italia – richiedono un'approvazione parlamentare. È inoltre richiesta la ratifica da parte dei paesi membri che rappresentano almeno il 90 per cento del volume di risorse relative al prestito NAB, che dovranno approvarne la relativa contestuale riduzione. La risoluzione approvata dal Consiglio dei Governatori del FMI indica il 15 novembre 2024 quale termine ultimo per la comunicazione da parte di ciascun membro del consenso all'aumento delle quote e alla riduzione del NAB, lasciando tuttavia al Consiglio di amministrazione del FMI la facoltà di posporre la scadenza ove necessario. Non essendo state raggiunte le soglie di maggioranza necessarie per la ratifica entro il termine proposto nella risoluzione, il Consiglio di amministrazione ha disposto un posticipo di sei mesi della scadenza, ora fissata al 15 maggio 2025. Per quanto riguarda i prestiti BBA, l'accordo in essere ha scadenza 31 dicembre 2024. Nelle more della ratifica dell'aumento delle quote, al fine di mantenere inalterata la capacità di prestito del FMI, il Consiglio dei Governatori ha altresì proposto che nel periodo di transizione siano mantenuti i prestiti in essere. Il Consiglio di Amministrazione del FMI ha proposto dunque che ciascun accordo di prestito BBA sia rinnovato almeno fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che tali accordi potranno cessare anticipatamente, contestualmente all'effettiva entrata in vigore dell'aumento delle quote. La presente norma non prevede disposizioni per la partecipazione dell'Italia ai prestiti NAB, poiché la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 636, ha disposto che la Banca d'Italia sia autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata di detto accordo, per un importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di DSP. Nell'ambito della 16^a revisione delle quote del FMI, la partecipazione italiana ai prestiti NAB si ridurrà dai suddetti 13.797,04 a 11.549,90 milioni di DSP, in linea con la complessiva riduzione dell'importo dei prestiti volta a compensare l'aumento delle quote. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025 non si rende necessario alcun intervento normativo per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia al NAB e per la relativa riduzione nell'ambito della 16^a revisione delle quote del FMI.

L'**articolo 4** disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata (*general callable capital increase*, GCCI) della Banca Africana di Sviluppo. Il Gruppo Banca Africana di Sviluppo è composto dalla Banca, che eroga finanziamenti ai Paesi a medio reddito a condizioni non concessionali, seppur più favorevoli di quelle di mercato, e il Fondo Africano di Sviluppo, sportello concessionale del Gruppo che concede prestiti e doni ai 38 Paesi più poveri del continente. La Banca Africana di Sviluppo è stata istituita nel 1964 e ha sede ad Abidjan (Costa D'Avorio). Il suo azionariato è composto da 81 Paesi membri, di cui 54 regionali e 27 non regionali. Nel Consiglio di Amministrazione siedono venti Direttori Esecutivi. L'Italia condivide il seggio con Regno Unito e Paesi Bassi (complessivamente il seggio, rappresentato dal Direttore esecutivo, raggiunge il 5,1% del potere di voto nella Banca e il 10%, nel Fondo). In termini di diritti di voto, l'Italia si colloca al sesto posto tra i membri non regionali della Banca, con una quota del 2,4 per cento. Un aumento di capitale a chiamata presso la Banca si è reso necessario dopo il declassamento degli Stati Uniti, azionista tripla A, da parte di *Fitch*, avvenuto il 1° agosto 2023. Il 9 febbraio 2024 si è riunito il Comitato Consultivo dei Governatori (*Governors' Consultative Committee*, GCC) con il compito di agevolare la formazione di un consenso e formulare raccomandazioni al Consiglio dei Governatori per una decisione finale. Il Comitato consultivo ha raccomandato al Consiglio dei Governatori l'adozione dell'opzione che prevede un aumento di capitale a chiamata complessivo di 88.125.360.000 UA (circa

107,5 miliardi di euro) per preservare il *rating* tripla A dell'istituzione, la sua capacità finanziaria e la creazione di *buffer* per far fronte a futuri *shock* e ulteriori declassamenti. Il Consiglio dei Governatori ha adottato la relativa risoluzione in data 29 maggio 2024 (Risoluzione B/BG/2024/09).

Il comma 1 dell'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca Africana di Sviluppo, adottato dal Consiglio dei Governatori dell'istituzione con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che all'Italia, in modo proporzionale alla quota di capitale detenuta, saranno assegnate 205.130 nuove azioni del valore di diecimila UA ciascuna (il valore di un (1) UA equivale a una (1) "DSP" del Fondo Monetario Internazionale) per uno stanziamento pro-quota di 2.051.300.000 di UA, pari a 2.510.175.810 euro.¹ Il periodo di sottoscrizione si estenderà fino al 31 dicembre 2026. Le nuove azioni saranno distribuite tra i membri regionali e non regionali in proporzioni tali che, nel momento in cui saranno sottoscritte nella loro totalità, il gruppo dei regionali deterrà il 60 per cento delle quote azionarie e il gruppo dei non regionali il 40 per cento, come stabilito dall'accordo istitutivo della Banca (articolo 5, comma 4). Il capitale a chiamata non sottoscritto sarà redistribuito ad altri Paesi interessati all'interno dello stesso gruppo.

L'articolo 5 disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Società Interamericana di Investimento (IDB Invest), braccio privato della Banca Interamericana di Sviluppo (*Interamerican Development Bank* - IDB). La Società Interamericana di Investimento (IIC), o IDB Invest, è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo, concede finanziamenti al settore privato e si occupa del sostegno alle piccole e medie imprese della Regione Latino-americana e dei Caraibi. Con la Risoluzione CII/AG-005 del 10 marzo 2024² i Governatori delle due IDB e IDB Invest hanno approvato un aumento generale del capitale di IIC e un nuovo modello di *business*, che prevede il passaggio da una tradizionale organizzazione "*buy and hold*" (dove l'istituzione concepisce operazioni di finanziamento che restano nei libri contabili della Banca fino a scadenza) a una "*originate-to-share*" (dove l'istituzione struttura le operazioni con l'obiettivo poi di cedere il credito ad altre istituzioni e/o investitori, invece di trattenere i prestiti fino alla scadenza). Ciò garantisce che l'attrazione degli investitori privati su larga scala avvenga prima all'inizio dei progetti e successivamente durante il loro ciclo, attraverso la condivisione delle risorse inserite nei libri contabili di IDB Invest. Questo approccio dovrebbe generare un circolo virtuoso di liberazione e redistribuzione del capitale, aumentando ulteriormente la partecipazione degli investitori privati e migliorando significativamente l'efficienza del capitale.

Nell'ambito di questo aumento di capitale proposto (166.666 azioni), ciascun Paese membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota posseduta al momento dell'approvazione della risoluzione. L'Italia attualmente detiene una partecipazione azionaria dell'2,81 per cento in IDB Invest e quindi le sono state riservate 4683 azioni al prezzo base unitario di 21.000 dollari statunitensi ciascuna, per un impegno complessivo di dollari statunitensi 98.343.000. L'Italia ha un peso rilevante ed è tra i primi cinque azionisti non regionali, a conferma dell'importanza politica del continente Latino-americano per l'Italia e la potenzialità che i paesi della Regione rappresentano per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Un'eventuale non sottoscrizione totale delle azioni comporterebbe una diluizione della quota all'1,5 per cento³.

Per evitare una perdita eccessiva di potere azionario, si è proposta la sottoscrizione di metà delle azioni riservate (che comporterà una riduzione della nostra quota in IIC al 2,17 per cento) ovvero 2342 azioni per un impegno complessivo di 49.182.000 dollari statunitensi da versare in 7 rate uguali dal 2025 al 2031. L'onere per sottoscrivere le azioni è stimato prudentemente in 45.794.000 milioni

¹ Tasso di cambio al 31 ottobre 2024: 1 UA=1,22370 euro.

² In sede di votazione della risoluzione, l'Italia si è espressa a favore.

³ Attualmente la quota azionaria in Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) è pari all'1,96%.

di euro, corrispondenti a 6.542.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Il cambio euro-dollaro effettivo sarà determinato alla data dei singoli pagamenti.

La sottoscrizione deve avvenire in dollari e il controvalore in euro sarà fissato sulla base del tasso di cambio euro/dollaro, come pubblicato da Banca d'Italia, relativo al giorno di emissione del titolo di spesa.

La norma autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale e dispone la necessaria autorizzazione di spesa.

Si rappresenta che l'acquisizione di capitale non impatta il *deficit* pubblico.

L'articolo 6 autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia di capitale ibrido della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e dispone la necessaria autorizzazione di spesa. In linea con l'agenda G20 *CAF Review*, lanciata dalla presidenza italiana nel 2021, la IBRD si è dotata di strumenti innovativi di condivisione del rischio per la raccolta di contributi pubblici e privati da parte delle Banche Multilaterali di Sviluppo, volti ad espandere in modo flessibile il programma di prestiti destinato ai Paesi a medio reddito e a sostegno dell'agenda *Evolution* per rafforzare la risposta alle sfide globali.

Il capitale ibrido offerto dalla Banca Mondiale è strutturato in modo tale da soddisfare i criteri delle agenzie di rating per una sua qualificazione a bilancio come *equity*. Ciò rafforzerà le metriche di rischio interne, in particolare tramite la sua inclusione nel calcolo dell'*Equity-to-Loan ratio (E/L ratio)* e permetterà di generare una elevata leva finanziaria pari a 8 volte il valore del conferimento su un orizzonte temporale di 10 anni (per ogni dollaro di capitale ibrido sottoscritto la Banca potrà erogare finanziamenti per 8 dollari). Con un'ampia sottoscrizione di questo strumento da parte degli azionisti, inoltre, si ritarderebbe la necessità di un aumento di capitale generale.

Lo strumento prevede il versamento di contributi su un orizzonte quinquennale e ha le seguenti caratteristiche:

- Piena flessibilità nella definizione del volume che si intende sottoscrivere.
- Assenza di diritti di voti associati.
- Valute ammesse: USD o EUR (altre valute sono rese disponibili, a fronte della compensazione dei costi di *currency swap* sostenuti dalla Banca).
- Subordinazione alle obbligazioni *senior*.
- Durata perpetua, salvo rimborso del capitale (totale o parziale) a discrezione della Banca.
- Remunerazione del capitale tramite cedole a incasso semestrale a un tasso variabile rideterminato ogni sei mesi e calcolato per il periodo di riferimento della cedola, pari a Euribor più *spread* legato al costo medio di finanziamento della Banca (*IBRD Variable Spread Loan, VSL*)⁴.
- Data di pagamento ordinaria delle cedole al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno, o il giorno immediatamente successivo in caso di coincidenza con giorno festivo.
- Cancellazione facoltativa della cedola totale o parziale o rinvio della data di pagamento a piena discrezione della Banca.
- Cancellazione automatica della cedola nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

⁴ A gennaio 2024 (dati più recenti) il tasso medio dell'Euribor a 6 mesi è stato pari a 3,89 per cento, mentre lo spread per sottoscrizioni in euro pari a -0,01 per cento. Per sottoscrizioni in USD, si applica il tasso SOFR più lo *spread*.

1. il coefficiente *NPL/Usable Equity* derivato dall'ultimo rendiconto finanziario trimestrale supera il valore del 15 per cento per due semestri consecutivi (periodi di riferimento che terminano il 30 giugno e il 31 dicembre);
 2. il coefficiente *GAAP-equity/GAAP-assets* derivato dall'ultimo rendiconto finanziario trimestrale si reduce oltre il valore dell'8 per cento⁵.
- Cancellazione automatica del capitale e degli interessi futuri: la svalutazione definitiva del capitale sottoscritto (annullamento irrevocabile di ogni importo presente e futuro dovuto dalla Banca) è prevista unicamente nel caso di chiamata del *callable capital* a seguito di stato di insolvenza della Banca o totale liquidazione delle sue attività per incapacità di soddisfare le obbligazioni *senior*.
 - Possibilità di convertire il capitale ibrido sottoscritto in capitale ordinario, in occasione di un qualsiasi aumento generale di capitale futuro (scontandolo dai contributi dovuti per l'aumento di capitale generale), a fronte dell'impossibilità di ottenere il rimborso del capitale conferito in altre occasioni.
 - La Banca può modificare le condizioni del prestito, senza il consenso della controparte:
 1. qualora la modifica sia migliorativa per la controparte, ad esempio nel caso in cui le agenzie di rating modificano al rialzo il trattamento riservato al capitale ibrido e la sua qualificazione come *equity*;
 2. al fine di ripristinare la comparazione del capitale ibrido come 100 per cento *equity* qualora si verifichi una modifica peggiorativa delle condizioni applicate dalle agenzie di *rating* (*Ratings Events*).

È tuttavia sempre necessario il consenso della controparte qualora le condizioni siano complessivamente peggiorative per la controparte, oppure riducano il grado di subordinazione della sottoscrizione rispetto ad altri strumenti del passivo patrimoniale, oppure riducano il tasso di interesse applicato.

Il valore della sottoscrizione deciso dall'Italia è pari a 100.000.000 di euro e il pagamento sarà effettuato su un orizzonte pluriennale di cinque anni, con la prima rata da versare nel 2025. Data la previsione che consente di utilizzare il capitale ibrido già versato come copertura dell'importo previsto per futuri aumenti di capitale, in occasione di un futuro aumento di capitale la copertura finanziaria relativa alla ricapitalizzazione risulterà meno onerosa. L'importo proposto corrisponderebbe, infatti, a un ammontare di poco superiore al 50 per cento della quota italiana nel caso dell'ultimo aumento di capitale. Il rischio di sospensione o cancellazione delle cedole o di cancellazione (totale o parziale) del capitale risulta trascurabile e prossimo allo zero.

Dal punto di vista legale, la sottoscrizione di capitale ibrido avviene tramite firma di un contratto bilaterale tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che definisce importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti.

Dal punto di vista contabile nazionale, la sottoscrizione di capitale ibrido – al pari del capitale – viene contabilizzato come attività finanziaria non impattando i saldi di indebitamento netto; inoltre, la possibilità di ottenere una remunerazione a fronte di un rischio estremamente contenuto genera entrate per la finanza pubblica (a compensazione della spesa per il debito).

L'articolo 7 disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è stata istituita nel 1991 su iniziativa dei paesi della Comunità europea al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato e promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei paesi dell'Europa centrale e orientale, impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo

⁵ L'8 per cento rappresenterebbe una perdita di oltre il 50 per cento del capitale.

e dell'economia di mercato (art. 1 dell'Accordo istitutivo). A differenza delle altre Banche Multilaterali di Sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico - sancito nel preambolo dell'Accordo istitutivo - in base al quale la sua assistenza finanziaria non può prescindere dall'esistenza, nei paesi d'operazione, di regimi democratici, basati sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani.

L'Italia, paese membro fondatore della BERS, partecipa al capitale della Banca con una quota azionaria dell'8,59 per cento, uguale a quella detenuta da Francia, Germania, Regno Unito e Giappone e inferiore soltanto agli USA (10,06 per cento). Il nostro paese ha ratificato l'Accordo istitutivo della Banca con Legge 53/1991, che contiene l'ordine di esecuzione del trattato concluso tra la BERS e l'Italia.

Dall'anno della sua istituzione, il mandato geografico è stato esteso in diverse occasioni: nel 2004 alla Mongolia (risoluzione adottata dal Consiglio dei Governatori il 30 gennaio 2004), nel 2008 alla Turchia (risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata il 18 maggio 2008) e nel 2011 alla regione del Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED) (risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata il 30 settembre 2011), nel 2023 a un numero limitato di Paesi dell'Africa Sub-Sahariana (risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata il 18 maggio 2023).

La BERS era uscita nel 2021 da una difficile fase in cui aveva dedicato la maggioranza delle risorse a liquidità per il sollievo dalla crisi COVID. Nel 2022 ha dovuto affrontare la crisi Ucraina con un ingente pacchetto di aiuti (*Resilience and Livelihoods*) per il biennio 2022-23 che ha superato complessivamente i €3,5 miliardi. Gli investimenti hanno riguardato il supporto all'economia reale, con particolare enfasi al settore del commercio, della sicurezza energetica, delle infrastrutture vitali, della sicurezza alimentare e resilienza del settore privato.

Al fine di proseguire l'attività in Ucraina oltre il 2023, anche in vista della successiva fase di ricostruzione, e per mantenere allo stesso tempo la BERS al riparo da minacce alla stabilità finanziaria e al rating, i Governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) hanno autorizzato, con la risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, un aumento di capitale a pagamento per complessivi 4 miliardi di euro, sul quale anche l'Italia ha espresso voto favorevole.

L'aumento di capitale è stato associato a una serie di impegni per aumentare l'operatività della Banca. Oltre all'aumento dei volumi in Ucraina e - in linea con quanto sostenuto dall'Italia nei negoziati - sono inclusi l'impegno a rafforzare l'implementazione delle raccomandazioni derivanti dalla G20 CAF Review e l'aumento del sostegno al continente africano, anche per bilanciare il rischio di concentrazione geografico in Ucraina. In particolare, è previsto un incremento delle esposizioni in paesi di interesse strategico (in primis Nord Africa) e l'esecuzione del piano di espansione in Africa Sub-Sahariana (Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal), con un impegno finanziario per questa regione che aumenterà in maniera graduale (100 milioni di euro nel 2025 per arrivare a circa 1 miliardo entro il 2032).

Nell'ambito dell'aumento di capitale proposto, ciascun Paese membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota posseduta al momento dell'approvazione della risoluzione. Alla quota di partecipazione dell'Italia (8,59 per cento) corrisponderebbero 34.360 azioni, al prezzo base unitario di 10.000 euro ciascuna, per un impegno complessivo di 343.600.000 euro, da versare in 5 rate costanti da 68.720.000 euro ciascuna dal 2025 al 2029. La mancata sottoscrizione delle azioni o il mancato pagamento entro il 2033 comporterebbe di fatto una riduzione del potere azionario e conseguentemente del potere di voto e le azioni non sottoscritte sarebbero offerte a nuovi Paesi membri o per incrementi speciali delle quote di altri azionisti.

Non vanno peraltro sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo del commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la partecipazione delle imprese nazionali alle gare di appalto finanziate con i prestiti di questa Istituzione.

La norma autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale e dispone la necessaria autorizzazione di spesa.

Si rappresenta che l'acquisizione di capitale non impatta il *deficit* pubblico.

L'articolo 8 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 pari a 95,26 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e pari a 6,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e reca la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'articolo 1 prevede l'accettazione da parte dell'Italia:

a) dell'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), ratificato dall'Italia con la legge 23 marzo 1947, n. 132. L'emendamento in questione è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023. Tale risoluzione prevede l'eliminazione dell'Articolo III, sezione 3 (Limitazioni alle garanzie e prestiti della Banca), rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito. Ai sensi dell'articolo VIII (Emendamenti) dell'Accordo istitutivo BIRS, affinché entri in vigore la modifica, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di tre quinti dei Membri che rappresentino almeno quattro quinti dei voti complessivi. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti. L'accettazione da parte dell'Italia di questo emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché essa gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse;

b) dell'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53. L'emendamento in questione è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023. Tale risoluzione prevede la modifica dell'Articolo 12 (Limitazioni su operazioni ordinarie), comma 1, rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito e conferendo contestualmente al Consiglio di amministrazione il potere decisionale in materia, in linea con i principi di solidità finanziaria e di sostenibilità dell'istituzione. Ai sensi dell'articolo 56 (Emendamenti), comma 1, dell'Accordo istitutivo BERS, affinché entri in vigore la modifica, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa centrale e orientale elencati nell'allegato A all'Accordo), aventi almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti. L'accettazione da parte dell'Italia di questo emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché essa gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse;

c) dell'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53. Tale emendamento è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023. Tale risoluzione prevede la modifica dell'Articolo 1 (Scopo) autorizzando la Banca ad ammettere tra i propri membri un numero limitato di Paesi dell'Africa sub-sahariana e a operare nei medesimi Paesi. Ai sensi dell'articolo 56 (Emendamenti), comma 2, lettera i), dell'Accordo istitutivo BERS, affinché entri in vigore la modifica, trattandosi di modifica riguardante lo scopo della Banca, occorre l'accettazione



dell'emendamento dei membri all'unanimità. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti. L'accettazione da parte dell'Italia di questo emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché essa gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse;

d) degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo, adottati dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023. Gli emendamenti riguardano le seguenti nove disposizioni:

- 1) l'articolo 2 (Scopo), includendo il riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate;
- 2) l'articolo 8 (Altre risorse), comma 5, consentendo al Fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali;
- 3) l'articolo 14 (Uso delle risorse), comma 1, chiarendo che il Fondo può fornire finanziamenti a tutti i membri della Banca, in particolare a quei membri la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono che tale finanziamento avvenga a condizioni agevolate;
- 4) l'articolo 15 (Condizioni di finanziamento), comma 2, lettera *b*), sottolineando che il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento;
- 5) l'articolo 16 (Forma e termini di finanziamento) comma 2, lettera *a*), eliminando il riferimento ai soli finanziamenti a condizioni agevolate;
- 6) l'articolo 20 (Operazioni varie), aumentando i poteri accordati al Fondo come corollario ai suoi poteri di prestito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, emendato e sopra citato;
- 7) l'articolo 26 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione), lettera *ii*), aggiungendo l'approvazione delle operazioni di prestito ai poteri conferiti al Consiglio di amministrazione del Fondo;
- 8) l'articolo 31 (Rapporti con la Banca), chiarendo che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca e viceversa;
- 9) l'articolo 43 (Processo legale), comma 1, chiarendo le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito e indica le circostanze in cui il Fondo può essere citato in giudizio.

Ai sensi dell'articolo 51 dell'Accordo (Emendamenti), affinché entrino in vigore le modifiche, occorre l'accettazione degli emendamenti da parte di almeno tre quarti dei membri, aventi almeno l'85% del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede quindi l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri del Fondo, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti. L'accettazione da parte dell'Italia di questi emendamenti non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria del Fondo e saranno quindi posti a carico dello stesso, poiché esso gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri membri e opera in via ordinaria secondo principi di equilibrio finanziario e gestione prudente delle risorse.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione degli emendamenti agli accordi istitutivi di cui al comma 1.

L'articolo 3, comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per dare attuazione all'aumento del 50 per cento delle quote del Fondo Monetario Internazionale (FMI), versando allo stesso FMI 7.535 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), per incrementare la quota di partecipazione italiana da 15.070 a 22.605 milioni di DSP. Tale operazione avverrà secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su risorse della Banca d'Italia, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato. Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia a estendere la durata dell'accordo di prestito



denominato *Bilateral Borrowing Agreement* (BBA), avente termine il 31 dicembre 2024 e stipulato in forza di autorizzazione ex art.1, comma 637, L. 30 dicembre 2020, n.178. Anche detto prestito è sottoscritto dalla Banca d'Italia a valere su risorse proprie, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato. Si prevede che il prestito in questione sia esteso fino al 31 dicembre 2027, salvo scadenza anticipata contestuale all'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1. Il **comma 3** prevede che sia accordata la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti di cui al comma 1. Sul prestito la cui estensione è autorizzata dal comma 2 è altresì accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo. Al riguardo, si evidenzia come l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla predetta garanzia dello Stato non sia destinato ad aumentare, poiché si prevede che l'aumento delle quote di partecipazione sia compensato dalla cessazione dell'accordo di prestito bilaterale BBA, di cui al comma 2, e dalla riduzione dell'importo dell'accordo di prestito collettivo *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che opereranno contestualmente alla sottoscrizione delle nuove quote. Infine, il **comma 4** prevede che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai precedenti commi 1, 2 e 3 siano regolati mediante convenzioni concordate tra le stesse istituzioni.

L'**articolo 4** autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca Africana di Sviluppo, adottato dal Consiglio dei Governatori dell'istituzione con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024. All'Italia, in modo proporzionale alla quota di capitale detenuta, saranno assegnate 205.130 nuove azioni (valore di 10.000 UA ciascuna) per un controvalore di 2.051.300.000 di UA¹, secondo quanto indicato all'articolo 2 della suddetta risoluzione. La sottoscrizione delle azioni verrà effettuata secondo quanto indicato all'articolo 3 della suddetta risoluzione, che prevede il deposito di uno strumento di sottoscrizione recante l'indicazione del numero di azioni che il Paese membro intende sottoscrivere e l'accettazione dei termini e delle condizioni stabilite dalla risoluzione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non ha impatto su indebitamento netto e debito. Il capitale a chiamata costituisce infatti una forma di tutela di ultima istanza nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento, e tenendo conto che esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve, le analisi di *stress test* condotte dalla Banca descrivono una probabilità di chiamata del capitale prossima allo zero; infatti, dal 1945 ad oggi non si è mai verificata una chiamata di capitale in nessuna Banca multilaterale di sviluppo. In ogni caso, la chiamata del capitale verrebbe proposta, sussistendo le condizioni menzionate, dal Consiglio di amministrazione, e dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Governatori. Si applicherebbe, quindi, la disciplina propria degli aumenti di capitale, con l'avvio di un negoziato per la definizione degli importi richiesti agli azionisti, delle modalità di pagamento e scadenze delle rate. Per l'eventuale versamento di tali importi sarebbe comunque necessaria una norma autorizzativa apposita.

L'**articolo 5** disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Società Interamericana di Investimento (IDB Invest), braccio privato della Banca Interamericana di Sviluppo (*Interamerican Development Bank* - IDB). Il **comma 1** autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale di IDB Invest, adottato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento, corrispondenti a circa l'1,40% delle 166.666 nuove azioni emesse. I termini e le condizioni per l'allocatione, la sottoscrizione, l'emissione e il pagamento delle azioni sono descritti nell'allegato A ("Terms and Conditions Applicable to the New Shares") della suddetta risoluzione. Per poter sottoscrivere le azioni, l'allegato A, paragrafo 1, comma b, richiede che ciascun Paese membro, abbia effettuato le necessarie azioni legislative e

¹ Il valore di un (1) UA equivale a un (1) "DSP" del Fondo Monetario Internazionale.



amministrative previste dalla disciplina nazionale. Il **comma 2** stabilisce che la sottoscrizione di cui al comma 1 è pari a complessivi 49.182.000 dollari statunitensi (21.000,00 dollari per ciascuna delle 2.342 azioni), da versare secondo le modalità determinate nel summenzionato allegato A, paragrafo 2, commi a, b e c. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. Il **comma 3** autorizza la spesa di 6.542.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, in accordo con il profilo temporale dei pagamenti indicati al paragrafo 2, comma b, del summenzionato allegato A. La prima rata è prevista entro e non oltre il 30 novembre 2025, con ciascuna rata successiva da versare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno dal 2026 al 2031.

L'articolo 6 disciplina la sottoscrizione da parte dell'Italia di capitale ibrido della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Il **comma 1** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), per un ammontare annuale massimo di euro 20.000.000. Il **comma 2** stabilisce che i termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi siano definiti con uno o più accordi stipulati tra il MEF e l'IDB. Gli accordi assicurano alla Repubblica italiana la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi in quote di partecipazione al capitale della IDB. Il **comma 3** autorizza la spesa di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il **comma 4** prevede che gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari indicati nell'articolo siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2 e restano acquisti all'erario.

L'articolo 7 disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Il **comma 1** autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della BERS adottato dal Consiglio dei Governatori della banca con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento. La risoluzione stabilisce un incremento del capitale della Banca con l'emissione 400.000 azioni a pagamento, del valore di euro 10.000,00 ciascuna (art.1, risoluzione No. 265/2023). L'articolo 2 della risoluzione stabilisce che ciascun membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota detenuta al momento dell'approvazione della risoluzione stessa. L'Italia, detenendo una quota dell'8,59%, ha diritto a sottoscrivere 34.360 azioni, per un importo complessivo di euro 343.600.000,00. Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, in linea con quanto indicato all'art. 3 della suddetta risoluzione, che definisce i termini e le modalità di pagamento. La prima rata, pari a un quinto dell'importo sottoscritto, dovrà essere versata entro il 30 aprile 2025. Le successive quattro rate dovranno essere versate entro il 30 aprile di ognuno degli anni dal 2026 al 2029.

L'articolo 8 definisce la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031. A questi oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

11/02/2025



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di legge "Disposizioni per la partecipazione italiana a banche e a fondi multilaterali di sviluppo" (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	ES	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
5	3		Partecipazione italiana all'aumento di capitale di IDE Invest	S	K	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			
6	3		Sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari ibridi, incedibili e subordinati, emessi dalla Banca Internazionale per lo Sviluppo e lo Sviluppo	S	K	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
7	2		Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per lo Sviluppo e lo Sviluppo (BERS)	S	K	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7			
8	1		Riduzione delle riserve destinate alla partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), di cui all'art. 1, c. 723, della L. 197/2022	S	K	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ISALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazioni proponenti: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di disegno di legge, recante «Partecipazione italiana a Banche e Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo monetario internazionale»

Referente ATN: Ufficio legislativo economia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento normativo operato con l'articolo 1, comma 1 dello schema di disegno di legge si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, a emendamenti agli accordi istitutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e del Fondo Africano votati in seno ai rispettivi Consigli dei Governatori e adottati con apposite risoluzioni.

Le Banche e i Fondi multilaterali di sviluppo (BMS) ricoprono un ruolo cruciale nel sostenere la ripresa economica e nel perseguire i *Sustainable Development Goals* (SDGs) dell'Agenda 2030, attraverso l'erogazione di finanziamenti a costi sostenibili. Durante l'anno della Presidenza italiana del G20, in linea con le priorità italiane sul sostegno alle economie vulnerabili e su impulso italiano, i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali del G20 hanno approvato il lancio di una revisione indipendente degli indicatori di adeguatezza patrimoniale che ha portato all'individuazione di una serie di misure finalizzate a massimizzare il volume di prestiti, favorendo l'ammodernamento e l'efficientamento delle BMS. Oltre a ciò, a fronte di una crescente attenzione nei confronti del continente africano, e in coerenza con il Piano Mattei, è stata decisa un'estensione del mandato geografico della BERS, in numero limitato e incrementale di Paesi dell'Africa Sub-Sahariana.

L'intervento normativo operato con l'articolo 3 ha lo scopo di dare attuazione agli esiti della sedicesima revisione generale delle quote del Fondo Monetario Internazionale (FMI), mantenendo inalterata la capacità di prestito complessiva del FMI ed evitando una diluizione del peso italiano nella governance del Fondo stesso. Inoltre, l'intervento garantisce continuità alla rappresentatività dell'Italia nelle Istituzioni Finanziarie Internazionali, in coerenza con il ruolo tradizionalmente proattivo del nostro paese in ambito internazionale espresso da ultimo durante le presidenze del G20 nel 2021 e del G7 nel 2024.

L'intervento normativo operato con l'articolo 4 è volto ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento del capitale a chiamata della Banca Africana di Sviluppo. L'aumento di capitale a chiamata della Banca Africana di Sviluppo è stato deciso con l'obiettivo di assicurare il mantenimento

del rating AAA della Banca, per preservare la sua capacità di erogazione di prestiti e dotare l'istituzione di un buffer per affrontare shock futuri o eventuali ulteriori declassamenti.

L'intervento normativo operato con l'articolo 5 è volto ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Società Interamericana di Investimento - IDB *Invest* -, braccio privato della Banca Interamericana di Sviluppo. L'obiettivo è di permettere all'Italia di mantenere la sua presenza nell'azionariato della Banca. L'Italia ha un peso rilevante ed è attualmente tra i primi cinque azionisti non regionali, a conferma dell'importanza politica del continente latino-americano e la potenzialità che i Paesi della Regione rappresentano per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'intervento normativo operato con l'articolo 6 è volto ad autorizzare la sottoscrizione di capitale ibrido della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. L'obiettivo è di sostenere finanziariamente l'istituzione nel processo di riforma del modello operativo per rafforzare la risposta alle sfide globali e di espansione del programma di prestiti, potenziandone la stabilità finanziaria e al contempo ritardando la necessità di un aumento di capitale generale. Inoltre, nell'ambito del sistema delle banche multilaterali di sviluppo, il capitale ibrido rappresenta un'innovazione finanziaria in linea con l'agenda del G20 sulla *Capital Adequacy Framework Review*, di cui l'Italia è stata promotrice.

L'intervento normativo operato con l'articolo 7 è volto ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. L'obiettivo è di permettere alla Banca di proseguire l'attività in Ucraina, mantenendo l'istituzione al riparo da minacce alla stabilità finanziaria e al rating.

Alla luce di quanto esposto, il DDL risulta pienamente coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di emendamenti ad accordi già vigenti tra le parti e di impegni assunti dal Governo italiano in ambito internazionale.

Con riferimento alle materie, il provvedimento non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non produce alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'entrata in vigore del provvedimento non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di impegni internazionali.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulle materie oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto del DDL medesimo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria in quanto trattasi della ratifica di accordi conclusi in sede internazionale, secondo le procedure proprie delle organizzazioni internazionali coinvolte, e di impegni assunti dal Governo italiano in ambito internazionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle materie oggetto dell'intervento normativo non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sulle medesime o analoghe materie.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle materie oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si è a conoscenza di indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo del provvedimento sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel disegno di legge non si fa ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non introduce tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico nelle materie oggetto del provvedimento continueranno ad essere effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Non si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche all'ISTAT.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL' AIR




Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del coordinamento legislativo
3577/10-3-44 1207

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

OGGETTO: schema di disegno di legge recante «disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo».

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge in oggetto, in programma per il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Pres. Gabriele Casalena)


VISTO
Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi
(Pres. Francesca Quadri)


2 DIC. 2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:

a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023, di cui all'Allegato 1 alla presente legge;

b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023, di cui all'Allegato 2 alla presente legge;

c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023, di cui all'Allegato 3 alla presente legge;

d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori

tori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023, di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità alle seguenti disposizioni:

a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della presente legge, dall'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, dall'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

Art. 3.

(Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacità operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023, di cui all'Allegato 5 alla presente legge. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provve-

dere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato « *Bilateral Borrowing Agreement* », stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

3. Per l'aumento della quota di cui al comma 1, è concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo.

4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono regolati mediante apposite convenzioni.

Art. 4.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, di cui all'Allegato 6 alla presente legge, per complessive 205.130 nuove azioni.

Art. 5.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024, di cui all'Allegato 7 alla presente legge, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 è pari a complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

Art. 6.

(Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o più accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in

quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Art. 7.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, di cui all'Allegato 8 alla presente legge, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e ad euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1, lettera a))



(TO ALL GOVERNORS, ALTERNATE GOVERNORS, AND MEMBER COUNTRIES)

July 21, 2023

**Amendment of the Articles of Agreement – Removal of Lending Limitation
Adoption of Resolution and Request for Members' Acceptance of the Amendment**

1. With my letter dated April 17, 2023, I submitted to the Board of Governors of the Bank a draft Resolution entitled "Amendment of the Articles of Agreement – Removal of Lending Limitation".
2. Article VIII(a) of the Articles of Agreement prescribes a two-stage procedure for amendment of the Articles and requires that any proposed amendment **first** be approved by the Board of Governors via vote without meeting, in accordance with Section 12 of the By-Laws of the Bank, which requires replies from a majority of Governors exercising not less than two-thirds of the total voting power; in addition, the majority of the votes received must be affirmative. **Second**, the proposed amendment must be accepted by three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power.
3. I am directed to inform you that the requirements for the **first** stage in paragraph 2 above were met on July 10, 2023, and the proposed amendment was therefore approved by the Bank's Board of Governors (IBRD Resolution No. 696, copy attached). It is now necessary to carry out the **second** stage of the Bank procedure; that is, to ask all members whether they accept the proposed amendment.
4. To facilitate communicating your response, attached is an acceptance form which may be completed and returned to us by email attachment to corpsecmembers@worldbank.org.
5. In accordance with Article VIII(c) of the Bank's Articles of Agreement, the amendment shall enter into force for all members as of the date three months after the Bank certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having 85% of the total voting power, have accepted the amendment.
6. We would therefore appreciate it if you would, as soon as possible, advise the Bank whether your Government accepts the proposed amendment.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink that reads "Mercy Tembon".

Mercy Tembon
Vice President and WBG Corporate Secretary

Attachments



**INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT**

BOARD OF GOVERNORS

Resolution No. 696

Amendment of the Articles of Agreement – Removal of Lending Limitation

RESOLVED:

WHEREAS, the Report of the Executive Directors recommended that Article III, Section 3 of the Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development (Bank) be amended as set forth below; and

WHEREAS, the Chair of the Board of Governors has requested the Secretary of the Bank to bring the proposal of the Executive Directors before the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 12 of the By-Laws of the Bank;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendations and the said Report of the Executive Directors, hereby resolves as set forth below:

Article III, Section 3 of the Articles of Agreement of the Bank shall be amended by deleting the existing title and text and substituting therefor “Article III, Section 3 Deleted.”

(Adopted on July 10, 2023)

International Bank for Reconstruction and Development

Date: _____

In reference to your letter dated July 21, 2023, concerning the amendment of the Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development to remove the Lending Limitation, I wish to advise that my Government **accepts** the proposed amendment:

Signature_____
Member Country_____
Name of Accredited Governor
OR Alternate Governor_____
Title and Department

NOTE: This form should be completed, signed, and transmitted, **as soon as possible**, by email attachment to corpsecmembers@worldbank.org.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

[Logo Banca Mondiale]
GRUPPO DELLA BANCA MONDIALE

(A TUTTI I GOVERNATORI, I GOVERNATORI SUPPLENTI E GLI STATI MEMBRI)

21 luglio 2023

Modifica dello Statuto - Eliminazione della limitazione sui prestiti
Adozione della risoluzione e richiesta di accettazione della modifica da parte dei membri

1. Con la mia lettera del 17 aprile 2023, ho sottoposto al Consiglio dei Governatori della Banca una bozza di Risoluzione intitolata "Modifica dello Statuto - Eliminazione della limitazione sui prestiti".
2. L'articolo VIII(a) dello Statuto prescrive una procedura in due fasi per la modifica dello Statuto e richiede che qualsiasi proposta di modifica sia approvata in primo luogo dal Consiglio dei Governatori tramite votazione senza riunione, in conformità alla Sezione 12 del Regolamento della Banca, che richiede la risposta della maggioranza dei Governatori che esercitano almeno due terzi del potere di voto totale; inoltre, la maggioranza dei voti ricevuti deve essere favorevole. In secondo luogo, la proposta di modifica deve essere accettata dai tre quinti dei membri che hanno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale.
3. Mi preme informarvi che i requisiti per la prima fase di cui al precedente paragrafo 2 sono stati soddisfatti il 10 luglio 2023, e che la modifica proposta è stata pertanto approvata dal Consiglio dei Governatori della Banca (Risoluzione della BIRS n. 696, vedere copia allegata). È ora necessario procedere con la seconda fase della procedura della Banca, ossia chiedere a tutti i membri se accettano la modifica proposta.
4. Per facilitare il compito di comunicare le vostre risposte, in allegato potete trovare un modulo di accettazione che può essere compilato e rispeditoci via e-mail all'indirizzo corpsecmembers@worldbank.org.
5. Come previsto dall'articolo VIII(c) dello Statuto della Banca, la modifica entrerà in vigore per tutti i membri tre mesi dopo che la Banca avrà certificato, mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri, aventi l'85% del potere di voto totale, hanno accettato la modifica.
6. Pertanto, vi saremo grati laddove vogliate comunicare il più presto possibile alla Banca se i vostri rispettivi Governi accettano la modifica proposta.

Cordiali saluti,

[Firma manoscritta]

Mercy Tembon
Vicepresidente e Segretario generale di GBM

Allegati

[Logo Banca Mondiale] **BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Risoluzione n. 696

Modifica dello Statuto - Eliminazione della limitazione sui prestiti

HA DELIBERATO:

PREMESSO che il rapporto dei Direttori Esecutivi ha raccomandato che l'Articolo III, Sezione 3 dello Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca) sia modificato come indicato di seguito; e

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha chiesto al Segretario della Banca di sottoporre al Consiglio dei Governatori la proposta dei Direttori Esecutivi di votare la seguente Risoluzione senza riunione, ai sensi della Sezione 12 del Regolamento della Banca;

DI CONSEGUENZA, OGGI il Consiglio dei Governatori, prendendo atto delle raccomandazioni e del suddetto rapporto dei Direttori Esecutivi, delibera quanto segue:

L'articolo III, sezione 3, dello Statuto della Banca è modificato eliminando il titolo e il testo esistenti e sostituendoli con il seguente: "Articolo III, Sezione 3 Eliminata".

(Adottato il 10 luglio 2023)

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Data: _____

In riferimento alla sua lettera del 21 luglio 2023, relativa alla modifica dello Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo per rimuovere la limitazione sui prestiti, desidero comunicare che il mio Governo **accetta** la modifica proposta:

Firma_____
Stato membro_____
Nome del Governatore
accreditato
o del Governatore supplente_____
Titolo e Dipartimento

NOTA: Questo modulo deve essere compilato, firmato e inoltrato il prima possibile come allegato e-mail all'indirizzo corpsecmembers@worldbank.org.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1, lettera b))

PUBLIC

RESOLUTION NO.259

**AMENDMENT TO ARTICLE 1 OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TO ENABLE A
LIMITED AND INCREMENTAL EXPANSION OF THE GEOGRAPHIC SCOPE OF THE
BANK'S OPERATIONS TO SUB-SAHARAN AFRICA AND IRAQ**

THE BOARD OF GOVERNORS,

Recalling Resolution No.248, by which the Board of Governors approved, in principle, a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq;

Emphasising the importance of sub-Saharan Africa and Iraq to achieving the international community's geopolitical and development priorities, the growing links between many countries in sub-Saharan Africa and Iraq and current EBRD countries of operations, and the relevance and applicability of the Bank's mandate, business model, private sector focus and competencies in sub-Saharan Africa and Iraq;

Stressing that the most urgent priority of the Bank remains to support Ukraine and other countries of operations affected by the war on Ukraine;

Recognising that the war on Ukraine has reinforced the parallel relevance of continuing to address shareholder objectives in sub-Saharan Africa and Iraq;

Underlying that any possible limited and incremental expansion to new countries of operations must not: impair the Bank's ability to support its current countries of operations, compromise the Bank's triple-A rating, lead to a request for additional capital contributions, or deviate from the Bank's mandate to support transition and its operating principles of additionality and sound banking;

Emphasising the importance of complementarity and collaboration amongst development partners already active in sub-Saharan Africa and Iraq; and

Having considered the Report of the Board of Directors to the Board of Governors "*Amendment to Article 1 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq*" and being in agreement with its conclusions, amongst others, that:

PUBLIC

PUBLIC

- (i) The analysis of the capital and financial implications reconfirms that a limited and incremental expansion to Sub-Saharan Africa and Iraq will not in itself impair the Bank's ability to support its existing countries of operations, compromise the Bank's triple-A credit rating, or lead to a request for additional capital contributions;
- (ii) Such limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq should be enabled through an amendment of Article 1 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development ('the Agreement'); and
- (iii) The implementation of the expansion must be carried out in a way that will not dilute the focus of the Bank in supporting Ukraine and other countries of operations affected by the war on Ukraine.

RESOLVES THAT:

1. Article 1 of the Agreement shall be amended to read as follows:

"In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in (i) Mongolia; ~~and in member countries of the Southern and Eastern Mediterranean;~~ and (iii) a limited number of member countries of sub-Saharan Africa; in each case under (ii) and (iii) as determined by the Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to "Central and Eastern European countries", "countries from Central and Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or countries)" shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean and sub-Saharan Africa as well."

- a. The term "sub-Saharan Africa" as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the sub-Saharan Africa region as defined by the World Bank Group.

PUBLIC

PUBLIC

- b. The limitation on the number of member countries of sub-Saharan Africa in which the Bank may carry out its purpose as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood so as to enable a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations, in accordance with the measures and mechanisms set out in the report of Board of Directors *"Amendment of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq"*. In this context, an affirmative vote of not less than three-fourths of the Governors, representing not less than four-fifths of the total voting power of the members shall be required to approve any further increment to the expansion.
 - c. Iraq shall be incorporated into the Southern and Eastern Mediterranean region for the purposes of the Agreement, and consequently the term "Southern and Eastern Mediterranean" as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the region consisting of the countries that have a shoreline on the Mediterranean as well as Jordan and Iraq, which are closely integrated into this region.
2. Members of the Bank shall be asked whether they accept the said amendment by (a) executing and depositing with the Bank an instrument stating that such member has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnishing evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance has been executed and deposited in accordance with the law of that member.
3. The said amendment shall enter into force three (3) months after the date on which the Bank has formally confirmed to its members that the requirements for accepting the said amendment, as provided for in Article 56 of the Agreement, have been met.

(Adopted 18 May 2023)

PUBLIC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PUBLIC

RISOLUZIONE N. 259

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO PER
CONSENTIRE UN'ESPANSIONE LIMITATA E INCREMENTALE DELL'AMBITO
GEOGRAFICO DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA ALL'AFRICA
SUBSAHARIANA E ALL'IRAQ**

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

Richiamando la Risoluzione n. 248, con cui il Consiglio dei Governatori ha approvato, in linea di principio, un'espansione limitata e incrementale dell'ambito geografico delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq;

Enfatizzando l'importanza dell'Africa subsahariana e dell'Iraq nel raggiungimento delle priorità geopolitiche e di sviluppo della comunità internazionale, i crescenti legami tra molti Paesi nell'Africa subsahariana e in Iraq e gli attuali Paesi in cui opera BERS e la rilevanza e l'applicabilità del mandato, del modello di business, dell'attenzione al settore privato e delle competenze della Banca nell'Africa subsahariana e in Iraq;

Sottolineando che la priorità più urgente della Banca rimane quella di sostenere l'Ucraina e gli altri Paesi di operazione colpiti dalla guerra in Ucraina;

Riconoscendo che la guerra in Ucraina ha rafforzato la rilevanza parallela di continuare ad affrontare gli obiettivi degli azionisti nell'Africa subsahariana e in Iraq;

Sottintendendo che qualsiasi possibile espansione limitata e incrementale a nuovi Paesi di operatività non deve: compromettere la capacità della Banca di sostenere gli attuali Paesi di operatività, compromettere il rating tripla A della Banca, portare a una richiesta di ulteriori contributi di capitale o deviare dal mandato della Banca di sostenere la transizione e i suoi principi operativi di addizionalità e di sana gestione bancaria;

Enfatizzando l'importanza della complementarità e della collaborazione tra i partner di sviluppo già attivi nell'Africa subsahariana e in Iraq; e

Tenendo in considerazione il rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori *"Modifica dell'articolo 1 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per consentire l'espansione limitata e incrementale dell'ambito geografico delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq"* e in accordo con le sue conclusioni, tra le altre cose, che:

PUBLIC

PUBLIC

- (i) L'analisi delle implicazioni patrimoniali e finanziarie conferma che un'espansione limitata e incrementale verso l'Africa subsahariana e l'Iraq non comprometterà di per sé la capacità della Banca di sostenere i Paesi in cui opera attualmente, né comprometterà il rating di credito tripla A della Banca, né comporterà la richiesta di ulteriori contributi di capitale;
- (ii) Tale espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq dovrebbe essere consentita attraverso una modifica dell'articolo 1 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ("l'Accordo"); e
- (iii) L'attuazione dell'espansione deve avvenire in modo da non distogliere l'attenzione della Banca dal sostegno all'Ucraina e agli altri Paesi d'operazione colpiti dalla guerra in Ucraina.

DELIBERA CHE:

1. L'articolo 1 dell'Accordo viene modificato come segue:

"Nel contribuire al progresso economico e alla ricostruzione, lo scopo della Banca sarà di favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei Paesi dell'Europa centrale e orientale che si impegnano e applicano i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Alle stesse condizioni, lo scopo della Banca può anche essere realizzato in (i) Mongolia; Paesi membri del Mediterraneo meridionale e orientale; e (iii) un numero limitato di Paesi membri dell'Africa subsahariana: in ciascun caso, ai sensi dei punti (ii) e (iii), come stabilito dalla Banca con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori rappresentanti almeno i tre quarti del potere di voto totale dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente Accordo e nei suoi allegati a "Paesi dell'Europa centrale e orientale", "Paesi in Europa centrale e orientale", "Paese/i destinatario/i" o "Paese/i membro/i destinatario/i" farà riferimento anche alla Mongolia e a ciascuno dei Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale e dell'Africa subsahariana."

- a. Il termine "Africa subsahariana", come indicato all'articolo 1 dell'Accordo, si riferisce alla regione dell'Africa subsahariana come definita dal Gruppo della Banca Mondiale.

PUBLIC

PUBLIC

- b. La limitazione del numero di Paesi membri dell'Africa subsahariana in cui la Banca può perseguire il proprio scopo, come definito nell'articolo 1 dell'Accordo, è intesa in modo da consentire un'espansione limitata e incrementale dell'ambito geografico delle operazioni della Banca in conformità alle misure e ai meccanismi indicati nella relazione del Consiglio di Amministrazione *"Modifica dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo al fine di consentire un'espansione limitata e incrementale dell'ambito geografico delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq"*. In questo contesto, per approvare qualsiasi ulteriore incremento dell'espansione sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Governatori, rappresentanti almeno i quattro quinti del potere di voto totale dei membri.
 - c. Ai fini dell'Accordo, l'Iraq è incorporato nella regione del Mediterraneo sud-orientale e, di conseguenza, per "Mediterraneo sud-orientale", come definito nell'articolo 1 dell'Accordo, si intende la regione costituita dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e dalla Giordania e dall'Iraq, che sono strettamente integrati in questa regione.
2. Ai membri della Banca sarà chiesto se accettano la suddetta modifica (a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento che dichiari che il membro ha accettato tale modifica in conformità alla propria legge e (b) fornendo prove, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato in conformità alla legge del membro in questione.
 3. Tale modifica entrerà in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca avrà formalmente confermato ai suoi membri che i requisiti per l'accettazione di tale modifica, come previsto dall'articolo 56 dell'Accordo, sono stati soddisfatti.

(Adottato il 18 maggio 2023)

PUBLIC

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 1, lettera c))

PUBLIC

RESOLUTION NO.260

**AMENDMENT TO ARTICLE 12.1 OF THE AGREEMENT ESTABLISHING
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TO
REMOVE THE STATUTORY CAPITAL LIMITATION ON ORDINARY
OPERATIONS**

THE BOARD OF GOVERNORS,

Recognising the essential role of Multilateral Development Banks (MDBs) in addressing multiple pressing global challenges;

Noting the significant changes in capital management practices in the financial sector since the Agreement entered into force on 28 March 1991;

Wishing to enable the optimal use of the Bank's capital capacity to support the Bank in achieving the maximum potential impact in its recipient countries;

Welcoming the wide ranging recommendations of the G20 Independent Review of Capital Adequacy Frameworks and the careful consideration accorded to them by the Bank, including specifically the recommendation to modernise MDBs' approach to managing capital adequacy by relocating specific leverage limits from MDB statutes to MDB capital adequacy frameworks, in a coordinated manner among MDBs;

Having considered and being in agreement with the report of the Board of Directors "*Amendment of the Article 12.1 to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to remove the statutory capital limitation on ordinary operations*" and its recommendation to approve an amendment of Article 12.1 of the Agreement to remove the statutory capital limitation on ordinary operations; and

On the understanding that the Board of Directors will maintain an appropriate nominal leverage limit on operations, set against relevant capital metrics, within the Bank's capital adequacy framework, as part of its responsibility to protect the financial soundness and sustainability of the Bank.

PUBLIC

PUBLIC

RESOLVES THAT:

1. Article 12.1 of the Agreement shall be amended by deleting its existing text and introducing a new text as follows:

"1. The Board of Directors shall establish and maintain appropriate limits with respect to capital adequacy metrics, in order to protect the financial soundness and sustainability of the Bank."

2. Members of the Bank shall be asked whether they accept the said amendment by (a) executing and depositing with the Bank an instrument stating that such member has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnishing evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance has been executed and deposited in accordance with the law of that member.
3. The said amendment shall enter into force three (3) months after the date on which the Bank has formally confirmed to its members that the requirements for accepting the said amendment, as provided for in Article 56 of the Agreement, have been met.

(Adopted 18 May 2023)

PUBLIC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PUBLIC

RISOLUZIONE N. 260

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 12.1 DELL'ACCORDO ISTITUTIVO
DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
AL FINE DI ABROGARE LA LIMITAZIONE SUL
CAPITALE STATUTARIO PER LE OPERAZIONI ORDINARIE**

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

Riconoscendo il ruolo essenziale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS) nell'affrontare molteplici e pressanti sfide globali;

Prendendo atto dei significativi cambiamenti nelle pratiche di gestione del capitale nel settore finanziario dall'entrata in vigore dell'Accordo il 28 marzo 1991;

Con la volontà di consentire un uso ottimale della capacità di capitale della Banca per sostenere la Banca stessa nel raggiungimento del massimo impatto potenziale nei Paesi beneficiari;

Accogliendo con favore le raccomandazioni di ampio respiro della G20 Independent Review of Capital Adequacy Frameworks e l'attenta considerazione accordata loro dalla Banca, tra cui in particolare la raccomandazione volta a modernizzare l'approccio delle BMS alla gestione dell'adeguatezza patrimoniale trasferendo i limiti specifici di leva finanziaria dagli statuti delle BMS ai quadri di adeguatezza patrimoniale delle BMS, in modo coordinato tra le BMS stesse;

Avendo esaminato e concordato con la relazione del Consiglio di Amministrazione *"Modifica dell'articolo 12.1 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo al fine di rimuovere la limitazione sul capitale legale sulle operazioni ordinarie"* e la sua raccomandazione di approvare una modifica dell'articolo 12.1 dell'Accordo per rimuovere la limitazione sul capitale statutario sulle operazioni ordinarie; e

Con l'accordo che il Consiglio di Amministrazione manterrà un adeguato limite di leva nominale per le operazioni, stabilito in base a parametri patrimoniali pertinenti, nell'ambito del quadro di adeguatezza patrimoniale della Banca, come parte della sua responsabilità di proteggere la solidità e la sostenibilità finanziaria della Banca.

PUBLIC

PUBLIC

DELIBERA CHE:

1. L'Articolo 12.1 dell'Accordo è modificato eliminando il testo esistente e introducendo il seguente nuovo testo:

“1. Il Consiglio di Amministrazione definirà e manterrà limiti appropriati per quanto riguarda i parametri di adeguatezza patrimoniale, al fine di proteggere la solidità e la sostenibilità finanziaria della Banca.”

2. Ai membri della Banca sarà chiesto se accettano la suddetta modifica (a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento che dichiara che il membro ha accettato tale modifica in conformità alla propria legge e (b) fornendo prove, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato in conformità alla legge del membro in questione.
3. Tale modifica entrerà in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca avrà formalmente confermato ai suoi membri che i requisiti per l'accettazione di tale modifica, come previsto dall'articolo 56 dell'Accordo, sono stati soddisfatti.

(Adottato il 18 maggio 2023)

PUBLIC

ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 1, lettera d))

AFRICAN DEVELOPMENT FUND

BOARD OF GOVERNORS

Resolution F/BG/2023/04

**Adopted at the First Sitting of the Forty-Ninth Annual Meeting of
the Board of Governors of the African Development Fund, on 23 May 2023**

**AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING
THE AFRICAN DEVELOPMENT FUND**

THE BOARD OF GOVERNORS,

HAVING REGARD TO:

- (i) The Agreement Establishing the African Development Fund (the “Fund Agreement”), particularly Article 8 (Other Resources), Article 23 (Board of Governors: Powers), Article 26 (Board of Directors: Functions), Article 29 (Voting) and Article 51 (Amendments); and
- (ii) The recommendations of the Board of Directors contained in Document ADF/BG/WP/2023/04 entitled “Leveraging ADF Equity via the Market Borrowing Option”;

HEREBY DECIDES to pursue the following amendments to the Fund Agreement, and following the relevant acceptance, approval and/or ratification of the proposed amendments by the participants in accordance with Article 51 of the Fund Agreement, the Fund Agreement shall be amended to read as follows:

1. AMENDMENT TO ARTICLE 2 OF THE FUND AGREEMENT

The purpose of the Fund shall be to assist the Bank in making an increasingly effective contribution to the economic and social development of the Bank’s members and to the promotion of cooperation (including regional and sub-regional co-operation) and increased international trade, particularly among such members. It shall provide finance on concessional or non-concessional terms for purposes which are of primary importance for and serve such development.

Explanatory Note 1: The proposed amendment includes reference to the Fund providing financing “on non-concessional terms”. This amendment provides the Fund with the flexibility to determine the concessionality of the financing it provides, without being limited to providing financing only on concessional terms.

2. AMENDMENT TO ARTICLE 8(5) OF THE FUND AGREEMENT

5. *The Fund may borrow funds in member countries of the Bank or elsewhere on such concessional or non-concessional terms as it deems appropriate, and in that connection furnish such collateral or other security as it shall determine provided always that:*

- (a) before making a sale of its obligations in the market of a member, the Fund shall have obtained its approval;*
- (b) where the obligations of the Fund are to be denominated in the currency of a member, the Fund shall have obtained its approval; and*
- (c) the Fund shall have obtained, where appropriate, the approval of the members referred to in subparagraph (a) and (b) of this paragraph that the proceeds may be exchanged for any other currency without any restrictions.*

Explanatory Note 2: The proposed amendment enables the Fund to borrow funds either on a bilateral basis or in the capital markets. As with the African Development Bank and most other multilateral development institutions, the Fund would need to seek the approval of members in whose territory the transaction takes place or in whose currency the obligations are denominated.

3. AMENDMENT TO ARTICLE 14(1) OF THE FUND AGREEMENT

- 1. The Fund shall provide financing for projects and programmes to further economic and social development in the territory of members, particularly those members whose economic situation and prospects require such financing to be on concessional terms.*

Explanatory Note 3: The proposed amendment clarifies that the Fund can provide financing to all members of the Bank, particularly those members whose economic situation and prospects require such financing to be on concessional terms.

4. AMENDMENT TO ARTICLE 15(2)(b) OF THE FUND AGREEMENT

- (b) In making financing available for entities other than members, the Fund shall take all necessary steps to ensure that the benefits of its financing accrue only to members or other entities which should, taking into account all the relevant circumstances, receive some or all of those benefits.*

Explanatory Note 4: The proposed amendment, which is to be read with Article 14(1) as amended above, emphasizes that the Fund will be selective in deciding which members or entities will benefit from its financing.

5. AMENDMENT TO ARTICLE 16(2)(a) OF THE FUND AGREEMENT

- (a) Subject to the provisions of the foregoing paragraph, financing by the Fund shall be on such terms as may be appropriate.*

Explanatory Note 5: The proposed amendment removes the reference to the Fund providing financing on "concessional terms". Removing this reference does not imply that the Fund may not provide finance on concessional terms; it merely ensures that the Fund is not obliged to provide financing only on concessional terms.

6. AMENDMENT TO ARTICLE 20 OF THE FUND AGREEMENT

- 1. In addition to the powers provided for elsewhere in this Agreement, the Fund may undertake such other activities incidental to its operations as shall be necessary or desirable in furtherance of its purposes and consistent with the provisions of this Agreement, including:*

- (a) buying and selling securities it has issued or guaranteed or in which it has invested provided always that it shall have obtained the approval of any member in whose territory the securities are to be bought or sold;*
 - (b) guaranteeing or underwriting securities in which it has invested in order to facilitate their sale;*
 - (c) investing funds not needed in its operations in such obligations as it may determine including in marketable securities; and*
 - (d) undertaking activities incidental to its operations such as, among others, the promotion of consortia for financing which serve the purpose of the Fund and come within its functions.*
- 2. Every security issued or guaranteed by the Fund shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any government unless it is in fact the obligation of a particular government, in which case it shall so state.*

Explanatory Note 6: The proposed amendments add to the powers accorded to the Fund as a corollary to its borrowing powers under Article 8(5) of the Fund Agreement as amended. The warning to be placed on securities is standard language to be found in the charters of several multilateral development banks, including the African Development Bank.

7. AMENDMENT TO ARTICLE 26(2) OF THE FUND AGREEMENT

- 2. in conformity with the general directives of the Board of Governors, take decisions regarding individual loans and other forms of financing provided and borrowing of funds undertaken by the Fund under this Agreement;*

Explanatory Note 7: The proposed amendment adds the approval of borrowing transactions to the powers given to the Board of Directors of the Fund under the Fund Agreement.

8. AMENDMENT TO ARTICLE 31 OF THE FUND AGREEMENT

- 3. The Fund shall not lend to the Bank, except that this shall not preclude the Fund from investing funds not needed for the financing of its operations in obligations of the Bank or the Bank from investing funds not needed for the financing of its operations in obligations of the Fund.*

Explanatory Note 8: Article 31 is amended by the insertion of a new paragraph 3, with the present paragraph 3 of Article 31 becoming paragraph 4: While the proposed amendment does not prohibit the Fund from borrowing from the Bank, it prohibits the Fund from lending money to the Bank. The amendment also clarifies that the Fund can invest in securities issued by the Bank and vice versa.

9. AMENDMENT TO ARTICLE 43(1) OF THE FUND AGREEMENT

- 1. The Fund shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its borrowing powers, in which case actions may be brought against the Fund in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Fund has its office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.*

Explanatory Note 9: The proposed amendment clarifies that the Fund's immunities do not apply in connection with the exercise of its borrowing powers and indicates the circumstances under which the Fund may be sued.

10. ENTRY INTO FORCE

The amendments to the Fund Agreement contained in this Resolution shall enter into force following the adoption of this Resolution and acceptance of the amendments therein by the participants, in accordance with Article 51 of the Fund Agreement.

Explanatory Note 10: Following the adoption of this Resolution by the Board of Governors, the proposed amendments will be submitted to the participants for acceptance or ratification pursuant to Article 51 of the Fund Agreement, which requires that the following procedure be followed for a valid and effective amendment of the Fund Agreement:

- (i) Adoption by the Board of Governors of the proposed amendments by a three-fourths (75%) majority of the total voting power of the participants (Arts. 29(7) and 51(1));*
- (ii) Submission of the amendments to the participants and the acceptance of such amendments by three-fourths (75%) of the number of participants having eighty-five percent (85%) of the voting power (Art. 51(1));*
- (iii) Formal communication by the Fund, to each participant, certifying the acceptance of the amendments by the prescribed majority (Art. 51(1)); and*
- (iv) Entry into force of the amendments three (3) months after the date of the formal communication to the participants or other date specified by the Board of Governors (Art. 51(1)).*

Once the resolution has entered into force, but before the Fund commences its non-concessional borrowing activities, the Fund would need to revise its policies, regulations and guidelines, including its Financial Regulations, in terms of which the Board of Directors of the Fund will approve a borrowing programme for the Fund on an annual basis.

GENERAL COUNSEL'S NOTE: *The italicized text in boxes throughout this Resolution is for explanatory purposes only and shall not be binding on participants.*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

FONDO AFRICANO DI SVILUPPO

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Risoluzione F/BG/2023/04Adottata durante la prima seduta della quarantanovesima edizione della Riunione annuale del Consiglio dei Governatori del Fondo Africano di Sviluppo del 23 maggio 2023MODIFICHE ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

IN CONSIDERAZIONE DI:

- (i) L'Accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo (l'"Accordo sul Fondo"), in particolare l'articolo 8 (Altre Risorse), l'articolo 23 (Consiglio dei Governatori: Poteri), l'articolo 26 (Consiglio di Amministrazione: Funzioni), l'articolo 29 (Votazioni) e l'articolo 51 (Modifiche); e
- (ii) Le raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione contenute nel documento ADF/BG/WP/2023/04, intitolato "Leveraging ADF Equity via the Market Borrowing Option";

DECIDE di apportare le seguenti modifiche all'Accordo sul Fondo e, a seguito della relativa accettazione, approvazione e/o ratifica delle modifiche proposte da parte dei partecipanti in conformità all'articolo 51 dell'Accordo sul Fondo, l'Accordo sul Fondo sarà modificato come segue:

1. MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO SUL FONDO

Il Fondo ha lo scopo di assistere la Banca nel contribuire in modo sempre più efficace allo sviluppo economico e sociale dei suoi membri e alla promozione della cooperazione (compresa quella regionale e subregionale) e dell'incremento del commercio internazionale, in particolare tra tali membri. Esso fornirà finanziamenti a condizioni agevolate o non agevolate per scopi di primaria importanza e al servizio di tale sviluppo.

Nota esplicativa 1: la modifica proposta include un riferimento al fatto che il Fondo fornisce finanziamenti "a condizioni non concessionali". La presente modifica garantisce al Fondo la flessibilità necessaria per determinare la concessionalità dei finanziamenti che fornisce, senza essere limitato a fornire finanziamenti solo a condizioni agevolate.

2. MODIFICA DELL'ARTICOLO 8(5) DELL'ACCORDO SUL FONDO

5. *Il Fondo può prendere in prestito fondi nei paesi membri della Banca o altrove alle condizioni agevolate o non agevolate che ritiene opportune e, a tale proposito, fornire le garanzie collaterali o di altro tipo che stabilisce, a condizione che:*

- (a) prima di effettuare una vendita delle proprie obbligazioni sul mercato di un membro, il Fondo dovrà averne ottenuto l'approvazione;
- (b) qualora le obbligazioni del Fondo debbano essere denominate nella valuta di un membro, il Fondo dovrà aver ottenuto l'approvazione di quest'ultimo; e
- (c) se pertinente, il Fondo avrà ottenuto l'approvazione dei membri di cui alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo affinché i proventi possano essere cambiati in qualsiasi altra valuta senza alcuna restrizione.

Nota esplicativa 2: La modifica proposta consente al Fondo di prendere in prestito fondi su base bilaterale o sui mercati dei capitali. Come la Banca Africana di Sviluppo e la maggior parte delle altre istituzioni multilaterali di sviluppo, il Fondo deve chiedere l'approvazione dei membri nel cui territorio avviene la transazione o nella cui valuta sono denominate le obbligazioni.

3. MODIFICA DELL'ARTICOLO 14(1) DELL'ACCORDO SUL FONDO

1. *Il Fondo finanzia progetti e programmi volti a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori dei membri, in particolare di quei membri la cui situazione e le cui prospettive economiche richiedono che il finanziamento avvenga a condizioni agevolate.*

Nota esplicativa 3: La modifica proposta chiarisce che il Fondo può fornire finanziamenti a tutti i membri della Banca, in particolare a quelli la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono un finanziamento a condizioni agevolate.

4. MODIFICA DELL'ARTICOLO 15(2)b DELL'ACCORDO SUL FONDO

- (b) *Nel rendere disponibili i finanziamenti a soggetti diversi dai membri, il Fondo adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i benefici dei suoi finanziamenti vadano esclusivamente a membri o ad altri soggetti che, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, dovrebbero ricevere una parte o la totalità di tali benefici.*

Nota esplicativa 4: La modifica proposta, la quale deve essere letta con l'articolo 14(1) come modificato in precedenza, sottolinea che il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno dei suoi finanziamenti.

5. MODIFICA DELL'ARTICOLO 16(2)a DELL'ACCORDO SUI FONDI

- (a) *Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il finanziamento da parte del Fondo avverrà alle condizioni più opportune.*

Nota esplicativa 5: La modifica proposta elimina il riferimento al fatto che il Fondo fornisca finanziamenti a "condizioni agevolate". La rimozione di questo riferimento non implica che il Fondo non possa fornire finanziamenti a condizioni agevolate, ma semplicemente che il Fondo non sarà obbligato a fornire finanziamenti esclusivamente a condizioni agevolate.

6. MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO SUL FONDO

1. *Oltre ai poteri previsti in altre parti del presente Accordo, il Fondo potrà intraprendere qualsiasi altra attività accessoria alle sue operazioni che sia necessaria o auspicabile per promuovere i suoi scopi e conforme alle disposizioni del presente Accordo, tra cui:*

- (a) *l'acquisto e la vendita di titoli che ha emesso o garantito o nei quali ha investito, a condizione che abbia ottenuto l'approvazione dei membri nei cui territori i titoli dovranno essere acquistati o venduti;*
 - (b) *la garanzia o la sottoscrizione di titoli in cui ha investito al fine di facilitarne la vendita;*
 - (c) *l'investimento in fondi non necessari per le sue operazioni in obbligazioni che potrà determinare, ivi inclusi i titoli negoziabili; e*
 - (d) *l'effettuazione di attività accessorie alle sue operazioni quali, tra le altre, la promozione di consorzi di finanziamento che servano allo scopo del Fondo e rientrino nelle sue funzioni.*
2. *Ogni titolo emesso o garantito dal Fondo dovrà recare sulla sua parte anteriore una chiara dichiarazione indicante che non è un'obbligazione di un Governo, tranne ove sia di fatto un'obbligazione di un particolare Governo, nel qual caso ciò dovrà essere chiaramente specificato.*

Nota esplicativa 6: Le modifiche proposte vanno ad aggiungersi ai poteri concessi al Fondo come corollario dei suoi poteri di prestito ai sensi dell'articolo 8(5) dell'Accordo sul Fondo, come modificato. L'avvertenza da apporre sui titoli contiene testo standard che si trova negli statuti di diverse banche multilaterali di sviluppo, tra cui la Banca Africana di Sviluppo.

7. MODIFICA DELL'ARTICOLO 26(2) DELL'ACCORDO SUL FONDO

2. *In conformità alle direttive generali del Consiglio dei Governatori, prendere decisioni relative a singoli prestiti e ad altre forme di finanziamento fornite e a prestiti di fondi concessi dal Fondo ai sensi del presente Accordo;*

Nota esplicativa 7: La modifica proposta aggiunge l'approvazione delle operazioni di prestito ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'Accordo sul Fondo.

8. MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DELL'ACCORDO SUL FONDO

3. *Il Fondo non concederà prestiti alla Banca, fermo restando che ciò non precluderà al Fondo di investire i fondi non necessari al finanziamento delle proprie operazioni in obbligazioni della Banca, né alla Banca di investire i fondi non necessari al finanziamento delle proprie operazioni in obbligazioni del Fondo.*

Nota esplicativa 8: L'Articolo 31 viene modificato con l'inserimento di un nuovo paragrafo 3, mentre l'attuale paragrafo 3 del medesimo Articolo diventa il paragrafo 4: La modifica proposta non proibisce al Fondo di prendere in prestito denaro dalla Banca, ma proibisce al Fondo di prestare denaro alla Banca. La modifica chiarisce che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca e viceversa.

9. MODIFICA DELL'ARTICOLO 43(1) DELL'ACCORDO SUL FONDO

1. *Il Fondo godrà di immunità da ogni forma di procedimento legale, fatta eccezione per eventuali casi derivanti da o connessi all'esercizio dei propri poteri di prestito, nel qual caso potranno essere intentate azioni legali contro il Fondo in un tribunale della giurisdizione competente nel territorio di un Paese in cui il Fondo ha sede, o ha nominato un agente allo scopo di accettare la notifica o l'avviso di procedimento, o ha emesso o garantito titoli.*

Nota esplicativa 9: La modifica proposta chiarisce che le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito e indica le circostanze in cui il Fondo può essere citato in giudizio.

10. ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche all'Accordo sul Fondo contenute nella presente Risoluzione entreranno in vigore dopo l'adozione della presente Risoluzione e l'accettazione delle modifiche da parte dei partecipanti, in conformità all'articolo 51 dell'Accordo sul Fondo.

Nota esplicativa 10: In seguito all'adozione della presente Risoluzione da parte del Consiglio dei Governatori, le modifiche proposte saranno sottoposte ai partecipanti per scopi di accettazione o ratifica ai sensi dell'articolo 51 dell'Accordo sul Fondo, che prevede che venga seguita la seguente procedura per una modifica valida ed efficace dell'Accordo stesso:

- (i) Adozione da parte del Consiglio dei Governatori delle modifiche proposte con una maggioranza di tre quarti (75%) del potere di voto totale dei partecipanti (Articoli 29(7) e 51(1));*
- (ii) Presentazione delle modifiche ai partecipanti e accettazione di tali modifiche da parte dei tre quarti (75%) dei partecipanti che detengono l'ottantacinque per cento (85%) del potere di voto (Art. 51(1));*
- (iii) Comunicazione formale dal Fondo a ciascun partecipante in cui si certifica l'accettazione degli emendamenti da parte della maggioranza richiesta (art. 51(1)); e*
- (iv) Entrata in vigore delle modifiche tre (3) mesi dopo la data della comunicazione formale ai partecipanti o altra data specificata dal Consiglio dei Governatori (art. 51(1)).*

Una volta che la risoluzione sarà entrata in vigore, ma prima che il Fondo inizi le proprie attività di prestito non concessionale, il Fondo dovrà rivedere politiche, regolamenti e linee guida, ivi incluso il suo Regolamento finanziario, in base al quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo approverà un programma di prestito per il Fondo su base annuale.

NOTA DEL CONSULENTE LEGALE GENERALE: *Il testo in corsivo nei riquadri della presente Risoluzione ha fini puramente esplicativi e non è vincolante per i partecipanti.*

ALLEGATO 5
(articolo 3, comma 1)

Resolution No. 79-1

Sixteenth General Review of Quotas

In accordance with Section 13 of the By-Laws, the following Resolution was submitted to the Board of Governors on November 8, 2023 for a vote without meeting:

WHEREAS the Executive Board has submitted to the Board of Governors a report entitled "Sixteenth General Review of Quotas: Report of the Executive Board to the Board of Governors" (hereinafter the "Report");

WHEREAS the Board of Governors in Resolution No. 75-1 decided that the Sixteenth General Review of Quotas would continue beyond December 15, 2020 and should be concluded no later than December 15, 2023;

WHEREAS the Executive Board has recommended increases in the quotas of members of the Fund as a result of the Sixteenth General Review of Quotas;

WHEREAS the Executive Board has recommended a rollback in NAB credit arrangements and possible transitional arrangements to maintain the Fund's lending capacity;

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors;

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund:

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendations and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

Sixteenth General Review of Quotas

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund shall be increased to the proposed amounts shown against their names in Attachment I to this Resolution.
2. A member's increase in quota as proposed by this Resolution shall not become effective unless that member has consented in writing to the increase not later than the date prescribed by or under paragraph 4 below and has paid the increase in full within the period prescribed by or under paragraph 5 below, provided that no member with overdue

repurchases, charges or assessments to the General Resources Account may consent to or pay for the increase in its quota until it becomes current in respect of those obligations.

3. No increase in quotas proposed by this Resolution shall become effective until
 - (i) the Executive Board has determined that members having not less than 85 percent of the total of quotas on November 7, 2023 have consented in writing to the increases in their quotas, and
 - (ii) the Executive Board has determined that the required consents from participants in the New Arrangements to Borrow (NAB) to allow for the effectiveness of the rollback of NAB credit arrangements, as described in paragraph 10 below, have been received. The Executive Board is requested to monitor the progress made in the implementation of this step.
4. Notices in accordance with paragraph 2 above shall be executed by a duly authorized official of the member and must be received in the Fund before 6:00 p.m., Washington time, November 15, 2024, provided that the Executive Board may extend this period as it may determine.
5. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 35 days after the later of (a) the date on which it notifies the Fund of its consent, or (b) the date on which the conditions set forth in paragraph 3 above are met, provided that the Executive Board may extend the payment period as it may determine.
6. When deciding on an extension of the period for consent to or payment for the increase in quotas, the Executive Board shall give particular consideration to the situation of members that may still wish to consent to or pay for the increase in quota, including members with protracted arrears to the General Resources Account, consisting of overdue repurchases, charges or assessments to the General Resources Account that, in its judgment, are cooperating with the Fund toward the settlement of these obligations.
7. For members that have not yet consented to their increases in quotas under Board of Governors Resolution No. 66-2, the deadline for consent to such quota increases shall be the date determined by or under paragraph 4 above.
8. Each member shall pay 25 percent of its increase in special drawing rights, the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies. The balance of the increase shall be paid by the member in its own currency.

Seventeenth General Review of Quotas

9. Under the Seventeenth General Review of Quotas, the Executive Board is requested to work to develop, by June 2025, possible approaches as a guide for further quota realignment, including through a new quota formula.

Rollback of NAB Credit Arrangements

10. In view of the quota increases under the Sixteenth General Review of Quotas, the Executive Board and NAB participants are requested to (i) review NAB credit arrangements, with the objective of achieving a rollback in such credit arrangements, while broadly preserving relative shares, in an aggregate amount that maintains the lending capacity of the Fund as a result of the quota increases adopted under this Resolution, taking into account also the expiration of the 2020 Bilateral Borrowing Agreements; and (ii) include a safeguard to ensure that the rollback of NAB credit arrangements can become effective when consents to the rollback by NAB participants representing not less than 85 percent of total credit arrangements or such higher threshold as established by the Executive Board have been obtained.

Maintaining Borrowing Resources During the Transition Period

11. In order to maintain the Fund's lending capacity, and pending the effectiveness of the quota increases under this Resolution, the Executive Board should consider, in consultation with lenders to the Fund under borrowing arrangements, transitional arrangements for maintaining access to Fund borrowing until the quota increases and the related NAB rollback become effective.

The Board of Governors adopted the foregoing Resolution, effective December 15, 2023.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attachment I

Proposed Quotas

	14th Review Quota (in millions of SDRs)	Proposed Quota (in millions of SDRs)		14th Review Quota (in millions of SDRs)	Proposed Quota (in millions of SDRs)
Afghanistan, Islamic Republic of	323.8	485.7	Egypt, Arab Republic of	2,037.1	3,055.7
Albania	139.3	209.0	El Salvador	287.2	430.8
Algeria	1,959.9	2,939.9	Equatorial Guinea, Republic of	157.5	236.3
Andorra, Principality of	82.5	123.8	Eritrea, The State of	36.6	54.9
Angola	740.1	1,110.2	Estonia, Republic of	243.6	365.4
Antigua and Barbuda	20.0	30.0	Eswatini, Kingdom of	78.5	117.8
Argentina	3,187.3	4,781.0	Ethiopia, The Federal Democratic Republic of	300.7	451.1
Armenia, Republic of	128.8	193.2	Fiji, Republic of	98.4	147.6
Australia	6,572.4	9,858.6	Finland	2,410.6	3,615.9
Austria	3,932.0	5,898.0	France	20,155.1	30,232.7
Azerbaijan, Republic of	391.7	587.6	Gabon	216.0	324.0
Bahamas, The	182.4	273.6	Gambia, The	62.2	93.3
Bahrain, Kingdom of	395.0	592.5	Georgia	210.4	315.6
Bangladesh	1,066.6	1,599.9	Germany	26,634.4	39,951.6
Barbados	94.5	141.8	Ghana	738.0	1,107.0
Belarus, Republic of	681.5	1,022.3	Greece	2,428.9	3,643.4
Belgium	6,410.7	9,616.1	Grenada	16.4	24.6
Belize	26.7	40.1	Guatemala	428.6	642.9
Benin	123.8	185.7	Guinea	214.2	321.3
Bhutan	20.4	30.6	Guinea-Bissau	28.4	42.6
Bolivia	240.1	360.2	Guyana	181.8	272.7
Bosnia and Herzegovina	265.2	397.8	Haiti	163.8	245.7
Botswana	197.2	295.8	Honduras	249.8	374.7
Brazil	11,042.0	16,563.0	Hungary	1,940.0	2,910.0
Brunei Darussalam	301.3	452.0	Iceland	321.8	482.7
Bulgaria	896.3	1,344.5	India	13,114.4	19,671.6
Burkina Faso	120.4	180.6	Indonesia	4,648.4	6,972.6
Burundi	154.0	231.0	Iran, Islamic Republic of	3,567.1	5,350.7
Cabo Verde	23.7	35.6	Iraq	1,663.8	2,495.7
Cambodia	175.0	262.5	Ireland	3,449.9	5,174.9
Cameroon	276.0	414.0	Israel	1,920.9	2,881.4
Canada	11,023.9	16,535.9	Italy	15,070.0	22,605.0
Central African Republic	111.4	167.1	Jamaica	382.9	574.4
Chad	140.2	210.3	Japan	30,820.5	46,230.8
Chile	1,744.3	2,616.5	Jordan	343.1	514.7
China, People's Republic of	30,482.9	45,724.4	Kazakhstan, Republic of	1,158.4	1,737.6
Colombia	2,044.5	3,066.8	Kenya	542.8	814.2
Comoros, Union of the	17.8	26.7	Kiribati	11.2	16.8
Congo, Democratic Republic of the	1,066.0	1,599.0	Korea, Republic of	8,582.7	12,874.1
Congo, Republic of	162.0	243.0	Kosovo, Republic of	82.6	123.9
Costa Rica	369.4	554.1	Kuwait	1,933.5	2,900.3
Côte d'Ivoire	650.4	975.6	Kyrgyz Republic	177.6	266.4
Croatia, Republic of	717.4	1,076.1	Lao People's Democratic Republic	105.8	158.7
Cyprus	303.8	455.7	Latvia, Republic of	332.3	498.5
Czech Republic	2,180.2	3,270.3	Lebanon	633.5	950.3
Denmark	3,439.4	5,159.1	Lesotho, Kingdom of	69.8	104.7
Djibouti	31.8	47.7	Liberia	258.4	387.6
Dominica	11.5	17.3	Libya	1,573.2	2,359.8
Dominican Republic	477.4	716.1	Lithuania, Republic of	441.6	662.4
Ecuador	697.7	1,046.6	Luxembourg	1,321.8	1,982.7

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

	14th Review Quota (in millions of SDRs)	Proposed Quota (in millions of SDRs)		14th Review Quota (in millions of SDRs)	Proposed Quota (in millions of SDRs)
Madagascar, Republic of	244.4	366.6	Senegal	323.6	485.4
Malawi	138.8	208.2	Serbia, Republic of	654.8	982.2
Malaysia	3,633.8	5,450.7	Seychelles	22.9	34.4
Maldives	21.2	31.8	Sierra Leone	207.4	311.1
Mali	186.6	279.9	Singapore	3,891.9	5,837.9
Malta	168.3	252.5	Slovak Republic	1,001.0	1,501.5
Marshall Islands, Republic of the	4.9	7.4	Slovenia, Republic of	586.5	879.8
Mauritania, Islamic Republic of	128.8	193.2	Solomon Islands	20.8	31.2
Mauritius	142.2	213.3	Somalia	163.4	245.1
Mexico	8,912.7	13,369.1	South Africa	3,051.2	4,576.8
Micronesia, Federated States of	7.2	10.8	South Sudan, Republic of	246.0	369.0
Moldova, Republic of	172.5	258.8	Spain	9,535.5	14,303.3
Mongolia	72.3	108.5	Sri Lanka	578.8	868.2
Montenegro	60.5	90.8	St. Kitts and Nevis	12.5	18.8
Morocco	894.4	1,341.6	St. Lucia	21.4	32.1
Mozambique, Republic of	227.2	340.8	St. Vincent and the Grenadines	11.7	17.6
Myanmar	516.8	775.2	Sudan	630.2	945.3
Namibia	191.1	286.7	Suriname	128.9	193.4
Nauru, Republic of	2.8	4.2	Sweden	4,430.0	6,645.0
Nepal	156.9	235.4	Switzerland	5,771.1	8,656.7
Netherlands, The	8,736.5	13,104.8	Syrian Arab Republic	1,109.8	1,664.7
New Zealand	1,252.1	1,878.2	Tajikistan, Republic of	174.0	261.0
Nicaragua	260.0	390.0	Tanzania, United Republic of	397.8	596.7
Niger	131.6	197.4	Thailand	3,211.9	4,817.9
Nigeria	2,454.5	3,681.8	Timor-Leste, Democratic Republic of	25.6	38.4
North Macedonia, Republic of	140.3	210.5	Togo	146.8	220.2
Norway	3,754.7	5,632.1	Tonga	13.8	20.7
Oman	544.4	816.6	Trinidad and Tobago	469.8	704.7
Pakistan	2,031.0	3,046.5	Tunisia	545.2	817.8
Palau, Republic of	4.9	7.4	Türkiye, Republic of	4,658.6	6,987.9
Panama	376.8	565.2	Turkmenistan	238.6	357.9
Papua New Guinea	263.2	394.8	Tuvalu	2.5	3.8
Paraguay	201.4	302.1	Uganda	361.0	541.5
Peru	1,334.5	2,001.8	Ukraine	2,011.8	3,017.7
Philippines	2,042.9	3,064.4	United Arab Emirates	2,311.2	3,466.8
Poland, Republic of	4,095.4	6,143.1	United Kingdom	20,155.1	30,232.7
Portugal	2,060.1	3,090.2	United States	82,994.2	124,491.3
Qatar	735.1	1,102.7	Uruguay	429.1	643.7
Romania	1,811.4	2,717.1	Uzbekistan, Republic of	551.2	826.8
Russian Federation	12,903.7	19,355.6	Vanuatu	23.8	35.7
Rwanda	160.2	240.3	Venezuela, República Bolivariana de	3,722.7	5,584.1
Samoa	16.2	24.3	Vietnam	1,153.1	1,729.7
San Marino, Republic of	49.2	73.8	Yemen, Republic of	487.0	730.5
São Tomé and Príncipe, Democratic Republic of	14.8	22.2	Zambia	978.2	1,467.3
Saudi Arabia	9,992.6	14,988.9	Zimbabwe	706.8	1,060.2

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Risoluzione n. 79-1

Sedicesima Revisione Generale delle Quote

La seguente Risoluzione è stata presentata al Consiglio dei Governatori per una votazione senza riunione l'8 novembre 2023, in conformità con la Sezione 13 del Regolamento:

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio dei Governatori una relazione intitolata "Sedicesima Revisione Generale delle Quote: Relazione del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori" (di seguito il "Relazione");

PREMESSO che con la Risoluzione n. 75-1 il Consiglio dei Governatori ha deciso che la Sedicesima Revisione Generale delle Quote proseguisse oltre il 15 dicembre 2020 e dovesse concludersi entro il 15 dicembre 2023;

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato di aumentare le quote dei membri del Fondo a seguito della Sedicesima Revisione Generale delle Quote;

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato una riduzione dell'accordo di prestito collettivo denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) e l'adozione di possibili accordi transitori per mantenere la capacità di prestito del Fondo;

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha chiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

PREMESSO che la Relazione con la proposta del Consiglio di Amministrazione è stata presentata al Consiglio dei Governatori dal Segretario del Fondo; e

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto al Consiglio dei Governatori di votare la seguente Risoluzione senza riunirsi, ai sensi della Sezione 13 del Regolamento del Fondo:

DI CONSEGUENZA, OGGI il Consiglio dei Governatori, prendendo atto delle raccomandazioni e della suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, DELIBERA quanto segue:

Sedicesima Revisione Generale delle Quote

1. Il Fondo Monetario Internazionale propone che, fatte salve le disposizioni della presente Risoluzione, le quote dei membri del Fondo siano aumentate agli importi proposti, come indicati a fronte dei rispettivi nomi nell'Allegato I alla presente Risoluzione.

2

2. L'aumento della quota di un membro proposto nell'ambito della presente Risoluzione entrerà in vigore solamente a condizione che tale membro abbia acconsentito per iscritto all'aumento entro la data prevista nel successivo paragrafo 4 e abbia pagato l'intero importo dell'aumento entro il termine previsto nel paragrafo 5, fermo restando che nessun membro con rimborsi, addebiti o valutazioni sul Conto Generale delle Risorse in sospeso potrà acconsentire o pagare l'aumento della propria quota fino a quando non sarà in regola con tali obblighi.

3. Nessun aumento delle quote proposto dalla presente Risoluzione entrerà in vigore fino a quando

- (i) il Consiglio di Amministrazione avrà stabilito che i membri che detengono almeno l'85% del totale delle quote al 7 novembre 2023 hanno acconsentito per iscritto agli aumenti delle proprie quote e
- (ii) il Consiglio di Amministrazione avrà stabilito che sono stati ricevuti i consensi richiesti dai partecipanti accordo di prestito collettivo denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) per consentire l'entrata in vigore della riduzione dei prestiti NAB, come descritta nel paragrafo 10.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione di questa fase.

4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 2 devono essere eseguite da un incaricato dal paese membro debitamente autorizzato e devono pervenire al Fondo entro le ore 18:00 di Washington del 15 novembre 2024, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prorogare tale termine.

5. Ogni membro verserà al Fondo l'aumento della propria quota entro 35 giorni dalla data più recente tra (a) la data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo e (b) la data in cui saranno soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prorogare il periodo di pagamento.

6. Nel decidere l'estensione dei termini per il consenso o per il pagamento dell'aumento delle quote, il Consiglio di Amministrazione prenderà in particolare considerazione la situazione dei membri che potrebbero ancora desiderare di acconsentire o pagare l'aumento delle quote, compresi i membri con arretrati prolungati sul Conto Generale delle Risorse, consistenti in riacquisti, addebiti o valutazioni sul Conto Generale delle Risorse in sospeso, che, a suo giudizio, stanno cooperando con il Fondo per l'adempimento di tali obblighi.

7. Per i membri che non hanno ancora acconsentito all'aumento delle quote ai sensi della Risoluzione n. 66-2 del Consiglio dei Governatori, il termine per il consenso a tale aumento sarà la data stabilita ai sensi del precedente paragrafo 4.

8. Ciascun membro pagherà il 25 per cento del proprio aumento in diritti speciali di prelievo (DSP), nelle valute di altri membri indicati dal Fondo, con il loro consenso, o in qualsiasi combinazione di DSP e di tali valute. Il saldo dell'aumento sarà pagato dal membro nella propria valuta.

Diciassettesima Revisione Generale delle Quote

9. Nell'ambito della Diciassettesima Revisione Generale delle Quote, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a lavorare per sviluppare, entro giugno 2025, possibili approcci atti a promuovere un ulteriore riallineamento delle quote, anche attraverso una nuova formula di calcolo delle quote.

Riduzione dell'accordo di prestito collettivo NAB

10. In previsione degli aumenti delle quote nell'ambito della Sedicesima Revisione Generale delle Quote, il Consiglio di Amministrazione e i partecipanti ai NAB sono tenuti a (i) rivedere l'accordo di prestito collettivo NAB con l'obiettivo di ottenere una riduzione di tali prestiti, lasciando al contempo invariate le relative quote, per un importo complessivo che mantenga inalterata la capacità di prestito del Fondo a seguito degli aumenti delle quote adottati nell'ambito della presente Risoluzione, tenendo conto anche della scadenza degli accordi di prestito bilaterali *Bilateral Borrowing Agreements* (BBA) stipulati nel 2020; e (ii) includere una clausola di salvaguardia che garantisca che la riduzione dell'accordo di prestito collettivo NAB possa entrare in vigore una volta ottenuto il consenso alla riduzione da parte di partecipanti al NAB che rappresentino almeno l'85% dell'importo complessivo dell'accordo, ovvero una soglia più elevata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Mantenimento delle risorse di prestito durante il periodo di transizione

11. Al fine di mantenere la capacità di prestito del Fondo, e in attesa dell'entrata in vigore degli aumenti delle quote previsti dalla presente Risoluzione, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a valutare, in collaborazione con i finanziatori del Fondo nell'ambito degli accordi di prestito, il ricorso ad accordi temporanei per mantenere inalterato l'accesso ai prestiti del Fondo fino a quando gli aumenti delle quote e la connessa riduzione del NAB non diventeranno effettivi.

Il Consiglio dei Governatori ha adottato la suddetta risoluzione con decorrenza 15 dicembre 2023.

ALLEGATO I

Quote proposte

	Quota della 14° revisione (in milioni di DSP)	Quota proposta (in milioni di DSP)		Quota della 14° revisione (in milioni di DSP)	Quota proposta (in milioni di DSP)
Afghanistan, Islamic Republic of	323.8	485.7	Egypt, Arab Republic of	2,037.1	3,055.7
Albania	139.3	209.0	El Salvador	287.2	430.8
Algeria	1,959.9	2,939.9	Equatorial Guinea, Republic of	157.5	236.3
Andorra, Principality of	82.5	123.8	Eritrea, The State of	36.6	54.9
Angola	740.1	1,110.2	Estonia, Republic of	243.6	365.4
Antigua and Barbuda	20.0	30.0	Eswatini, Kingdom of	78.5	117.8
Argentina	3,187.3	4,781.0	Ethiopia, The Federal Democratic Republic of	300.7	451.1
Armenia, Republic of	128.8	193.2	Fiji, Republic of	98.4	147.6
Australia	6,572.4	9,858.6	Finland	2,410.6	3,615.9
Austria	3,932.0	5,898.0	France	20,155.1	30,232.7
Azerbaijan, Republic of	391.7	587.6	Gabon	216.0	324.0
Bahamas, The	182.4	273.6	Gambia, The	62.2	93.3
Bahrain, Kingdom of	395.0	592.5	Georgia	210.4	315.6
Bangladesh	1,066.6	1,599.9	Germany	26,634.4	39,951.6
Barbados	94.5	141.8	Ghana	738.0	1,107.0
Belarus, Republic of	681.5	1,022.3	Greece	2,428.9	3,643.4
Belgium	6,410.7	9,616.1	Grenada	16.4	24.6
Belize	26.7	40.1	Guatemala	428.6	642.9
Benin	123.8	185.7	Guinea	214.2	321.3
Bhutan	20.4	30.6	Guinea-Bissau	28.4	42.6
Bolivia	240.1	360.2	Guyana	181.8	272.7
Bosnia and Herzegovina	265.2	397.8	Haiti	163.8	245.7
Botswana	197.2	295.8	Honduras	249.8	374.7
Brazil	11,042.0	16,563.0	Hungary	1,940.0	2,910.0
Brunei Darussalam	301.3	452.0	Iceland	321.8	482.7
Bulgaria	896.3	1,344.5	India	13,114.4	19,671.6
Burkina Faso	120.4	180.6	Indonesia	4,648.4	6,972.6
Burundi	154.0	231.0	Iran, Islamic Republic of	3,567.1	5,350.7
Cabo Verde	23.7	35.6	Iraq	1,663.8	2,495.7
Cambodia	175.0	262.5	Ireland	3,449.9	5,174.9
Cameroon	276.0	414.0	Israel	1,920.9	2,881.4
Canada	11,023.9	16,535.9	Italy	15,070.0	22,605.0
Central African Republic	111.4	167.1	Jamaica	382.9	574.4
Chad	140.2	210.3	Japan	30,820.5	46,230.8
Chile	1,744.3	2,616.5	Jordan	343.1	514.7
China, People's Republic of	30,482.9	45,724.4	Kazakhstan, Republic of	1,158.4	1,737.6
Colombia	2,044.5	3,066.8	Kenya	542.8	814.2
Comoros, Union of the	17.8	26.7	Kiribati	11.2	16.8
Congo, Democratic Republic of the	1,066.0	1,599.0	Korea, Republic of	8,582.7	12,874.1
Congo, Republic of	162.0	243.0	Kosovo, Republic of	82.6	123.9
Costa Rica	369.4	554.1	Kuwait	1,933.5	2,900.3
Côte d'Ivoire	650.4	975.6	Kyrgyz Republic	177.6	266.4
Croatia, Republic of	717.4	1,076.1	Lao People's Democratic Republic	105.8	158.7
Cyprus	303.8	455.7	Latvia, Republic of	332.3	498.5
Czech Republic	2,180.2	3,270.3	Lebanon	633.5	950.3
Denmark	3,439.4	5,159.1	Lesotho, Kingdom of	69.8	104.7
Djibouti	31.8	47.7	Liberia	258.4	387.6
Dominica	11.5	17.3	Libya	1,573.2	2,359.8
Dominican Republic	477.4	716.1	Lithuania, Republic of	441.6	662.4
Ecuador	697.7	1,046.6	Luxembourg	1,321.8	1,982.7

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Quota della 14° revisione (in milioni di DSP)	Quota proposta (in milioni di DSP)		Quota della 14° revisione (in milioni di DSP)	Quota proposta (in milioni di DSP)
Madagascar, Republic of	244.4	366.6	Senegal	323.6	485.4
Malawi	138.8	208.2	Serbia, Republic of	654.8	982.2
Malaysia	3,633.8	5,450.7	Seychelles	22.9	34.4
Maldives	21.2	31.8	Sierra Leone	207.4	311.1
Mali	186.6	279.9	Singapore	3,891.9	5,837.9
Malta	168.3	252.5	Slovak Republic	1,001.0	1,501.5
Marshall Islands, Republic of the	4.9	7.4	Slovenia, Republic of	586.5	879.8
Mauritania, Islamic Republic of	128.8	193.2	Solomon Islands	20.8	31.2
Mauritius	142.2	213.3	Somalia	163.4	245.1
Mexico	8,912.7	13,369.1	South Africa	3,051.2	4,576.8
Micronesia, Federated States of	7.2	10.8	South Sudan, Republic of	246.0	369.0
Moldova, Republic of	172.5	258.8	Spain	9,535.5	14,303.3
Mongolia	72.3	108.5	Sri Lanka	578.8	868.2
Montenegro	60.5	90.8	St. Kitts and Nevis	12.5	18.8
Morocco	894.4	1,341.6	St. Lucia	21.4	32.1
Mozambique, Republic of	227.2	340.8	St. Vincent and the Grenadines	11.7	17.6
Myanmar	516.8	775.2	Sudan	630.2	945.3
Namibia	191.1	286.7	Suriname	128.9	193.4
Nauru, Republic of	2.8	4.2	Sweden	4,430.0	6,645.0
Nepal	156.9	235.4	Switzerland	5,771.1	8,656.7
Netherlands, The	8,736.5	13,104.8	Syrian Arab Republic	1,109.8	1,664.7
New Zealand	1,252.1	1,878.2	Tajikistan, Republic of	174.0	261.0
Nicaragua	260.0	390.0	Tanzania, United Republic of	397.8	596.7
Niger	131.6	197.4	Thailand	3,211.9	4,817.9
Nigeria	2,454.5	3,681.8	Timor-Leste, Democratic Republic of	25.6	38.4
North Macedonia, Republic of	140.3	210.5	Togo	146.8	220.2
Norway	3,754.7	5,632.1	Tonga	13.8	20.7
Oman	544.4	816.6	Trinidad and Tobago	469.8	704.7
Pakistan	2,031.0	3,046.5	Tunisia	545.2	817.8
Palau, Republic of	4.9	7.4	Türkiye, Republic of	4,658.6	6,987.9
Panama	376.8	565.2	Turkmenistan	238.6	357.9
Papua New Guinea	263.2	394.8	Tuvalu	2.5	3.8
Paraguay	201.4	302.1	Uganda	361.0	541.5
Peru	1,334.5	2,001.8	Ukraine	2,011.8	3,017.7
Philippines	2,042.9	3,064.4	United Arab Emirates	2,311.2	3,466.8
Poland, Republic of	4,095.4	6,143.1	United Kingdom	20,155.1	30,232.7
Portugal	2,060.1	3,090.2	United States	82,994.2	124,491.3
Qatar	735.1	1,102.7	Uruguay	429.1	643.7
Romania	1,811.4	2,717.1	Uzbekistan, Republic of	551.2	826.8
Russian Federation	12,903.7	19,355.6	Vanuatu	23.8	35.7
Rwanda	160.2	240.3	Venezuela, República Bolivariana de	3,722.7	5,584.1
Samoa	16.2	24.3	Vietnam	1,153.1	1,729.7
San Marino, Republic of	49.2	73.8	Yemen, Republic of	487.0	730.5
São Tomé and Príncipe, Democratic Republic of	14.8	22.2	Zambia	978.2	1,467.3
Saudi Arabia	9,992.6	14,988.9	Zimbabwe	706.8	1,060.2

ALLEGATO 6
(articolo 4, comma 1)

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

BOARD OF GOVERNORS

Resolution B/BG/2024/09

Adopted at the First Sitting of the Fifty-Ninth Annual Meeting
of the African Development Bank, on 29 May 2024

Authorizing the General Callable Capital Increase

THE BOARD OF GOVERNORS,

HAVING REGARD TO:

- (i) The Agreement Establishing the African Development Bank (the "Agreement"), particularly Article 5 (Authorized Capital), Article 6 (Subscription of Shares), Article 7 (Payment of Subscriptions), Article 29 (Board of Governors: Powers) and Article 35 (Voting); and
- (ii) Resolution B/BG/EXTRA/2019/03 authorizing the Seventh General Capital Increase (the "GCI-VII") of the African Development Bank (the "Bank");

AND HAVING CONSIDERED: (i) the exceptional circumstances precipitating the need for this general callable capital increase; and (ii) the recommendations contained in the Memorandum of the Board of Directors entitled "Proposals to Increase Callable Capital for the African Development Bank" (Document ADB/BG/WP/2024/09) (the "Memorandum");

HEREBY ACCEPTS AND ENDORSES the Memorandum;

ADOPTS its conclusions and recommendations on a general increase of the callable capital of the Bank and therefore,

DECIDES as follows:

1. THE AUTHORIZED CAPITAL STOCK OF THE BANK

- 1.1 The authorized capital stock of the Bank is hereby increased (the "General Callable Capital Increase") from One Hundred Fifty-Two Billion Thirty-Four Million Three Hundred Sixty Thousand Units of Account (UA 152,034,360,000) to Two Hundred Forty Billion One Hundred Fifty-Nine Million Seven Hundred Twenty Thousand Units of Account (UA 240,159,720,000) by the creation of callable capital shares ("Additional Shares"), with a par value of Ten Thousand Units of Account (UA 10,000) for each share, as set forth in Article 5(1)(a) of the Agreement.

Explanatory Note 1: Article 5(1)(a) of the Agreement sets forth the authorized capital stock of the Bank, the number of issued shares, and the par value of each share, at the time of the establishment of the Bank. Since that time, the authorized capital stock and the number of issued shares have increased as a result of seven general capital increases occurring in 1974, 1976, 1981, 1987, 1998, 2010 and 2019, respectively. In addition, special capital increases for the admission of new members have occurred from time to time.

The General Callable Capital Increase is expected to increase the authorized capital stock of the Bank to UA 240,159,720,000.

2. ALLOCATION OF THE CAPITAL STOCK

- 2.1 The new shares hereby created shall be allocated to the regional and non-regional groups in such proportions that, when fully subscribed, the regional group shall hold sixty percent (60%) of the total capital stock of the Bank, and the non-regional group forty percent (40%), as provided in Article 5(4) of the Agreement.
- 2.2 In the event of a call on the callable capital of the Bank, any of the Additional Shares subscribed by Member countries pursuant to the terms of this Resolution shall be subject to call in the same proportion as any outstanding voting shares. For the purposes of a call on the callable capital stock of the Bank, the Bank shall determine the currency of payment and fix the UA exchange rate to the currency of payment, using the average of the exchange rate during the 30-day period ending seven (7) days before the date of payment of the callable capital.

3. SUBSCRIPTIONS

- 3.1 Each Member shall have the right to subscribe, in accordance with Article 6(2) of the Agreement, to a proportion of the new shares equivalent to the proportion of the total capital stock held by such Member, immediately before the entry into force of this Resolution.
- 3.2 The allocation of the new shares hereby created shall be carried out in accordance with the following provisions:
- 3.2.1 Immediately following the adoption of this Resolution, the Bank shall inform each Member in writing of the number of new shares to which it is entitled to subscribe.
- 3.2.2 In order to subscribe for its Additional Shares, each Member shall deposit an Instrument of Subscription at the Bank anytime from the date of the letter of notification referred to in subparagraph 3.2.1 but no later than 31 December 2026. The Instrument of Subscription shall be in the form of Annex A hereto and shall: (i) indicate the number of shares to be subscribed by the Member; and (ii) confirm that the Member accepts the terms and conditions of subscription specified in this Resolution.
- 3.2.3 In the event that a Member does not submit an Instrument of Subscription by 31 December 2026 or subscribes to only a portion of its Additional Shares, all its unsubscribed Additional Shares (the "Relinquished Shares") shall be made available to other Members. Additional Shares relinquished by Members belonging to the regional group shall be made available to all Members belonging to the regional group, and Additional Shares relinquished by Members belonging to the non-regional group shall be made available to all Members belonging to the non-regional group. Each Member shall be invited to indicate within thirty (30) days its interest in subscribing to the number of Relinquished Shares from its respective group equivalent to its adjusted *pro rata* share.

[Explanatory Note 2: The adjusted pro rata share (APRS, expressed as a percentage) of each

Member is arrived at by use of the following formula:

$$\text{APRS} = x * \frac{100}{y}$$

Where:

x is the proportion of the total capital stock held by such Member, immediately before the entry into force of this Resolution including shares allocated but not yet subscribed, expressed as a percentage; and

y is the proportion of the total capital stock including shares allocated not yet subscribed, held by all Members in the Member's group (regional or non-regional) who have expressed an interest in subscribing to Relinquished Shares, expressed as a percentage.

3.2.4 At the end of the period specified in sub-paragraph 3.2.3 of this Resolution, the Relinquished Shares shall be allocated to Members that have indicated an interest in acquiring such shares.

3.2.5 Following the allocation process specified in sub-paragraph 3.2 of this Resolution, the Bank shall notify each Member of the total number of Additional Shares allocated to it.

3.3. A subscription shall be deemed effective, for the number of shares specified therein, upon the deposit of the Instrument of Subscription.

3.4 Each Member shall ensure that it is not in arrears in respect of its obligations under the previous general capital increases, prior to the issuance of shares under this Resolution.

4. ISSUANCE OF SHARES

4.1 The new shares created under this Resolution shall be issued at par value, that is, ten thousand Units of Account (UA 10,000) per share. The value of one (1) UA is equivalent to one (1) Special Drawing Right ("SDR") of the International Monetary Fund.

5. VOTING

5.1 On **an exceptional basis**, and notwithstanding the provisions of sub-paragraph 3.3 of this Resolution, each Member shall only be entitled to exercise the votes attributable to the entire callable portion of the stock subscribed with effect from 31 December 2026.

6. EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION

6.1 This Resolution shall enter into effect on the date of its adoption, and the Board of Directors, in close consultation with the President of the Bank, shall take the necessary measures for the timely implementation of this Resolution.

ANNEX A

INSTRUMENT OF SUBSCRIPTION

[Date]

Mr. Vincent NMEHIELLE
Secretary General
African Development Bank
Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387
Abidjan 01
CÔTE D'IVOIRE

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of [] by which you communicated to me the allocation by the Board of Directors of new callable shares in the capital stock of the Bank to*

I am pleased to inform you that, in response to this allotment, the Government of* accepts and hereby subscribes to callable shares in accordance with the provisions of Resolution B/BG/2024/[].... of the Board of Governors, adopted on [...] (the “Resolution”).

.....* has fulfilled all internal legal requirements necessary to make a valid and binding subscription.

Please accept, dear Sir, the assurances of my highest consideration.

* Name of country

TRADUZIONE NON UFFICIALE

BANCA AFRICANA DI SVILUPPO

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Risoluzione B/BG/2024/09

Adottata durante la prima seduta della cinquantanovesima
edizione della Riunione Annuale della Banca Africana di
Sviluppo del 29 maggio 2024

Autorizzazione all'aumento generale di capitale a chiamata

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

IN CONSIDERAZIONE DI:

- (i) L'Accordo istitutivo della Banca Africana di Sviluppo ("Accordo"), in particolare l'articolo 5 (Capitale Autorizzato), l'articolo 6 (Sottoscrizione di Azioni), l'articolo 7 (Pagamento delle Sottoscrizioni), l'articolo 29 (Consiglio dei Governatori: Poteri) e l'articolo 35 (Voto); e
- (ii) La Risoluzione B/BG/EXTRA/2019/03 che autorizza il settimo aumento generale di capitale ("GCI-VII") della Banca Africana di Sviluppo (la "Banca");

E AVENDO CONSIDERATO: (i) le circostanze eccezionali che hanno reso necessario questo aumento generale di capitale a chiamata; e (ii) le raccomandazioni contenute nel Memorandum del Consiglio di Amministrazione intitolato "Proposte di aumento di capitale a chiamata per la Banca Africana di Sviluppo" (documento ADB/BG/WP/2024/09) (il "Memorandum");

ACCETTA E APPROVA il Memorandum;

Ne **ADOPTA** le conclusioni e le raccomandazioni riguardanti un aumento generale del capitale a chiamata della Banca, pertanto

DECIDE quanto segue:

1. LO STOCK DI CAPITALE AUTORIZZATO DELLA BANCA

- 1.1 Lo stock di capitale autorizzato della Banca viene aumentato ("Aumento generale del capitale a chiamata") da centocinquanta due miliardi trentaquattro milioni trecentosessantamila Unità di Conto (UC 152.034.360.000) a duecentoquaranta miliardi centocinquanta nove milioni settecentoventimila Unità di Conto (240.159.720.000 UC) mediante la creazione di azioni di capitale a chiamata ("Azioni aggiuntive"), con un valore nominale di diecimila Unità di Conto (10.000 UC) per ciascuna azione, come previsto dall'articolo 5(1)(a) dell'Accordo.

Nota esplicativa 1: L'articolo 5(1)(a) dell'Accordo stabilisce lo stock di capitale autorizzato della Banca, il numero di azioni emesse e il valore nominale di ciascuna azione al momento della costituzione della Banca. Da allora, lo stock di capitale autorizzato e il numero di azioni emesse sono cresciuti in conseguenza di sette aumenti generali di capitale avvenuti rispettivamente nel 1974, 1976, 1981, 1987, 1998, 2010 e 2019. Inoltre, periodicamente sono stati effettuati aumenti di capitale speciali per l'ammissione di nuovi membri.

Si prevede che l'Aumento di capitale generale richiamabile porterà lo stock di capitale autorizzato della Banca a 240.159.720.000 UC.

2. ASSEGNAZIONE DELLO STOCK DI CAPITALE

- 2.1 Le nuove azioni così create saranno assegnate a gruppi regionali e non regionali in proporzione tale che, una volta sottoscritte interamente, il gruppo regionale deterrà il sessanta per cento (60%) dello stock di capitale totale della Banca e il gruppo non regionale il quaranta per cento (40%), come previsto dall'articolo 5(4) dell'Accordo.
- 2.2 In caso di chiamata del capitale della Banca, le Azioni aggiuntive sottoscritte dai Paesi membri ai sensi della presente Risoluzione saranno soggette a richiamo nella stessa proporzione delle azioni aventi diritto di voto in circolazione. Ai fini di un richiamo sullo stock di capitale a chiamata della Banca, questa determina la valuta di pagamento e fissa il tasso di cambio in UC rispetto alla valuta di pagamento, utilizzando la media del tasso di cambio durante il periodo di 30 giorni che termina sette (7) giorni prima della data di pagamento del capitale a chiamata.

3. SOTTOSCRIZIONI

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 6(2) dell'Accordo, immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente Risoluzione, ogni membro avrà il diritto di sottoscrivere una quota delle nuove azioni equivalente allo stock di capitale totale detenuto da tale membro.
- 3.2 L'assegnazione delle nuove azioni così create avverrà in conformità alle seguenti disposizioni:
- 3.2.1 Immediatamente dopo l'adozione della presente Risoluzione, la Banca comunicherà per iscritto a ciascun membro il numero di nuove azioni che ha diritto di sottoscrivere.
- 3.2.2 Al fine di sottoscrivere le proprie Azioni aggiuntive, ogni membro dovrà depositare uno Strumento di sottoscrizione presso la Banca in qualsiasi momento a partire dalla data della lettera di notifica di cui al paragrafo 3.2.1, ma non oltre il 31 dicembre 2026. Lo Strumento di sottoscrizione prenderà la forma descritta nell'Allegato A del presente documento e dovrà: (i) indicare il numero di azioni da sottoscrivere da parte del membro; e (ii) confermare che il membro accetta i termini e le condizioni di sottoscrizione specificati nella presente Risoluzione.
- 3.2.3 Qualora un membro non presenti uno Strumento di sottoscrizione entro il 31 dicembre 2026 o sottoscriva solo una parte delle proprie Azioni aggiuntive, tutte le Azioni aggiuntive non sottoscritte (le "Azioni rinunciate") saranno messe a disposizione di altri membri. Le Azioni aggiuntive rinunciate da membri appartenenti al gruppo regionale saranno messe a disposizione dei membri appartenenti al gruppo regionale; similmente le Azioni aggiuntive rinunciate da membri appartenenti al gruppo non regionale saranno messe a disposizione dei membri appartenenti al gruppo non regionale. Ogni membro sarà invitato a indicare entro trenta (30) giorni il proprio interesse a sottoscrivere il numero di Azioni rinunciate dal proprio gruppo equivalente alla propria quota proporzionale rettificata.

Nota esplicativa 2: la quota proporzionale rettificata (QPR, espressa in percentuale) di ciascun

membro può essere calcolata con la seguente formula:

$$QPR = x * \frac{100}{y}$$

Dove:

x è la parte dello stock di capitale totale detenuto da tale membro immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente Risoluzione, comprese le azioni assegnate ma non ancora sottoscritte, espressa in percentuale; e

y è la proporzione dello stock di capitale totale, comprese le azioni assegnate e non ancora sottoscritte, detenuta da tutti i membri del gruppo di membri (regionali o non regionali) che hanno manifestato interesse a sottoscrivere le Azioni rinunciate, espressa come percentuale.

3.2.4 Al termine del periodo specificato nel sottoparagrafo 3.2.3 della presente Risoluzione, le Azioni rinunciate saranno assegnate ai membri che hanno manifestato interesse ad acquistarle.

3.2.5 In seguito al processo di assegnazione specificato nel sottoparagrafo 3.2 della presente Risoluzione, la Banca comunicherà a ciascun membro il numero totale di Azioni aggiuntive assegnategli.

3.3. La sottoscrizione sarà considerata effettiva, per il numero di azioni ivi specificato, al momento del deposito dello Strumento di sottoscrizione.

3.4 Prima dell'emissione di azioni ai sensi della presente Risoluzione, ogni membro dovrà assicurarsi di non essere in arretrato rispetto agli obblighi derivanti dai precedenti aumenti generali di capitale.

4. EMISSIONE DELLE AZIONI

4.1 Le nuove azioni create ai sensi della presente Risoluzione saranno emesse al valore nominale, ossia 10.000 Unità di Conto (10.000 UC) per azione. Il valore di una (1) UC equivale a un (1) Diritto Speciale di Prelievo ("DSP") del Fondo Monetario Internazionale.

5. VOTO

5.1 In **via eccezionale** e in deroga a quanto previsto dal comma 3.3 della presente Risoluzione, ogni membro avrà il diritto di esercitare solo i voti attribuibili all'intera quota di capitale a chiamata delle azioni sottoscritte a partire dal 31 dicembre 2026.

6. DECORRENZA E IMPLEMENTAZIONE

6.1 La presente Risoluzione entrerà in vigore alla data della sua adozione e il Consiglio di Amministrazione adotterà, in stretta consultazione con il Presidente della Banca, le misure necessarie per la sua tempestiva attuazione.

ALLEGATO A

STRUMENTO DI SOTTOSCRIZIONE

[Data]

Sig. Vincent NMEHIELLE,
Segretario Generale
African Development Bank, Avenue
Joseph Anoma
01 B.P. 1387
Abidjan 01
COSTA D'AVORIO

Gentile Signore,

Le scrivo per comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [] con la quale mi ha comunicato l'assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione di di nuove azioni di capitale a chiamata dello stock di capitale della

Banca a *

Sono lieto di informarLa che, in risposta a questa assegnazione, il Governo di * accetta e sottoscrive
. azioni di capitale a chiamata in conformità alle disposizioni della Risoluzione B/BG/2024/[] ... del Consiglio dei Governatori, adottata il [...] (la "Risoluzione").

... ..* ha soddisfatto tutti i requisiti legali interni necessari per effettuare una sottoscrizione valida e vincolante.

Gentile Signore, La prego di accettare i sensi della mia massima considerazione.

* Nome del Paese

ALLEGATO 7
(articolo 5, comma 1)

RESOLUTION CII/AG-5/24

New Vision and Business Model for the Inter-American Investment Corporation:
Capitalization Proposal and Implementation Plan

WHEREAS,

At the 2022 Annual Meeting, the Boards of Governors of the Inter-American Development Bank (the “IDB”) and the Inter-American Investment Corporation (“IDB Invest”) adopted Resolution AG-7/22 and CII-AG-3/22, pursuant to which the IDB Invest Board of Governors mandated the IDB Invest Board of Executive Directors “to direct IDB Invest Management to present a proposal for a new vision and business model for IDB Invest, including an adequate identification of sectoral needs related to the heterogeneity of Latin America and the Caribbean, and the financial, resource, operational and institutional implications”;

At the 2023 Annual Meeting, the IDB Invest Board of Governors adopted Resolution CII/AG-3/23 (the “Panama Resolution”) pursuant to which it welcomed the progress made on the development of the new vision and business model for IDB Invest as summarized for the Board of Governors in Document CII/CA-214, entitled “Proposal for a new vision and business model for IDB Invest: Summary and recommendations for Governors”, based on a detailed proposal to the Board of Executive Directors set out in Document CII/GN-504-7, entitled “Proposal for a New Vision and Business Model for IDB Invest. Revised Version” (the “New Vision and Business Model for IDB Invest”). The Board of Governors further mandated the IDB Invest Board of Executive Directors to “direct IDB Invest Management to develop a capitalization proposal and an implementation plan for the New Vision and Business Model for IDB Invest (collectively, the “IDB Invest Proposal”). The IDB Invest Proposal shall take into consideration the financial, resource, operational, and institutional implications for the New Vision and Business Model for IDB Invest, including (a) a continued ambition on strategic priorities such as the social agenda and formal employment creation, cross-cutting issues, and the impact of IDB Invest projects in all regional developing member countries, (b) alternative financial scenarios, (c) the strengthening of governance and synergies with the IDB Group, and (d) the independent review of multilateral development banks’ capital adequacy frameworks commissioned by the G20 countries in 2021 as may be applicable. The IDB Invest Proposal will also incorporate measures to implement the recommendations that may be approved by the Board of Executive Directors from the evaluation of IDB Invest presented by the IDB Office of Evaluation and Oversight in 2023”;

The Panama Resolution further mandated that the proposal referenced above shall be delivered to the IDB Invest Board of Executive Directors for consideration no later than September 30, 2023, and that the IDB Invest Board of Executive Directors may decide to elevate the proposal to the IDB Invest Committee of the Board of Governors, aiming for a decision by the IDB Invest Board of Governors by no later than the 2024 Annual Meeting;

On February 21, 2024, Document CII/CA-221 entitled “New Vision and Business Model for IDB Invest: Capitalization Proposal and Implementation Plan. Summary,

- 2 -

Recommendations for Governors, and Proposed Resolution” (the “Proposal”) was endorsed by the IDB Invest Board of Executive Directors for further consideration by the IDB Invest Committee of the Board of Governors;

The Panama Resolution also required that the IDB Invest Board of Executive Directors and Management work jointly with the IDB Board of Executive Directors and Management to develop a proposal for a new IDB Group Institutional Strategy; and

Document CA-631 and CII/CA-219, entitled “IDB Group Institutional Strategy: Transforming for Scale and Impact”, was endorsed by the IDB and IDB Invest Boards of Executive Directors for further consideration by the IDB and IDB Invest Committees of the Boards of Governors.

THEREFORE,

The Board of Governors of IDB Invest, in accordance with the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation (the “Agreement”),

RESOLVES:

1. That IDB Invest shall implement the New Vision and Business Model for IDB Invest to carry out its developmental purpose and functions under the Agreement. To that end, the Board of Executive Directors shall direct Management in, and shall monitor, the implementation of the New Vision and Business Model for IDB Invest through the design of multi-year business plans, which shall be consistent with (a) the strategy and monitoring framework and the implementation plan described in Chapters 4 and 5 (including the Corporate Scorecard in Figure 14) of the Proposal (collectively, the “implementation and monitoring parameters”) and (b) the IDB Group Institutional Strategy in effect. The Board of Executive Directors is authorized to modify the implementation and monitoring parameters as it deems appropriate.

2. That IDB Invest shall strive to maintain a long-term foreign-currency credit rating of at least AA+ (or equivalent) per its current rating level with at least two major credit rating agencies.

3. To endorse the capitalization proposal described in this Resolution and instruct the Board of Executive Directors and Management to take all steps necessary to complete such capitalization as further detailed herein.

4. To increase the capital stock of IDB Invest by US\$3.5 billion divided into 166,666 shares, with a par value of US\$10,000 and a base price of US\$21,000 each (the “New Shares”), for the purposes set forth in this Resolution.

5. That the New Shares will be allocated for subscription and issued to IDB Invest member countries in accordance with, and will be subject to, the terms and conditions established in Annex A of this Resolution. As established in the Agreement, no member shall be obligated to participate in any part of the increased capital. At any time, if a member wishes to release New Shares subscribed per Annex A, it is encouraged to promptly inform IDB Invest to facilitate their reallocation.

- 3 -

6. That any New Shares that are not subscribed or paid for in accordance with the terms of this Resolution, and any New Shares for which a subscription is relinquished, shall be promptly reallocated among IDB Invest member countries pursuant to Annex A hereto and such other terms and conditions determined by the Board of Executive Directors, with the goal of ensuring timely and complete capitalization of IDB Invest in accordance with this Resolution.

7. To support the implementation of the New Vision and Business Model for IDB Invest by strengthening the institution's governance through enhanced symmetry and synergies between the Boards of Executive Directors of the IDB and IDB Invest. To that end, upon approval of this Resolution, the proposed resolution attached as Annex B hereto, which contemplates amendments to the Agreement and the Regulations for the Election of Executive Directors for the purpose of implementing certain modifications to the organization and functioning of the Board of Executive Directors (the "Amendment Resolution"), shall be submitted to the Board of Governors for consideration by the procedure of taking a vote without calling a meeting. The voting period for the Amendment Resolution shall remain open until September 1, 2024 and may be extended by the Board of Executive Directors. The Board of Executive Directors shall report to the Board of Governors on the status of the Amendment Resolution by no later than the 2025 Annual Meeting.

8. That the Board of Executive Directors shall direct Management to elaborate and submit to the Board of Executive Directors a proposal on the scope of responsibilities and functioning of the committees of the Board of Executive Directors in line with the implementation of the New Vision and Business Model for IDB Invest, and in consideration of a future, larger institution. The proposal shall be consistent with best governance practices, facilitate decision-making based on a broad consensus among member countries whenever possible, and follow the principle of allocating decision-making power based on the voting power of member countries. Management shall present the proposal referenced in this paragraph to the Board of Executive Directors by no later than September 30, 2024. The Board of Executive Directors may decide to elevate recommendations to the Board of Governors for consideration.

9. That, starting with 2024 and until the end of the capitalization period in 2031 (and any extension thereof), the Board of Executive Directors shall report to the Board of Governors on the conclusion of the Second General Capital Increase and on the progress of the implementation of the New Vision and Business Model for IDB Invest.

(Adopted on 10 March 2024)

- 4 -

Annex A

Terms and Conditions Applicable to the New Shares

1. Allocation and Subscription of New Shares

- a. 166,666 New Shares have been allocated for subscription pursuant to this Annex A. Each member country will have until March 10, 2026 to subscribe a number of New Shares equal to the number that results from multiplying 166,666 by such member's percentage of subscribed capital. The Board of Executive Directors is authorized to extend the subscription period.

Member Country	Subscribed Capital	Member Country	Subscribed Capital
Argentina	12.48%	Austria	0.49%
Bahamas	0.20%	Belgium	0.16%
Barbados	0.14%	Canada	3.00%
Belize	0.08%	China	4.77%
Bolivia	0.92%	Denmark	0.59%
Brazil	12.48%	Finland	0.56%
Chile	3.25%	France	1.90%
Colombia	3.30%	Germany	1.11%
Costa Rica	0.45%	Israel	0.24%
Dominican Republic	0.67%	Italy	2.81%
Ecuador	0.62%	Japan	3.67%
El Salvador	0.45%	Korea	4.23%
Guatemala	0.59%	Netherlands	0.59%
Guyana	0.17%	Norway	0.56%
Haiti	0.45%	Portugal	0.21%
Honduras	0.45%	Spain	4.01%
Jamaica	0.38%	Sweden	0.56%
Mexico	7.34%	Switzerland	1.27%
Nicaragua	0.45%	United States	15.05%
Panama	0.60%	Croatia	0.01%
Paraguay	0.51%	Slovenia	0.01%
Peru	3.31%	United Kingdom	0.22%
Suriname	0.07%		
Trinidad & Tobago	0.44%		
Uruguay	1.22%		
Venezuela	2.98%		

**This table is for reference only. It reflects the expected subscribed capital of each member country prior to GCI-III, assuming that (i) all GCI-II transfers are completed by the 2024 Annual Meeting, and (ii) all GCI-II shares are subscribed as allocated.*

- b. In the corresponding subscription instrument, each member country shall represent to IDB Invest that it has taken all necessary action to authorize its

- 5 -

subscription. Subscription instruments may be subject to budget appropriations or other conditions.

2. Payment for New Shares

- a. Each New Share will have a par value of US\$10,000 and a base price of US\$21,000.
- b. Member countries shall pay for their subscribed New Shares at the base price, in United States Dollars and in seven consecutive and equal installments, in accordance with a payment plan to be determined and communicated by Management to each subscribing member country. Payment of the first installment shall be due by each member country on November 30, 2025 (the "first due date") or thirty (30) calendar days after the respective member country presents its subscription instrument (the "second due date") (whichever is later). The remaining installments shall be due on November 30 of each year from 2026 to 2031. The Board of Executive Directors is authorized to extend payment deadlines.
- c. Member countries may pay for their subscribed New Shares either in cash or in promissory notes issued by the government of the member country. In the case of promissory notes, they shall be available for encashment in United States Dollars by IDB Invest in seven consecutive and equal annual installments by no later than the corresponding payment deadlines.

3. Issuance of New Shares and Voting Power

- a. New Shares that are paid for in accordance with this Resolution will be issued, and the corresponding voting power will be recognized, at the end of each corresponding installment period per the payment plan regardless of whether the New Shares are paid in advance.
- b. New Shares that are paid in arrears will be issued at the end of the installment period in which payment is received.
- c. Notwithstanding the above, New Shares corresponding to the first installment will be issued, and their corresponding voting power will be recognized, on the following dates:
 - (i) On the day after the first due date, if the New Shares are paid for on or prior to the first due date;
 - (ii) On the day after receipt of payment, if the New Shares are paid for after the first due date and on or prior to the second due date; or
 - (iii) At the end of the next installment period in which payment is received, if the New Shares are not paid for by the date that occurs 30 days after the end of the subscription period.

4. Reallocation of New Shares

- a. By no later than October 31, 2025, and subject to the provisions below, the Board of Executive Directors shall determine basic terms and conditions to reallocate (i) New

- 6 -

Shares that are not subscribed within the subscription period set forth in this Annex A (and any extension thereof), (ii) New Shares that are relinquished during the capitalization period, which extends from 2025 until the final payment deadline in 2031 (and any extension thereof) (the "Capitalization Period"), and (iii) New Shares that remain unpaid at the end of the Capitalization Period.

- b. In carrying out any reallocations, the Board of Executive Directors:
- (i) shall ensure that no change in the allocation of the New Shares will cause, at the end of the Capitalization Period, the voting power of the regional developing member countries as a group to fall below 54%;
 - (ii) is hereby authorized to allow Peru, Colombia and Chile to reallocate their respective share allocations among themselves so as to maintain their relative parity of voting power in IDB Invest; and
 - (iii) shall further ensure that New Shares are reallocated only to member countries that are in good standing with respect to their obligations with IDB Invest
- c. In addition, in carrying out the first reallocation round of New Shares that may be available following the end of the subscription period, the Board of Executive Directors shall give a preference to interested members admitted to IDB Invest after March 30, 2015.
- d. The Board of Executive Directors shall reallocate any remaining New Shares based on the subscribed capital of an interested member vis-à-vis the subscribed capital of all other interested members. Subject to the rules established in paragraphs 4(b) and 4(c) above, the Board of Executive Directors may establish other share reallocation criteria it considers appropriate.

- 7 -

Annex B

Proposed Amendments to
the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation and
the Regulations for the Election of Executive Directors of
the Inter-American Investment Corporation

DOCUMENT OF THE INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION

PROPOSED RESOLUTION CII/AG- /

Amendment of the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation
and the Regulations for the Election of Executive Directors of the Inter-American
Investment Corporation

WHEREAS,

At the 2024 Annual Meeting, the Board of Governors of the Inter-American Investment Corporation (“IDB Invest”) adopted Resolution CII/AG-_/24 (the “GCI-III Resolution”) pursuant to which it mandated the implementation of the New Vision and Business Model for IDB Invest and authorized an increase in the capital stock of IDB Invest of US\$3.5 billion;

The GCI-III Resolution further mandated that a resolution to implement certain modifications to the organization and functioning of the Board of Executive Directors be submitted to the Board of Governors for consideration by the procedure of taking a vote without calling a meeting. The implementation of such modifications requires amendments to the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation (the “Agreement”) and to the Regulations for the Election of Executive Directors of the Inter-American Investment Corporation (Document CII/AB-8-2, the “Election Regulations”);

Article VIII, Section 1 (a) of the Agreement provides for the amendment of the Agreement by a majority representing at least four-fifths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors; and

Section 15 of Part IV of the Election Regulations provides for the amendment of the Election Regulations by a majority representing at least two-thirds of the votes of the members, including two-thirds of the Governors for the regional developing members and two-thirds of the Governors for the members referred to in Article IV, Section 4(c)(iii) of the Agreement;

- 8 -

THEREFORE,

The Board of Governors of IDB Invest, in accordance with the Agreement,

RESOLVES:

1. To amend Section 4(c) of Article IV of the Agreement so that it reads as follows:

“(c) The Board of Executive Directors of the Corporation shall be composed as follows:

- (i) one Executive Director shall be appointed by the member country having the largest number of shares in the Corporation;
- (ii) nine Executive Directors shall be elected by the Governors for the regional developing member countries;
- (iii) four Executive Directors shall be elected by the Governors for the remaining member countries.

The procedure for the election of Executive Directors shall be set forth in the Regulations to be adopted by the Board of Governors by a majority of at least two-thirds of the votes of the members.

Each Executive Director may designate an Alternate Director who shall have full power to act for him when he is not present.”

2. To amend Section 1 of Part I of the Election Regulations so that it reads as follows:

“The Governors for the countries referred to in Article IV, Section 4(c) of the Agreement Establishing the Corporation, except for the Governor for the country referred to in Article IV, Section 4(c)(i), shall be eligible to vote and shall elect not more than thirteen Executive Directors.”

3. To amend the first paragraph of Section 2 of Part I of the Election Regulations so that it reads as follows:

“The Governors for the regional developing member countries shall, in accordance with the following provisions, elect nine Executive Directors:”

4. To delete Section 2(e) of Part I of the Election Regulations and to renumber Section 2(f) of Part I of the Election Regulations as the new Section 2(e).

5. To amend Section 3 of Part I of the Election Regulations so that it reads as follows:

“The Governors for the members referred to in Article IV, Section 4(c)(iii) of the Agreement Establishing the Corporation shall elect four Executive Directors. The election shall be held in accordance with the following provisions:

- (a) This Section shall apply exclusively to the members referred to in Article IV,

- 9 -

Section 4(c)(iii) of the Agreement and the total voting power of those countries shall be counted as 100 per cent for the purposes hereof.

- (b) Each Governor eligible to vote under this Section shall cast in favor of a single person all the votes to which the member country he represents is entitled under Article IV, Section 3(a) of the Agreement Establishing the Corporation.
- (c) The four candidates receiving the largest number of votes shall be Executive Directors, provided that no person shall be deemed elected unless the person has received the votes of three or more Governors.
- (d) As many ballots as are necessary shall be taken until four candidates have been elected.
- (e) After the balloting has been completed, each Governor who did not vote for one of the candidates elected may assign his votes to one of them. The number of votes appertaining under Article IV, Section 3(a) of the Agreement Establishing the Corporation to each Governor who has voted for or assigned his votes to a candidate elected under these Regulations shall be deemed for the purposes of Article IV, Section 4(f) of the Agreement to have counted toward the election of such candidate."

6. To amend Section 8 of Part II of the Election Regulations so that it reads as follows:

- "(a) The election shall consist of four separate stages. The two Executive Directors referred to in Section 2(c)(i) above shall be elected in the first stage. The other four Executive Directors referred to in Section 2(c) shall be elected in the second stage; the three Executive directors mentioned in Section 2(d) above shall be elected in third stage; and the four Executive Directors mentioned in Section 3, in the fourth stage.
- (b) Each Governor may participate in only one stage of voting.
- (c) At the beginning of each stage of the voting, the Secretary of the Board of Governors shall announce the names of the official candidates and of the countries eligible to vote."

- 10 -

7. To amend Section 16 of Part V of the Election Regulations so that it reads as follows:

“Section 16. Election of Executive Directors as a result of the Amendment to the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation proposed during the 2024 Annual Meeting

If the amendment to the Agreement proposed during the 2024 Annual Meeting to increase the number of Executive Directors elected by the Governors from the member countries referred to in Section 4(c)(iii) of Article IV of the Agreement becomes effective, a vacancy in the Board of Executive Directors shall be considered to exist. A special election to permit the Governors referred to in said Section 4(c)(iii) to fill this vacancy, and other vacancies that may result from such increase in Executive Directors, shall then take place in accordance with Part III of these Regulations.”

8. That the amendment to the Agreement described in paragraph 1 of this Resolution shall enter into force immediately upon the date of the official communication addressed to all members certifying that the Resolution has been adopted, as referred to in Article VIII, Section 1(c) of the Agreement.

9. That the amendment to the Election Regulations described in paragraphs 2 through 7 of this Resolution shall enter into force on the same date that the amendment to the Agreement enters into force pursuant to paragraph 8 above.

(Adopted on ____)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE CII/AG-5/24

Una nuova visione e un nuovo modello di business per la Inter-American Investment Corporation: Proposta di capitalizzazione e piano di attuazione

PREMESSO CHE,

In occasione dell'Assemblea annuale del 2022, i Consigli dei Governatori della Inter-American Development Bank ("IDB") e della Inter-American Investment Corporation ("IDB Invest") hanno adottato le Risoluzioni AG-7/22 e CII-AG-3/22, in base alle quali il Consiglio dei Governatori di IDB Invest ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di IDB Invest di "incaricare la dirigenza di IDB Invest di presentare una proposta per una nuova visione e un nuovo modello di business per IDB Invest che includa un'adeguata identificazione delle esigenze settoriali legate all'eterogeneità della America Latina e Caraibi, e le implicazioni finanziarie, di risorse, operative e istituzionali";

In occasione dell'Assemblea annuale del 2023, il Consiglio dei Governatori di IDB Invest ha adottato la Risoluzione CII/AG-3/23 (la "Risoluzione di Panama") in base alla quale ha accolto con favore i progressi compiuti nello sviluppo della nuova visione e del nuovo modello di business per IDB Invest, come riassunto per il Consiglio dei Governatori nel documento CII/CA-214, intitolato "Proposta di una nuova visione e di un nuovo modello di business per IDB Invest: riepilogo e raccomandazioni per i Governatori", sulla base di una proposta dettagliata al Consiglio di Amministrazione contenuta nel documento CII/GN-504-7, intitolato "Proposta di una nuova visione e di un nuovo modello di business per IDB Invest. Versione rivista" ("Nuova visione e nuovo modello di business per IDB Invest"). Il Consiglio dei Governatori ha inoltre incaricato il Consiglio di Amministrazione di IDB Invest di "incaricare la dirigenza di IDB Invest di sviluppare una proposta di capitalizzazione e un piano di attuazione per la nuova visione e il nuovo modello di business per IDB Invest (collettivamente, la "Proposta per IDB Invest"). La proposta per IDB Invest prenderà in considerazione le implicazioni finanziarie, di risorse, operative e istituzionali per la nuova visione e il nuovo modello di business di IDB Invest, tra cui (a) una continua ambizione sulle priorità strategiche, come l'agenda sociale e la creazione di occupazione formale, le questioni trasversali e l'impatto dei progetti di IDB Invest in tutti i Paesi membri regionali in via di sviluppo, (b) scenari finanziari alternativi, (c) il rafforzamento della governance e delle sinergie con il Gruppo IDBe (d) la revisione indipendente dei quadri di adeguatezza patrimoniale delle banche multilaterali di sviluppo commissionata nel 2021 dai Paesi del G20, se pertinente. La Proposta per IDB Invest comprenderà anche misure per l'attuazione delle raccomandazioni che possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in base alla valutazione di IDB Invest presentata dall'Ufficio di Valutazione e Supervisione di IDB nel 2023";

La Risoluzione di Panama prevedeva inoltre che la proposta di cui sopra fosse consegnata al Consiglio di Amministrazione di IDB Invest per essere esaminata entro il 30 settembre 2023 e che il Consiglio di Amministrazione di IDB Invest potesse decidere di sottoporre la proposta al Comitato del Consiglio dei Governatori di IDB Invest, per consentire al Consiglio dei Governatori di IDB Invest di decidere entro e non oltre l'Assemblea annuale del 2024;

Il 21 febbraio 2024, il documento CII/CA-221 intitolato "Nuova visione e nuovo modello di business per IDB Invest: Proposta di capitalizzazione e piano di attuazione.

- 2 -

Riepilogo, raccomandazioni per i Governatori e proposta di Risoluzione" (la "Proposta") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IDB Invest per essere ulteriormente esaminata dal Comitato del Consiglio dei Governatori di IDB Invest;

La Risoluzione di Panama prevedeva inoltre che il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza di IDB Invest lavorassero congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza di IDB per sviluppare una proposta per una nuova strategia istituzionale di IDB Group.

Il Documento CA-631 e CII/CA-219, intitolato "Strategia istituzionale del Gruppo IDB: Trasformazione per scala e impatto", è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di IDB e IDB Invest per un ulteriore esame da parte dei Comitati dei Consigli dei Governatori di IDB e IDB Invest.

DI CONSEGUENZA,

Il Consiglio dei Governatori di IDB Invest, in conformità all'Accordo che istituisce la Inter-American Investment Corporation (l'"Accordo"),

DELIBERA:

1. Che IDB Invest attuerà la Nuova visione e il Nuovo modello di business per IDB Invest per realizzare i propri scopi di sviluppo e le proprie funzioni ai sensi dell'Accordo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione guiderà la dirigenza e monitorerà l'attuazione della nuova visione e del nuovo modello di business per IDB Invest tramite l'elaborazione di piani aziendali pluriennali che saranno coerenti con (a) il quadro strategico e di monitoraggio e i piani di attuazione descritti nei Capitoli 4 e 5 (inclusa la Corporate Scorecard nella Figura 14) della Proposta (collettivamente, i "parametri di attuazione e monitoraggio") e (b) la strategia istituzionale in vigore del Gruppo IDB. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a modificare i parametri di attuazione e monitoraggio come ritiene opportuno.
2. Che IDB Invest si impegni a mantenere un rating di credito a lungo termine in valuta estera di livello minimo AA+ (o equivalente) come da suo attuale livello di rating presso almeno due delle principali agenzie di rating.
3. Di approvare la proposta di capitalizzazione descritta nella presente Risoluzione e incaricare il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza di intraprendere tutte le azioni necessarie per completare tale capitalizzazione come specificato nel presente documento.
4. Di aumentare lo stock di capitale di IDB Invest di 3,5 miliardi di dollari USA suddivisi in 166.666 azioni, con un valore nominale di 10.000 dollari statunitensi e un prezzo base di 21.000 dollari statunitensi (le "nuove azioni"), per gli scopi indicati nella presente Risoluzione.
5. Che le nuove azioni saranno assegnate per la sottoscrizione ed emesse ai Paesi membri di IDB Invest in conformità con, e soggette a, i termini e le condizioni stabiliti nell'Allegato A della presente Risoluzione. Come definito nell'Accordo, nessun membro sarà obbligato a partecipare ad alcuna parte dell'aumento di capitale. In qualsiasi momento, qualora un membro desideri rilasciare le nuove azioni sottoscritte ai sensi dell'Allegato A, è invitato a informare tempestivamente IDB Invest per agevolare la riassegnazione.

- 3 -

6. Che le nuove azioni non sottoscritte o pagate in conformità ai termini della presente Risoluzione e le nuove azioni per le quali si rinuncia alla sottoscrizione saranno prontamente riassegnate tra i Paesi membri di IDB Invest ai sensi dell'Allegato A del presente documento e di altri termini e condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di assicurare la tempestiva e completa capitalizzazione di IDB Invest in conformità alla presente Risoluzione.

7. Di sostenere l'attuazione della nuova visione e del nuovo modello di business di IDB Invest rafforzando la governance dell'istituzione tramite una maggiore simmetria e sinergie tra i Consigli di Amministrazione di IDB e IDB Invest. A tal fine, dopo l'approvazione della presente Risoluzione, la proposta di risoluzione allegata come Allegato B, che prevede modifiche all'Accordo e al Regolamento per l'elezione dei Direttori Esecutivi allo scopo di attuare alcune modifiche all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione (la "Risoluzione di modifica"), sarà sottoposta all'esame del Consiglio dei Governatori con procedura di votazione senza convocazione di una riunione. Il periodo di votazione per la Risoluzione di modifica rimarrà aperto fino al 1° settembre 2024 e potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riferire al Consiglio dei Governatori sullo stato della Risoluzione di modifica entro e non oltre l'Assemblea annuale del 2025.

8. Il Consiglio di Amministrazione incaricherà la dirigenza di elaborare e presentare al Consiglio stesso una proposta sulla portata delle responsabilità e sul funzionamento dei Comitati del Consiglio di Amministrazione, in linea con l'attuazione della nuova visione e del nuovo modello di business di IDB Invest e in considerazione di un'istituzione più ampia in futuro. La proposta deve essere conforme alle migliori pratiche di governance, facilitare il processo decisionale sulla base di un ampio consenso tra i Paesi membri ogni volta che sarà possibile e seguire il principio di assegnazione del potere decisionale in base al potere di voto dei Paesi membri. La dirigenza dovrà presentare la proposta di cui al presente paragrafo al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 30 settembre 2024. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di sottoporre le raccomandazioni all'esame del Consiglio dei Governatori.

9. Che, a partire dal 2024 e fino al termine del periodo di capitalizzazione nel 2031 (ed eventuali proroghe), il Consiglio di Amministrazione riferisca al Consiglio dei Governatori in merito alla conclusione del secondo aumento generale di capitale e ai progressi nell'attuazione della nuova visione e del nuovo modello di business di IDB Invest.

(Adottato il 10 marzo 2024)

- 4 -

Allegato A

Termini e Condizioni Applicabili alle Nuove Azioni

1. Assegnazione e Sottoscrizione di Nuove Azioni

A. 166.666 nuove azioni sono state assegnate per la sottoscrizione ai sensi del presente Allegato A. Ogni Paese membro avrà tempo fino al 10 marzo 2026 per sottoscrivere un numero di nuove azioni pari a quello risultante dalla moltiplicazione di 166.666 per la percentuale di capitale sottoscritta da tale membro. Il Consiglio di Amministrazione ha l'autorizzazione di prolungare il periodo di sottoscrizione.

Stato membro	Capitale sottoscritto	Stato membro	Capitale sottoscritto
Argentina	12,48%	Austria	0,49%
Bahamas	0,20%	Belgio	0,16%
Barbados	0,14%	Canada	3,00%
Belize	0,08%	Cina	4,77%
Bolivia	0,92%	Danimarca	0,59%
Brasile	12,48%	Finlandia	0,56%
Cile	3,25%	Francia	1,90%
Colombia	3,30%	Germania	1,11%
Costa Rica	0,45%	Israele	0,24%
Repubblica Dominicana	0,67%	Italia	2,81%
Ecuador	0,62%	Giappone	3,67%
El Salvador	0,45%	Corea	4,23%
Guatemala	0,59%	Paesi Bassi	0,59%
Guyana	0,17%	Norvegia	0,56%
Haiti	0,45%	Portogallo	0,21%
Honduras	0,45%	Spagna	4,01%
Giamaica	0,38%	Svezia	0,56%
Messico	7,34%	Svizzera	1,27%
Nicaragua	0,45%	Stati Uniti	15,05%
Panama	0,60%	Croazia	0,01%
Paraguay	0,51%	Slovenia	0,01%
Perù	3,31%	Regno Unito	0,22%
Suriname	0,07%		
Trinidad e Tobago	0,44%		
Uruguay	1,22%		
Venezuela	2,98%		

* Questa tabella è fornita solamente per scopo di riferimento. Riflette il capitale sottoscritto previsto per ciascun Paese membro prima del GCI-III, ipotizzando che (i) tutti i trasferimenti relativi al GCI-II siano completati entro la riunione annuale del 2024 e (ii) tutte le azioni relative al GCI-II siano sottoscritte come assegnate.

- b. Nel corrispondente strumento di sottoscrizione, ogni Paese membro dovrà dichiarare a IDB Invest di aver intrapreso tutte le azioni necessarie per autorizzare la propria

- 5 -

sottoscrizione. Gli strumenti di sottoscrizione possono dipendere da stanziamenti di bilancio o altre condizioni.

2. Pagamento delle nuove azioni

- a. Ogni nuova azione avrà un valore nominale di 10.000 dollari statunitensi e un prezzo base di 21.000 dollari statunitensi.
- b. I Paesi membri dovranno pagare le nuove azioni da loro sottoscritte al prezzo base in dollari statunitensi e in sette rate consecutive e uguali, secondo un piano di pagamento che sarà definito e comunicato dalla dirigenza a ciascun Paese membro sottoscrittore. Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato da ciascun Paese membro il 30 novembre 2025 (la "prima scadenza") o trenta (30) giorni di calendario dopo la presentazione dello strumento di sottoscrizione da parte del rispettivo Paese membro (la "seconda scadenza") (se successiva). Le rate rimanenti scadranno il 30 novembre di ogni anno, dal 2026 al 2031. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a prorogare i termini di pagamento.
- c. I Paesi membri potranno pagare le nuove azioni sottoscritte in contanti o in cambiali emesse dai rispettivi governi. Nel caso di cambiali, queste saranno disponibili per l'incasso in dollari statunitensi da parte di IDB Invest in sette rate annuali consecutive e di uguale importo entro e non oltre le corrispondenti scadenze di pagamento.

3. Emissione di Nuove azioni e potere di voto

- a. Le nuove azioni pagate in base alla presente Risoluzione saranno emesse e il corrispondente potere di voto sarà riconosciuto al termine di ciascun periodo di rateizzazione corrispondente al piano di pagamento, indipendentemente dal fatto che le nuove azioni siano pagate in anticipo.
- b. Le nuove azioni pagate in via posticipata saranno emesse al termine del periodo di rateizzazione in cui è stato ricevuto il pagamento.
- c. In deroga a quanto sopra, le nuove azioni corrispondenti alla prima tranche saranno emesse, e il loro corrispondente potere di voto sarà riconosciuto, alle seguenti date:
 - (i) Il giorno successivo alla prima data di scadenza se le nuove azioni sono state pagate entro la prima data di scadenza;
 - (ii) Il giorno successivo alla ricezione del pagamento, se le nuove azioni sono state pagate dopo la prima scadenza e prima o dopo la seconda scadenza; oppure
 - (iii) Alla fine del successivo periodo di rateizzazione in cui viene ricevuto il pagamento, se le nuove azioni non vengono pagate entro la data che cade 30 giorni dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

4. Riassegnazione delle nuove azioni

- a. Entro e non oltre il 31 ottobre 2025, e fatte salvo le disposizioni che seguono, il Consiglio di Amministrazione determinerà i termini e le condizioni di base per riassegnare

- 6 -

- (i) le nuove azioni non sottoscritte entro il periodo di sottoscrizione di cui al presente Allegato A (ed eventuali proroghe dello stesso), (ii) le nuove azioni rinunciate durante il periodo di capitalizzazione che va dal 2025 al termine ultimo di pagamento del 2031 (ed eventuali proroghe) (il "periodo di capitalizzazione"), e (iii) le nuove azioni che rimangono non pagate alla fine del periodo di capitalizzazione.
- b. Durante l'effettuazione di eventuali riassegnazioni, il Consiglio di Amministrazione:
- (i) dovrà garantire che nessuna modifica nell'assegnazione di nuove azioni faccia scendere, al termine del periodo di capitalizzazione, il potere di voto complessivo dei Paesi membri regionali in via di sviluppo al di sotto del 54%;
 - (ii) è autorizzato a consentire a Perù, Colombia e Cile di ridistribuire tra loro le rispettive quote azionarie in modo da mantenere la relativa parità di potere di voto in IDB Invest; e
 - (iii) dovrà anche garantire che le nuove azioni siano riassegnate solo a Paesi membri che sono in regola con i propri obblighi nei confronti di IDB Invest
- c. Inoltre, nell'effettuare la prima tornata di riassegnazioni di nuove azioni eventualmente disponibili al termine del periodo di sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione darà la preferenza ai membri interessati ammessi in IDB Invest dopo il 30 marzo 2015.
- d. Il Consiglio di Amministrazione ridistribuirà le nuove azioni rimanenti in base al capitale sottoscritto da un membro interessato rispetto al capitale sottoscritto da tutti gli altri membri interessati. Fatte salve le regole stabilite nei precedenti paragrafi 4(b) e 4(c), il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire altri criteri di riassegnazione delle azioni che riterrà appropriati.

- 7 -

Allegato B

Modifiche proposte
all'Accordo istitutivo della Inter-American Investment Corporation e alle
normative relative all'elezione dei Direttori Esecutivi
dell'Inter-American Investment Corporation

DOCUMENTI DI INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION

PROPOSTA DI RISOLUZIONE CII/AG- I

Modifiche proposte all'Accordo istitutivo della Inter-American Investment Corporation e
alle normative relative all'elezione dei Direttori Esecutivi dell'Inter-American Investment
Corporation

PREMESSO CHE,

In occasione dell'Assemblea annuale del 2024, il Consiglio dei Governatori dell' Inter-American Investment Corporation ("IDB Invest") ha adottato la Risoluzione CII/AG-_/24 (la "Risoluzione del GCI-III") in base alla quale ha dato mandato di attuare la nuova visione e il nuovo modello di business per IDB Invest e ha autorizzato un aumento dello stock di capitale di IDB Invest di 3,5 miliardi di dollari;

La Risoluzione del GCI-III prevedeva inoltre che una risoluzione per l'attuazione di alcune modifiche all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione venisse sottoposta all'esame del Consiglio dei Governatori con la procedura di votazione senza convocazione di una riunione. L'implementazione di tali modifiche richiede modifiche all'Accordo istitutivo della Inter-American Investment Corporation (l'"Accordo") e al Regolamento per l'elezione dei Direttori Esecutivi della Inter-American Investment Corporation (Documento CII/AB-8-2, il "Regolamento elettorale");

L'Articolo VIII, Sezione 1 (a) dell'Accordo prevede la modifica dell'Accordo con una maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori;

La Sezione 15 della Parte IV del Regolamento elettorale prevede la modifica del Regolamento stesso con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori per i membri regionali in via di sviluppo, e i due terzi dei Governatori per i membri di cui all'articolo IV, Sezione 4 (c) (iii) dell'Accordo.

X
I
X

DI CONSEGUENZA,

Il Consiglio dei Governatori di IDB Invest, in conformità all'Accordo,

DELIBERA:

1. Di modificare la sezione 4(c) dell'articolo IV dell'Accordo come segue:

"c) Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto come segue:

- i) un Direttore Esecutivo nominato dal Paese membro che detiene il maggior numero di azioni della Società;
- ii) nove Direttori Esecutivi eletti dai Governatori per i Paesi membri regionali in via di sviluppo;
- iii) quattro Direttori Esecutivi eletti dai Governatori per i restanti Paesi membri.

La procedura per l'elezione dei Direttori Esecutivi sarà stabilita nel Regolamento che sarà adottato dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei membri.

Ciascun Direttore Esecutivo potrà designare un Direttore supplente che avrà pieni poteri di agire in sua vece quando non è presente."

2. Di modificare la Sezione 1 della Parte I del Regolamento elettorale come segue:

"I Governatori dei Paesi di cui all'Articolo IV, Sezione 4(c) dell'Accordo istitutivo della Società, fatta eccezione per il Governatore del Paese di cui all'Articolo IV, Sezione 4(c)(i), avranno diritto al voto ed eleggeranno non più di tredici Direttori Esecutivi."

3. Di modificare il primo paragrafo della Sezione 2 della Parte I del Regolamento elettorale come segue:

"I Governatori dei Paesi membri regionali in via di sviluppo eleggeranno, in conformità alle seguenti disposizioni, nove Direttori Esecutivi."

4. Di eliminare la Sezione 2(e) della Parte I del Regolamento elettorale e rinumerare la Sezione 2(f) della Parte I del Regolamento elettorale come nuova Sezione 2(e).

5. Di modificare la Sezione 3 della Parte I del Regolamento elettorale come segue:

"I Governatori per i membri di cui all'Articolo IV, Sezione 4(c)(iii) dell'Accordo istitutivo della Società eleggeranno quattro Direttori Esecutivi." Le elezioni si svolgeranno in conformità alle seguenti disposizioni:

A. La presente sezione si applica esclusivamente ai membri di cui all'articolo IV,

- 9 -

Sezione 4(c)(iii) dell'Accordo e, ai fini del presente documento, il potere di voto totale di tali Paesi sarà considerato pari al 100 per cento.

- B. Ogni Governatore avente diritto di voto ai sensi della presente Sezione esprimerà a favore di un'unica persona tutti i voti a cui il Paese membro che rappresenta ha diritto ai sensi dell'Articolo IV, Sezione 3(a) dell'Accordo che istituisce la Società.
 - C. I quattro candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno nominati Direttori Esecutivi, fermo restando che non potrà essere considerato eletto chi non abbia ricevuto i voti di tre o più Governatori.
 - D. Saranno effettuate tutte le votazioni necessarie per ottenere l'elezione di quattro candidati.
 - (e) Al termine dello scrutinio, ogni Governatore che non abbia votato per uno dei candidati eletti potrà assegnare i propri voti a uno di essi. Ai sensi dell'Articolo IV, Sezione 3(a) dell'Accordo istitutivo della Società, il numero di voti spettanti a ciascun Governatore che abbia votato o assegnato i propri voti a un candidato eletto ai sensi del presente Regolamento sarà considerato, ai fini dell'Articolo IV, Sezione 4(f) dell'Accordo, come conteggiato per l'elezione di tale candidato.”
6. Di modificare la Sezione 8 della Parte II del Regolamento elettorale come segue:
- “(a) L'elezione dovrà articolarsi in quattro fasi distinte. I due Direttori Esecutivi di cui al precedente paragrafo 2(c)(i) saranno eletti nella prima fase. Gli altri quattro Direttori Esecutivi di cui alla Sezione 2(c) saranno eletti nella seconda fase; i tre Direttori Esecutivi di cui alla Sezione 2(d) saranno eletti nella terza fase; infine, i quattro Direttori Esecutivi di cui alla Sezione 3 saranno eletti nella quarta fase.
 - (b) Ogni Governatore potrà partecipare a una sola fase di votazione.
 - (c) All'inizio di ciascuna fase della votazione, il Segretario del Consiglio dei Governatori annuncerà i nomi dei candidati ufficiali e dei Paesi aventi diritto al voto.”

- 10 -

7. Di modificare la Sezione 16 della Parte V del Regolamento elettorale come segue:

“Sezione 16. Elezione dei Direttori Esecutivi a seguito della Modifica all'Accordo istitutivo della Inter-American Investment Corporation proposto durante la riunione annuale del 2024

Qualora la modifica all'Accordo proposta durante l'Assemblea annuale del 2024 per aumentare il numero di Direttori Esecutivi eletti dai Governatori dei Paesi membri di cui alla Sezione 4(c)(iii) dell'Articolo IV dell'Accordo diventi effettivo, si riterrà che nel Consiglio di Amministrazione sia presente un posto vacante. Si procederà quindi a un'elezione speciale per consentire ai Governatori di cui alla suddetta Sezione 4(c)(iii) di assegnare questo e gli altri posti vacanti potenzialmente creati dall'aumento del numero di Direttori Esecutivi, in conformità alla Parte III del presente Regolamento.”

8. Che la modifica dell'Accordo descritta al paragrafo 1 della presente Risoluzione entrerà in vigore immediatamente alla data della comunicazione ufficiale inviata a tutti i membri e che certifica l'adozione della Risoluzione, come indicato all'articolo VIII, sezione 1(c) dell'Accordo.

9. Che la modifica del Regolamento elettorale descritta nei paragrafi da 2 a 7 della presente Risoluzione decorrerà a partire dalla stessa data in cui entrerà in vigore la modifica dell'Accordo ai sensi del paragrafo 8 di cui sopra.

(Adottato il ____ _____)

ALLEGATO 8
(articolo 7, comma 1)

RESOLUTION NO.265

**INCREASE IN AUTHORISED CAPITAL STOCK
AND SUBSCRIPTIONS THERETO**

THE BOARD OF GOVERNORS:

Reaffirming the commitment of shareholders to support Ukraine in response to the military invasion by the Russian Federation;

Recalling Resolution No. 258 ‘*EBRD’s Support for Resilience and Reconstruction in Ukraine: The Way Forward*’ calling on the Board of Directors to submit a concrete proposal on the scope of the Bank’s support for Ukraine and a potential paid-in capital increase;

Having carefully considered the Report of the Board of Directors ‘*Proposal for a Paid-in Capital Increase*’ (the ‘Report’);

Endorsing the scope envisaged for the Bank as part of the international effort to support Ukraine, maintaining and applying the Bank’s unique mandate and business model;

Stressing the importance of the Bank’s role in continuing to support all of its countries of operations in addressing the most pressing transition challenges, aligned with the Bank’s strategic direction;

Being in agreement that a paid-in increase to the Bank’s authorised capital stock is required to enable it to play its role in Ukraine while continuing to fully support all of its countries of operations;

Welcoming and endorsing the Bank’s specific ambitions for its work in Ukraine, as well as the short- and long-term commitments for the Bank’s continuing evolution, as elaborated in the Report; and

Noting the Bank’s commitment to the efficient use of its capital resources and the continuing implementation of the G20 Capital Adequacy Framework review recommendations, as elaborated in the Report.

HEREBY RESOLVES THAT:

1. Increase in Authorised Capital Stock

The authorised capital stock of the Bank shall, effective on 31 December 2024 (the “Effective Date”), be increased by 400,000 paid-in shares, each share having a par value of EUR 10,000.

2. Subscriptions

(a) In accordance with Article 5.3 of the Agreement Establishing the Bank (the ‘Agreement’), each member as at the date this Resolution is adopted shall be entitled to subscribe, at par, to a proportion of the increase in stock equivalent to the proportion which its stock subscribed bears to the total subscribed capital stock held by the Bank immediately prior to the date of this Resolution rounded downwards to the nearest share. Each such subscription shall be on the terms and conditions set forth in this Resolution.

(b) On or before 30 June 2025, or such subsequent date not later than 31 December 2025 as the Board of Directors may determine on or before 30 June 2025, each member wishing to subscribe pursuant to this Resolution shall deposit with the Bank the following documents in a form acceptable to the Bank:

- (i) an instrument of subscription whereby the member subscribes to the number of paid-in shares specified in such instrument;
- (ii) a representation that the member has duly taken all legislative and other internal action necessary to enable it to make such subscription; and
- (iii) an undertaking that the member will furnish such information as the Bank may request concerning such action.

(c) Each instrument of subscription shall become effective and the subscription thereunder shall be deemed to have been made on the Effective Date, or on the date on which the Bank notifies the subscribing member that the documents deposited by such member pursuant to paragraph (b) above are satisfactory to the Bank, whichever is the later.

(d) The shares authorised by this Resolution which shall not have been subscribed to in accordance with this Resolution by the time that the deadline for subscription has expired shall be retained by the Bank and reserved for initial subscriptions by new members and for special increases in the subscriptions of individual members, as may be determined by the Board of Governors pursuant to Articles 5.2 and 5.4 of the Agreement.

(e) On [1 May 2033], any shares subscribed to pursuant to this Resolution that have not been paid for, notwithstanding the application of the payment terms below, shall automatically be surrendered to the Bank at no consideration, with the shareholding of the relevant member(s) reduced accordingly. Any such surrendered shares shall also be retained by the Bank and reserved for initial subscriptions by new members and for special increases in the subscriptions of individual members, as may be determined by the Board of Governors pursuant to Articles 5.2 and 5.4 of the Agreement.

3. Payment Terms

(a) Payment for the paid-in shares subscribed pursuant to this Resolution shall be made in five equal annual instalments. The first instalment shall be paid by each member on or before 30 April 2025, or the date 60 days after its instrument of subscription has become effective, whichever is the later. The remaining four instalments shall be paid not later than the respective anniversaries of 30 April 2025. A member may, after consultation with the Bank, make payments on terms more favourable to the Bank than those stipulated in the foregoing provisions of this paragraph. A member may satisfy all or part of its payment obligations in non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes, encashable by the Bank at par value upon demand on a schedule aligned with the foregoing instalment due dates.

(b) All payment obligations of a member in respect of subscription to shares in accordance with this Resolution shall be settled in Euro (EUR), in United States Dollars (USD) or in Japanese Yen (JPY), in the latter two cases on the basis of the average exchange rate of the relevant currency in terms of Euro for the period from 1 July 2023 to 30 September 2023, inclusive, quoted by the European Central Bank, specifically 1 EUR : 1.0844 USD and 1 EUR : 157.25 JPY. Members wishing to settle their payment obligations in United States Dollars or in Japanese Yen shall make an irrevocable election to such effect as part of their instrument of subscription, applicable to all payments.

(Adopted 15 December 2023)

**INFORMATION ON SUBSCRIPTIONS
TO THE GENERAL CAPITAL INCREASE OF THE EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

INTRODUCTION

1. On 15 December 2023, the EBRD Board of Governors adopted Resolution No. 265 (the Resolution), which provides for a general paid-in increase in the Bank's authorised capital stock of EUR 4 billion, and for subscriptions to such increase by the Bank's members. A copy of the Resolution is set out in Annex A.
2. The purpose of this document is to inform the Bank's members of the steps to be taken in subscribing to the newly authorised shares as provided for in the Resolution.

NOTICE OF INTENTION TO SUBSCRIBE

3. Members wishing to subscribe to the newly authorised paid-in shares should, at their earliest convenience, advise the Secretary General of the Bank of their intention (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com) and of the expected timing of such subscription. It is equally important for the Bank to know, as soon as possible, if a member will not subscribe to any shares. Getting this information at an early stage will help the Bank manage the process in the most efficient manner.

SHARES AVAILABLE FOR SUBSCRIPTION

4. Each member of the Bank is entitled to subscribe to a number of additional shares in proportion to its existing holding. This is calculated by rounding downwards, to the nearest share, from 13.44051246 percent¹ of the shares held by such member immediately prior to the time at which the Resolution was adopted by the Board of Governors. The maximum number of shares to which each member is entitled to subscribe is set out in Annex B.
5. A member may subscribe to all or, at its option, only part of its maximum share entitlement. Any subscription must be to a whole number of shares. A member initially subscribing to less than its maximum share entitlement may subsequently increase its subscription up to its maximum share entitlement, by depositing additional subscription documents in respect of such increase. No member is under any obligation to subscribe to any of the paid-in shares to which it is entitled.

DEADLINE FOR SUBSCRIPTIONS

6. Subscriptions to paid-in shares may be made at any time up to 30 June 2025. Members are urged to make such subscriptions as soon as possible.

¹ Calculated as total new shares (400,000) divided by total subscribed shares (2,976,077) on the date of the adoption of Resolution No.265.

7. The Resolution has empowered the Board of Directors to extend the deadline for subscriptions until 31 December 2025. The Board of Directors might consider such extension, for example, where it is believed that additional time would allow for a significantly higher number of paid-in shares to be subscribed to.

8. The Bank will notify all members as to the final level of subscriptions once the deadline (as may be extended) has passed and will keep the Board updated on progress.

SUBSCRIPTION DOCUMENTS

9. Each member subscribing to paid-in shares must furnish the Bank with:

- a. an instrument of subscription whereby the member subscribes to the number of paid-in shares specified in such instrument;
- b. a representation that the member has duly taken all legislative and other internal action necessary to enable it to make such subscription; and
- c. an undertaking that the member will furnish such information as the Bank may request concerning such action.

10. This can be furnished all in one document, as provided for in the form of Instrument of Subscription attached as Annex C. It is not essential that the representation and undertaking be included in the same document as the subscription. A subscription will not, however, be considered complete for the purposes of the Resolution unless and until the instrument of subscription, the representation and the undertaking, all in an acceptable form, have been received by the Bank.

11. In addition, the Bank will need to be satisfied that the said instrument has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the member and constitutes a valid and legally binding obligation of the member, enforceable in accordance with its terms. A form of Certificate of Due Authorisation and Execution in this respect is attached as Annex D.

12. Upon receipt of the subscription document(s) and certificate from a member, the Bank will determine whether or not they are satisfactory to the Bank and will notify the member accordingly.

EFFECTIVENESS OF CAPITAL INCREASE

13. The increase in the Bank's authorised capital stock will become effective on 31 December 2024 (the Effective Date). The Bank will notify all members as to the level of subscriptions as at the Effective Date.

EFFECTIVENESS OF SUBSCRIPTIONS

14. Each instrument of subscription will become effective on the Effective Date or on the date on which the Bank notifies the subscribing member that the documents deposited by such member are satisfactory to the Bank, whichever is the later. From the date its instrument of subscription becomes effective, the shareholding of the subscribing member will increase by the number of shares specified in the instrument. This increase will be recorded in the books of the Bank as of that date and the Bank will not provide share certificates. Each member's voting rights will be adjusted accordingly on the same date, with one additional vote per paid-in share subscribed in the capital increase.²

PROCEDURES FOR SUBSCRIPTION PAYMENT

15. Payment for subscribed shares is to be made in five equal instalments. The first instalment shall be paid by each member by 30 April 2025 or within 60 days after its instrument of subscription has become effective, whichever is the later. The remaining four instalments shall be paid by 30 April 2026, 30 April 2027, 30 April 2028 and 30 April 2029, respectively. However, a member may, after consultation with the Bank, make payments on terms more favourable to the Bank than those indicated above.

16. If a member wishes to do so, all or part of their payment obligations may, after consultation with the Bank, be satisfied using non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes, encashable by the Bank at par value upon demand on a schedule aligned with the foregoing instalment due dates.

AMOUNT OF SUBSCRIPTION PAYMENT

17. The subscription price per share is EUR 10,000.

18. Payment for subscribed shares may be made, at the option of the subscribing member, either in Euro (EUR), in United States Dollars (USD) or in Japanese Yen (JPY), into the following bank accounts:

Euro payments

CCY	CORRESPONDENT BANK	SWIFT CODE
EUR	Deutsche Bank, Frankfurt A/C 100 9254459 00 IBAN: DE51500700100925445900	DEUTDEFFXXX

United States Dollar payments

CCY	CORRESPONDENT BANK	SWIFT CODE
USD	Citibank, New York A/C 36125585	CITIUS33XXX

² Article 29.1 of the Agreement Establishing the EBRD.

Japanese Yen payments

CCY	CORRESPONDENT BANK	SWIFT CODE
JPY	Citibank Tokyo A/C 0158028417	CITIJPJXXX

19. Members wishing to settle their payment obligations in United States Dollars or in Japanese Yen shall make an irrevocable election to such effect as part of their instrument of subscription, applicable to all payments. In such cases, the following exchange rates will apply: 1 EUR : 1.0844 USD and 1 EUR : 157.25 JPY.

20. Where they have not indicated already, members are requested to advise the Bank at an early date, by 1 March 2024 if at all possible, whether they intend to make payment in Euro, United States Dollars or in Japanese Yen. This would be for the advance information of the Bank and enable the Bank to make appropriate arrangements for hedging anticipated payments into EUR – the currency in which the Bank’s capital stock is denominated.

ADDITIONAL INFORMATION AND DEPOSIT OF DOCUMENTS

21. A member’s notice of intention to subscribe and/or intention to pay in United States Dollars or in Japanese Yen can be provided by email addressed to the Office of the Secretary General (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com).

22. Subscription documents should be submitted as signed originals, to be received by the Bank not later than 30 June 2025 (or such subsequent date not later than 31 December 2025 as may be determined by the Board of Directors). A notice informing the Bank that such subscription documents have been submitted, will be appreciated by the Bank and can be made by email to the Office of the Secretary General (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com).

23. Subscription documents should be submitted to the Bank’s headquarters at the following address:

EBRD
5 Bank Street
London, E14 4BG
United Kingdom

For the attention of: Edward Bannerman, Director, Shareholder Relations, Office of the Secretary General

Requests for additional information can also be made by email addressed to Bannerme@ebrd.com

ANNEX A

RESOLUTION NO. 265**INCREASE IN AUTHORISED CAPITAL STOCK AND SUBSCRIPTIONS THERETO**

THE BOARD OF GOVERNORS:

Reaffirming the commitment of shareholders to support Ukraine in response to the military invasion by the Russian Federation;

Recalling Resolution No. 258 ‘*EBRD’s Support for Resilience and Reconstruction in Ukraine: The Way Forward*’ calling on the Board of Directors to submit a concrete proposal on the scope of the Bank’s support for Ukraine and a potential paid-in capital increase;

Having carefully considered the Report of the Board of Directors ‘*Proposal for a Paid-in Capital Increase*’ (the ‘Report’);

Endorsing the scope envisaged for the Bank in collaboration with other partners of Ukraine and as part of a well-coordinated international effort to support Ukraine, maintaining and applying the Bank’s unique mandate and business model;

Stressing the importance of the Bank’s role in continuing to support all of its countries of operations in addressing the most pressing transition challenges, aligned with the Bank’s strategic direction;

Being in agreement that a paid-in increase to the Bank’s authorised capital stock is required to enable it to play its role in Ukraine while continuing to fully support all of its countries of operations;

Welcoming and endorsing the Bank’s specific ambitions for its work in Ukraine, as well as the short- and long-term commitments for the Bank’s continuing evolution, as elaborated in the Report; and

Noting the Bank’s commitment to the efficient use of its capital resources and the continuing implementation of the G20 Capital Adequacy Framework review recommendations, as elaborated in the Report.

HEREBY RESOLVES THAT:

1. Increase in Authorised Capital Stock

The authorised capital stock of the Bank shall, effective on 31 December 2024 (the “Effective Date”), be increased by 400,000 paid-in shares, each share having a par value of EUR 10,000.

2. Subscriptions

(a) In accordance with Article 5.3 of the Agreement Establishing the Bank (the ‘Agreement’), each member as at the date this Resolution is adopted shall be entitled to subscribe, at par, to a proportion of the increase in stock equivalent to the proportion which

its stock subscribed bears to the total subscribed capital stock held by the Bank immediately prior to the date this Resolution is adopted rounded downwards to the nearest share. Each such subscription shall be on the terms and conditions set forth in this Resolution.

(b) On or before 30 June 2025, or such subsequent date not later than 31 December 2025 as the Board of Directors may determine on or before 30 June 2025, each member wishing to subscribe pursuant to this Resolution shall deposit with the Bank the following documents in a form acceptable to the Bank:

(i) an instrument of subscription whereby the member subscribes to the number of paid-in shares specified in such instrument;

(ii) a representation that the member has duly taken all legislative and other internal action necessary to enable it to make such subscription; and

(iii) an undertaking that the member will furnish such information as the Bank may request concerning such action.

(c) Each instrument of subscription shall become effective and the subscription thereunder shall be deemed to have been made on the Effective Date, or on the date on which the Bank notifies the subscribing member that the documents deposited by such member pursuant to paragraph (b) above are satisfactory to the Bank, whichever is the later.

(d) The shares authorised by this Resolution which shall not have been subscribed to in accordance with this Resolution by the time that the deadline for subscription has expired shall be retained by the Bank and reserved for initial subscriptions by new members and for special increases in the subscriptions of individual members, as may be determined by the Board of Governors pursuant to Articles 5.2 and 5.4 of the Agreement.

(e) On 1 May 2033, any shares subscribed to pursuant to this Resolution that have not been paid for, notwithstanding the application of the payment terms below, shall automatically be surrendered to the Bank at no consideration, with the shareholding of the relevant member(s) reduced accordingly. Any such surrendered shares shall also be retained by the Bank and reserved for initial subscriptions by new members and for special increases in the subscriptions of individual members, as may be determined by the Board of Governors pursuant to Articles 5.2 and 5.4 of the Agreement.

3. Payment Terms

(a) Payment for the paid-in shares subscribed pursuant to this Resolution shall be made in five equal annual instalments. The first instalment shall be paid by each member by the later of (i) 30 April 2025; or (ii) 60 days after its instrument of subscription has become effective. The remaining four instalments shall be paid by 30 April 2026; 30 April 2027; 30 April 2028 and 30 April 2029, respectively. A member may, after consultation with the Bank, make payments on terms more favourable to the Bank than those stipulated in the foregoing provisions of this paragraph. A member may satisfy all or part of its payment obligations in non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes, encashable by the Bank at par value upon demand on a schedule aligned with the foregoing instalment due dates.

(b) All payment obligations of a member in respect of subscription to shares in accordance with this Resolution shall be settled in Euro (EUR), in United States Dollars (USD) or in Japanese Yen (JPY), in the latter two cases on the basis of the average exchange rate of the

relevant currency in terms of Euro for the period from 1 July 2023 to 30 September 2023, inclusive, quoted by the European Central Bank, specifically 1 EUR : 1.0844 USD and 1 EUR : 157.25 JPY. Members wishing to settle their payment obligations in United States Dollars or in Japanese Yen shall make an irrevocable election to such effect as part of their instrument of subscription, applicable to all payments.

(Adopted 15 December 2023)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX B

SHARE ENTITLEMENT OF MEMBERS

Members	Current total shareholding	Total new shares*	Total new paid-in capital	Value of single instalment
	Number	Number	EUR	EUR
Albania	3,001	403	4,030,000	806,000
Algeria	203	27	270,000	54,000
Armenia	1,499	201	2,010,000	402,000
Australia	30,014	4,034	40,340,000	8,068,000
Austria	68,432	9,197	91,970,000	18,394,000
Azerbaijan	3,001	403	4,030,000	806,000
Belarus	6,002	806	8,060,000	1,612,000
Belgium	68,432	9,197	91,970,000	18,394,000
Bosnia and Herzegovina	5,071	681	6,810,000	1,362,000
Bulgaria	23,711	3,186	31,860,000	6,372,000
Canada	102,049	13,715	137,150,000	27,430,000
China	2,900	389	3,890,000	778,000
Croatia	10,942	1,470	14,700,000	2,940,000
Cyprus	3,001	403	4,030,000	806,000
Czech Republic	25,611	3,442	34,420,000	6,884,000
Denmark	36,017	4,840	48,400,000	9,680,000
Egypt	3,087	414	4,140,000	828,000
Estonia	3,001	403	4,030,000	806,000
European Investment Bank	90,044	12,102	121,020,000	24,204,000
European Union	90,044	12,102	121,020,000	24,204,000
Finland	37,518	5,042	50,420,000	10,084,000
France	255,651	34,360	343,600,000	68,720,000
Georgia	3,001	403	4,030,000	806,000
Germany	255,651	34,360	343,600,000	68,720,000
Greece	19,508	2,621	26,210,000	5,242,000
Hungary	23,711	3,186	31,860,000	6,372,000
Iceland	3,001	403	4,030,000	806,000
India	986	132	1,320,000	264,000
Republic of Iraq	203	27	270,000	54,000
Ireland	9,004	1,210	12,100,000	2,420,000
Israel	19,508	2,621	26,210,000	5,242,000
Italy	255,651	34,360	343,600,000	68,720,000
Japan	255,651	34,360	343,600,000	68,720,000
Jordan	986	132	1,320,000	264,000
Kazakhstan	6,902	927	9,270,000	1,854,000
Republic of Korea	30,014	4,034	40,340,000	8,068,000
Kosovo	580	77	770,000	154,000
Kyrgyz Republic	2,101	282	2,820,000	564,000
Latvia	3,001	403	4,030,000	806,000
Lebanon	986	132	1,320,000	264,000
Libya	986	132	1,320,000	264,000
Liechtenstein	599	80	800,000	160,000
Lithuania	3,001	403	4,030,000	806,000
Luxembourg	6,002	806	8,060,000	1,612,000
Malta	210	28	280,000	56,000
Mexico	4,501	604	6,040,000	1,208,000
Moldova	3,001	403	4,030,000	806,000
Mongolia	299	40	400,000	80,000
Montenegro	599	80	800,000	160,000
Morocco	2,464	331	3,310,000	662,000
Netherlands	74,435	10,004	100,040,000	20,008,000
New Zealand	1,050	141	1,410,000	282,000
North Macedonia	1,762	236	2,360,000	472,000
Norway	37,518	5,042	50,420,000	10,084,000
Poland	38,418	5,163	51,630,000	10,326,000
Portugal	12,605	1,694	16,940,000	3,388,000
Romania	14,407	1,936	19,360,000	3,872,000
Russian Federation	120,058	16,136	161,360,000	32,272,000
San Marino	203	27	270,000	54,000
Serbia	14,031	1,885	18,850,000	3,770,000
Slovak Republic	12,807	1,721	17,210,000	3,442,000
Slovenia	6,295	846	8,460,000	1,692,000
Spain	102,049	13,715	137,150,000	27,430,000
Sweden	68,432	9,197	91,970,000	18,394,000
Switzerland	68,432	9,197	91,970,000	18,394,000
Tajikistan	2,101	282	2,820,000	564,000
Tunisia	986	132	1,320,000	264,000
Türkiye	34,515	4,638	46,380,000	9,276,000
Turkmenistan	210	28	280,000	56,000
Ukraine	24,011	3,227	32,270,000	6,454,000
United Arab Emirates	203	27	270,000	54,000
United Kingdom	255,651	34,360	343,600,000	68,720,000
United States of America	300,148	40,341	403,410,000	80,682,000
Uzbekistan	4,412	592	5,920,000	1,184,000
Capital subscribed by members	2,976,077	399,961	3,999,610,000	799,922,000
Unallocated shares		39		

* Allocation of new shares to each member have been rounded downwards, up to, but not in excess of 13.44051246 per cent of shares owned by such member.
The percentage of shares owned represents the proportion that the increase in stock authorised by Governors bears to the total subscribed capital stock held by the Bank prior to such increase (400,000 : 2,976,077).

ANNEX C

(SUGGESTED FORM)

[To be typed on official letterhead of Member of EBRD]

**INSTRUMENT OF SUBSCRIPTION,
REPRESENTATION AND UNDERTAKING**

To: European Bank for Reconstruction and Development

In my capacity as [*Minister of Finance/other title*] of [*Full name of EBRD member country or institution*] (hereinafter referred to as “the Member”),

I the undersigned hereby confirm that:

- (a) the Member hereby subscribes to [*insert number*] (*insert number in words*) additional paid-in shares in the capital stock of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), on the terms and conditions laid down in Resolution No. 265 of the Board of Governors dated 15 December 2023 and entitled “Increase in Authorised Capital Stock and Subscriptions Thereto”;
- (b) the Member hereby represents that all legislative and other internal action necessary to enable it to make this subscription has been taken; and
- (c) the Member undertakes that such information will be furnished to the Bank concerning such action as the Bank may request.

The member will make all payments for such additional paid-in shares in [Euros / United States Dollars / Japanese Yen].

[*Full name and official title*][*Signature*][*Date*]

ANNEX D

(SUGGESTED FORM)

[To be typed on official letterhead of Member of EBRD]

CERTIFICATE

In my capacity as [*Minister of Justice/Secretary General*] of [*Full name of the EBRD member country or institution*] (hereinafter referred to as “the Member”), I hereby certify that:

- (a) I have inspected a signed copy of the Instrument of Subscription, Representation and Undertaking (the “Instrument”) dated [*date*].
- (b) According to [*Cite the relevant sections of the Constitution or enabling law*], [*Insert the name and title of the representative of the Member who executed the Instrument*] is empowered to execute the Instrument on behalf of the Member and such authority continues to be in full force and effect.
- (c) In accordance with the provisions of [*Cite the relevant sections of the Constitution or enabling law*], the execution, delivery and implementation of the Instrument [are]/[are not] subject to parliamentary ratification, details of which are as follows: [*Explain when and how parliamentary ratification took place or confirm that no such ratification is required*].
- (d) All acts, conditions and authorisations necessary to:
 - a. enable the Member lawfully to enter into, exercise its rights under, and perform the obligations set forth in, the Instrument and the related Resolution of the Board of Governors, being Resolution No. 265; and
 - b. ensure that the obligations set out in the Instrument and the related Resolution of the Board of Governors, being Resolution No. 265 are valid and legally binding on the Member and enforceable against the Member in accordance with the terms thereof,have been performed, fulfilled and delivered in strict compliance with the constitution and laws of the Member.
- (e) The Instrument has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Member and constitutes a valid and legally binding obligation of the Member, enforceable in accordance with its terms.

[*Full name and official title*]

[*Signature*]

[*Date*]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE N. 265

**AUMENTO DELLO STOCK DI CAPITALE
AUTORIZZATO E DELLE RELATIVE
SOTTOSCRIZIONI****IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI:**

Riaffermando l'impegno degli azionisti a sostenere l'Ucraina in risposta all'invasione militare da parte della Federazione Russa;

Ricordando la Risoluzione n. 258 *"Sostegno di BERS alla resilienza e alla ricostruzione in Ucraina: come procedere"* che invita il Consiglio di Amministrazione a presentare una proposta concreta riguardante la portata del sostegno offerto dalla Banca all'Ucraina e un potenziale aumento del capitale versato;

Dopo aver esaminato attentamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione *"Proposta di aumento del capitale versato"* (il "Report");

Approvando la portata prevista per la Banca come parte dello sforzo internazionale a sostegno dell'Ucraina, e mantenendo e applicando il mandato e il modello di business esclusivi della Banca;

Sottolineando l'importanza del ruolo della Banca nel continuare a sostenere tutti i Paesi in cui opera ad affrontare le sfide più urgenti della transizione, in linea con la direzione strategica della Banca stessa;

Concordando sulla necessità di un aumento versato dello stock di capitale autorizzato della Banca per consentirle di svolgere il suo ruolo in Ucraina continuando a sostenere pienamente tutti i Paesi in cui è operativa;

Accogliendo e approvando le ambizioni specifiche della Banca in relazione al suo lavoro in Ucraina, nonché gli impegni a breve e lungo termine presi riguardo alla continua evoluzione della Banca, come elaborato nel Report; e

Prendendo atto dell'impegno della Banca a utilizzare in modo efficiente le proprie risorse patrimoniali e a continuare ad attuare le raccomandazioni della G20 Capital Adequacy Framework review, come illustrato nel Report.

DELIBERA CHE:**1. Aumento dello stock di capitale autorizzato**

Lo stock di capitale autorizzato della Banca, in vigore dal 31 dicembre 2024 (la "Data di decorrenza"), sarà aumentato di 400.000 azioni a pagamento, ciascuna delle quali avrà un valore nominale di 10.000 euro.

2. Sottoscrizioni

(a) In conformità all'articolo 5.3 dell'Accordo istitutivo della Banca (l'“Accordo”), ogni membro alla data di adozione della presente Risoluzione avrà il diritto di sottoscrivere, alla pari, una quota dell'aumento di capitale equivalente alla proporzione che le azioni da lui sottoscritte rappresentano rispetto allo stock di capitale totale sottoscritto detenuto dalla Banca immediatamente prima della data della presente Risoluzione, arrotondata per difetto all'azione più vicina. Ognuna di queste sottoscrizioni dovrà avvenire ai sensi dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Risoluzione.

(b) I membri che desiderano sottoscrivere ai sensi della presente Risoluzione dovranno depositare presso la Banca i seguenti documenti in un formato accettabile per la Banca stessa entro il 30 giugno 2025, oppure entro una data successiva non oltre il 31 dicembre 2025, come dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno 2025:

- (i) uno strumento di sottoscrizione con cui il membro sottoscrive il numero di azioni a pagamento specificato in tale strumento;
- (ii) una dichiarazione con cui il membro afferma di avere debitamente adottato tutte le misure legislative e tutte le altre azioni interne necessarie per consentirgli di effettuare tale sottoscrizione; e
- (iii) l'impegno del membro a fornire le informazioni richieste dalla Banca in merito a tale azione.

(c) Ogni strumento di sottoscrizione entrerà in vigore e la relativa sottoscrizione sarà considerata effettuata alla Data di decorrenza, oppure alla data in cui la Banca comunicherà al membro sottoscrittore che i documenti da lui depositati ai sensi del precedente paragrafo (b) sono soddisfacenti per la Banca, a seconda di quale data sia posteriore.

(d) Le azioni autorizzate dalla presente Risoluzione che non saranno state sottoscritte in conformità alla Risoluzione stessa entro la scadenza del termine di sottoscrizione saranno conservate dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali dei nuovi membri e ad aumenti speciali delle sottoscrizioni dei singoli membri, come stabilito dal Consiglio dei Governatori ai sensi degli articoli 5.2 e 5.4 dell'Accordo.

(e) Il [1° maggio 2033], le azioni sottoscritte ai sensi della presente Risoluzione che non saranno state pagate, nonostante l'applicazione dei termini di pagamento sotto riportati, saranno automaticamente cedute alla Banca senza alcun corrispettivo, con conseguente riduzione della partecipazione del/i membro/i interessato/i. Le azioni cedute saranno inoltre trattenute dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali dei nuovi membri e ad aumenti straordinari delle sottoscrizioni dei singoli membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Governatori ai sensi degli Articoli 5.2 e 5.4 dell'Accordo.

3. Termini di pagamento

(a) Il pagamento delle azioni a pagamento sottoscritte ai sensi della presente Risoluzione avverrà in cinque rate annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata da ciascun membro entro il 30 aprile 2025 o entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento di sottoscrizione, a seconda di quale data sia posteriore. Le restanti quattro rate dovranno essere versate entro i rispettivi anniversari del 30 aprile 2025. Previa consultazione con la Banca, i membri possono effettuare pagamenti a condizioni più favorevoli per la Banca rispetto a quelle stabilite nelle precedenti disposizioni del presente paragrafo. I membri possono soddisfare interamente o in parte i propri obblighi di pagamento con cambiali non negoziabili e infruttifere, incassabili dalla Banca al valore nominale su richiesta secondo un calendario allineato alle scadenze delle rate di cui sopra.

(b) Tutti gli obblighi di pagamento di un membro in relazione alla sottoscrizione di azioni in conformità alla presente Risoluzione saranno regolati in euro (EUR), in dollari statunitensi (USD) o in yen giapponesi (JPY); negli ultimi due casi sarà applicato il tasso di cambio medio della valuta in questione rispetto all'euro nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 inclusi, come fornito dalla Banca Centrale Europea, vale a dire 1 EUR = 1,0844 USD e 1 EUR = 157,25 JPY. I membri che desiderano regolare i propri obblighi di pagamento in dollari statunitensi o in yen giapponesi dovranno effettuare un'opzione irrevocabile in tal senso nell'ambito del proprio strumento di sottoscrizione, applicabile a tutti i pagamenti.

(Adottato il 15 dicembre 2023)

**INFORMAZIONI SULLE SOTTOSCRIZIONI
DELL'AUMENTO GENERALE DI CAPITALE DELLA BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

INTRODUZIONE

1. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio dei Governatori della BERS ha adottato la Risoluzione n. 265 (la “Risoluzione”) che prevede un aumento versato generale dello stock di capitale autorizzato della Banca pari a 4 miliardi di euro e la sottoscrizione di tale aumento da parte dei membri della Banca. Una copia della Risoluzione è contenuta nell'allegato A.

2. Lo scopo del presente documento è informare i membri della Banca in merito ai passi da compiere per sottoscrivere le azioni di nuova autorizzazione previste dalla Risoluzione.

AVVISO DI INTENZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

3. I membri che desiderano sottoscrivere azioni a pagamento di nuova autorizzazione devono comunicare al più presto tale intenzione al Segretario Generale della Banca (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com) insieme alla tempistica prevista per la sottoscrizione. È altrettanto importante che la Banca sia informata il prima possibile di eventuali membri che non intendono sottoscrivere alcuna azione. Ottenere queste informazioni nelle fasi iniziali aiuterà la Banca a gestire il processo nel modo più efficiente.

AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

4. Ogni membro della Banca ha il diritto di sottoscrivere un numero di azioni aggiuntive proporzionale alla sua partecipazione attuale. Questo valore viene calcolato arrotondando per difetto al numero di azioni più vicino al 13,44051246 per cento¹ delle azioni detenute da tale membro immediatamente prima del momento in cui la Risoluzione è stata adottata dal Consiglio dei Governatori. Il numero massimo di azioni che ciascun membro ha diritto di sottoscrivere è indicato nell'Allegato B.

5. I membri possono sottoscrivere la totalità o, se preferiscono, solo una parte del numero massimo di azioni a cui hanno diritto. Ogni sottoscrizione deve riguardare un numero intero di azioni. I membri che inizialmente sottoscrivono un numero di azioni inferiore al massimo consentito potranno aumentare la propria sottoscrizione in seguito, fino a raggiungere il numero massimo consentito, depositando ulteriori documenti di sottoscrizione relativi a tale incremento. Nessun membro ha l'obbligo di sottoscrivere le azioni a pagamento a cui ha diritto.

TERMINE ULTIMO PER LE SOTTOSCRIZIONI

6. Le sottoscrizioni di azioni a pagamento possono essere effettuate in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2025. I membri sono invitati a presentare le proprie sottoscrizioni il prima possibile.

¹ Calcolato come totale delle nuove azioni (400.000) diviso per il totale delle azioni sottoscritte (2.976.077) alla data di adozione della Risoluzione n. 265.

7. La Risoluzione ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a prorogare il termine per le sottoscrizioni fino al 31 dicembre 2025. Il Consiglio di Amministrazione può prendere in considerazione tale estensione, ad esempio, laddove ritenga che il tempo aggiuntivo concesso consenta di sottoscrivere un numero significativamente più elevato di azioni a pagamento.

8. La Banca comunicherà a tutti i membri il livello definitivo delle sottoscrizioni una volta scaduto il termine (eventualmente prorogato) e terrà aggiornato il Consiglio di Amministrazione sui progressi compiuti.

DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE

9. Ogni membro che sottoscrive azioni a pagamento deve fornire alla Banca:

- a. uno strumento di sottoscrizione con cui il membro sottoscrive il numero di azioni a pagamento specificato in tale strumento;
- b. una dichiarazione con cui il membro afferma di avere debitamente adottato tutte le misure legislative e tutte le altre azioni interne necessarie per consentirgli di effettuare tale sottoscrizione; e
- c. l'impegno del membro a fornire le informazioni richieste dalla Banca in merito a tale azione.

10. Queste informazioni possono essere fornite in un unico documento, come previsto dal modulo dello Strumento di sottoscrizione fornito nell'Allegato C. Non è strettamente necessario che la dichiarazione e l'impegno siano inclusi nello stesso documento di sottoscrizione. Tuttavia, ai fini della Risoluzione la sottoscrizione non sarà considerata completa tranne ove e fino a quando lo strumento di sottoscrizione, la dichiarazione e l'impegno non siano stati ricevuti dalla Banca in una forma accettabile.

11. Inoltre, la Banca dovrà verificare che tale strumento sia stato debitamente autorizzato o ratificato dal membro, che sia stato eseguito e consegnato per conto di quest'ultimo, e che costituisca un'obbligazione valida e legalmente vincolante per il membro in questione, applicabile in conformità ai suoi termini. Il modulo del Certificato di debita autorizzazione ed esecuzione a questo proposito è contenuto nell'Allegato D.

12. Al ricevimento dei documenti di sottoscrizione e del certificato da parte di un membro, la Banca stabilirà se questi sono soddisfacenti o meno per la Banca stessa e ne darà comunicazione al membro.

EFFICACIA DELL'AUMENTO DI CAPITALE

13. L'aumento dello stock di capitale della Banca entrerà in vigore il 31 dicembre 2024 (la Data di decorrenza). La Banca comunicherà a tutti i membri il livello delle sottoscrizioni alla Data di decorrenza.

DECORRENZA DELLE SOTTOSCRIZIONI

14. Ogni strumento di sottoscrizione entrerà in vigore alla Data di decorrenza o alla data in cui la Banca comunicherà ai membri sottoscrittori che i documenti da loro depositati soddisfano le esigenze della Banca, a seconda di quale data sia posteriore. A partire dalla data di entrata in vigore dello strumento di sottoscrizione, la partecipazione del membro sottoscrittore aumenterà del numero di azioni specificato nello strumento. Tale incremento sarà registrato nei libri della Banca a partire da tale data e la Banca non fornirà certificati azionari. Nella stessa data, i diritti di voto di ciascun membro saranno adeguati di conseguenza, con un voto aggiuntivo per ogni azione versata sottoscritta in occasione dell'aumento di capitale.²

PROCEDURE PER IL PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI

15. Il pagamento delle azioni sottoscritte deve essere effettuato in cinque rate di uguale importo. La prima rata dovrà essere versata da ciascun membro entro il 30 aprile 2025 o entro 60 giorni dall'entrata in vigore del suo strumento di sottoscrizione, a seconda di quale data sia posteriore. Le restanti quattro rate dovranno essere pagate rispettivamente entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029. Tuttavia, i membri possono, previa consultazione con la Banca, effettuare pagamenti a condizioni più favorevoli per la Banca rispetto a quelle sopra indicate.

16. Se un membro lo desidera, i suoi obblighi di pagamento possono essere soddisfatti, interamente o in parte e previa consultazione con la Banca, mediante cambiali non negoziabili e infruttifere, incassabili dalla Banca al valore nominale su richiesta, secondo un calendario allineato alle scadenze delle rate di cui sopra.

IMPORTO DEI PAGAMENTI DI SOTTOSCRIZIONE

17. Il prezzo di sottoscrizione per ogni azione è di 10.000 euro.

18. Il pagamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato, a discrezione del membro sottoscrittore, in euro (EUR), in dollari statunitensi (USD) o in yen giapponesi (JPY), sui seguenti conti bancari:

Pagamenti in Euro

CCV	BANCA CORRISPONDENTE	CODICE SWIFT
EUR	Deutsche Bank, Francoforte A/C 100 925445900 IBAN: DE51500700100925445900	DEUTDEFFXXX

Pagamenti in dollari statunitensi

CCV	BANCA CORRISPONDENTE	CODICE SWIFT
USD	Citibank, New York	CITIUS33XXX

² Articolo 29.1 dell'Accordo istitutivo della BERS.

Pagamenti in yen giapponesi

CCV	BANCA CORRISPONDENTE	CODICE SWIFT
JPY	Citibank Tokyo A/C 0158028417	CITIJPJXXX

19. I membri che desiderano regolare i propri obblighi di pagamento in dollari statunitensi o in yen giapponesi dovranno effettuare un'opzione irrevocabile in tal senso nell'ambito del proprio strumento di sottoscrizione, applicabile a tutti i pagamenti. In questi casi si applicheranno i seguenti tassi di cambio: 1 EUR = 1,0844 USD e 1 EUR = 157,25 JPY.

20. Qualora non abbiano ancora provveduto, i membri sono pregati di comunicare tempestivamente alla Banca, se possibile entro il 1° marzo 2024, se intendono effettuare il pagamento in euro, in dollari statunitensi o in yen giapponesi. Questo ha lo scopo di informare preventivamente la Banca e di consentirle di prendere opportune misure a copertura dei pagamenti anticipati in euro, la valuta in cui è denominato lo stock di capitale della Banca.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E DEPOSITO DI DOCUMENTI

21. La comunicazione dell'intenzione di un membro di sottoscrivere e/o di pagare in dollari statunitensi o yen giapponesi può essere inviata via e-mail all'Ufficio del Segretario Generale all'indirizzo (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com).

22. I documenti di sottoscrizione devono essere presentati in originale firmato e devono pervenire alla Banca entro il 30 giugno 2025 (o entro il 31 dicembre 2025 come eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione). Le comunicazioni che informano la Banca dell'avvenuta presentazione dei documenti di sottoscrizione possono essere inviate via e-mail all'ufficio del Segretario Generale all'indirizzo (EBRDOfficeoftheSecretaryGeneral@ebrd.com).

23. I documenti di sottoscrizione devono essere presentati alla sede centrale della Banca al seguente indirizzo:

EBRD
5 Bank Street
Londra, E1 4 4BG
Regno Unito

All'attenzione di: Edward Bannerman, Director, Shareholder Relations, Office of the Secretary General

Eventuali richieste di ulteriori informazioni possono essere inoltrate anche via e-mail all'indirizzo Bannerme@ebrd.com

ALLEGATO A

RISOLUZIONE N. 265**AUMENTO DELLO STOCK DI CAPITALE AUTORIZZATO E DELLE RELATIVE SOTTOSCRIZIONI
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI:**

Riaffermando l'impegno degli azionisti a sostenere l'Ucraina in risposta all'invasione militare da parte della Federazione Russa;

Ricordando la Risoluzione n. 258 "*Sostegno di BERS alla resilienza e alla ricostruzione in Ucraina: come procedere*" che invita il Consiglio di Amministrazione a presentare una proposta concreta riguardante la portata del sostegno offerto dalla Banca all'Ucraina e un potenziale aumento del capitale versato;

Dopo aver esaminato attentamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione "*Proposta di aumento del capitale versato*" (il "Report");

Approvando la portata prevista per la Banca in collaborazione con altri partner dell'Ucraina e nell'ambito di uno sforzo internazionale ben coordinato per sostenere l'Ucraina, mantenendo e applicando il mandato e il modello di business esclusivi della Banca stessa;

Sottolineando l'importanza del ruolo della Banca nel continuare a sostenere tutti i Paesi in cui opera ad affrontare le sfide più urgenti della transizione, in linea con la direzione strategica della Banca stessa;

Concordando sulla necessità di un aumento versato dello stock di capitale autorizzato della Banca per consentirle di svolgere il suo ruolo in Ucraina continuando a sostenere pienamente tutti i Paesi in cui è operativa;

Accogliendo e approvando le ambizioni specifiche della Banca in relazione al suo lavoro in Ucraina, nonché gli impegni a breve e lungo termine presi riguardo alla continua evoluzione della Banca, come elaborato nel Report; e

Prendendo atto dell'impegno della Banca a utilizzare in modo efficiente le proprie risorse patrimoniali e a continuare ad attuare le raccomandazioni della G20 Capital Adequacy Framework review, come illustrato nel Report.

DELIBERA CHE:

1. Aumento dello stock di capitale autorizzato

Lo stock di capitale autorizzato della Banca, in vigore dal 31 dicembre 2024 (la "Data di decorrenza"), sarà aumentato di 400.000 azioni a pagamento, ciascuna delle quali avrà un valore nominale di 10.000 euro.

2. Sottoscrizioni

(a) In conformità all'articolo 5.3 dell'Accordo istitutivo della Banca (l'"Accordo"), ogni membro esistente alla data di adozione della presente Risoluzione avrà il diritto di sottoscrivere, alla pari, una quota dell'aumento di capitale equivalente alla proporzione che

le azioni da lui sottoscritte rappresentano rispetto allo stock di capitale totale sottoscritto detenuto dalla Banca immediatamente prima della data della presente Risoluzione, arrotondata per difetto all'azione più vicina. Ognuna di queste sottoscrizioni dovrà avvenire ai sensi dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Risoluzione.

- (b) Entro il 30 giugno 2025 o entro una data successiva non successiva al 31 dicembre 2025, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno 2025, ogni membro che desidera sottoscrivere ai sensi della presente Risoluzione dovrà depositare presso la Banca i seguenti documenti in una forma accettabile per la Banca stessa:
- (i) uno strumento di sottoscrizione con cui il membro sottoscrive il numero di azioni a pagamento specificato in tale strumento;
 - (ii) una dichiarazione con cui il membro afferma di avere debitamente adottato tutte le misure legislative e tutte le altre azioni interne necessarie per consentirgli di effettuare tale sottoscrizione; e
 - (iii) l'impegno del membro a fornire le informazioni richieste dalla Banca in merito a tale azione.
- (c) Ogni strumento di sottoscrizione entrerà in vigore e la relativa sottoscrizione sarà considerata effettuata alla Data di decorrenza, oppure alla data in cui la Banca comunicherà al membro sottoscrittore che i documenti da lui depositati ai sensi del precedente paragrafo (b) sono soddisfacenti per la Banca, a seconda di quale data sia posteriore.
- (d) Le azioni autorizzate dalla presente Risoluzione che non saranno state sottoscritte in conformità alla Risoluzione stessa entro la scadenza del termine di sottoscrizione saranno conservate dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali dei nuovi membri e ad aumenti speciali delle sottoscrizioni dei singoli membri, come stabilito dal Consiglio dei Governatori ai sensi degli articoli 5.2 e 5.4 dell'Accordo.
- (e) Il 1° maggio 2033, le azioni sottoscritte ai sensi della presente Risoluzione che non saranno state pagate, nonostante l'applicazione dei termini di pagamento sotto riportati, saranno automaticamente cedute alla Banca senza alcun corrispettivo, con conseguente riduzione della partecipazione del/i membro/i interessato/i. Le azioni cedute saranno inoltre trattenute dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali dei nuovi membri e ad aumenti straordinari delle sottoscrizioni dei singoli membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Governatori ai sensi degli Articoli 5.2 e 5.4 dell'Accordo.

3. Termini di pagamento

- (a) Il pagamento delle azioni a pagamento sottoscritte ai sensi della presente Risoluzione avverrà in cinque rate annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata da ciascun membro entro la data più recente tra (i) il 30 aprile 2025 e (ii) 60 giorni dopo che il suo strumento di sottoscrizione sarà entrato in vigore. Le restanti quattro rate dovranno essere pagate rispettivamente entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029. Previa consultazione con la Banca, i membri possono effettuare pagamenti a condizioni più favorevoli per la Banca rispetto a quelle stabilite nelle precedenti disposizioni del presente paragrafo. I membri possono onorare i propri obblighi di pagamento, interamente o in parte, con cambiali non negoziabili e infruttifere, incassabili dalla Banca al valore nominale su richiesta secondo un calendario allineato alle scadenze delle rate di cui sopra.
- (b) Tutti gli obblighi di pagamento di un membro in relazione alla sottoscrizione di azioni in conformità alla presente Risoluzione saranno regolati in euro (EUR), in dollari statunitensi (USD) o in yen giapponesi (JPY); negli ultimi due casi sarà applicato il tasso di cambio medio

della valuta in questione rispetto all'euro nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 inclusi, come fornito dalla Banca Centrale Europea, vale a dire 1 EUR = 1,0844 USD e 1 EUR = 157,25 JPY. I membri che desiderano regolare i propri obblighi di pagamento in dollari statunitensi o in yen giapponesi dovranno effettuare un'opzione irrevocabile in tal senso nell'ambito del proprio strumento di sottoscrizione, applicabile a tutti i pagamenti.

(Adottato il 15 dicembre 2023)

ALLEGATO B

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI
MEMBRI

Membri	Totale partecipazione azionaria attuale	Totale nuove azioni*	Totale nuovo capitale versato	Valore delle singole rate
	Numero	Numero	EUR	EUR
Albania	3.001	403	4.030.000	806.000
Algeria	203	27	270.000	54.000
Armenia	1.499	201	2.010.000	402.000
Australia	30.014	4.034	40.340.000	8.068.000
Austria	68.432	9.197	91.970.000	18.394.000
Azerbaïjan	3.001	403	4.030.000	806.000
Bielorussia	6.002	806	8.060.000	1.612.000
Belgio	68.432	9.197	91.970.000	18.394.000
Bosnia ed Erzegovina	5.071	681	6.810.000	1.362.000
Bulgaria	23.711	3.001	31.860.000	6.372.000
Canada	102.049	13.715	137.150.000	27.430.000
Cina	2.900	389	3.890.000	778.000
Croazia	10.942	1.470	14.700.000	2.940.000
Cipro	3.001	403	4.030.000	806.000
Repubblica Ceca	25.611	3.001	34.420.000	6.884.000
Danimarca	36.017	4.840	48.400.000	9.680.000
Egitto	3.087	414	4.140.000	828.000
Estonia	3.001	403	4.030.000	806.000
Banca Europea per gli Investimenti	90.044	12.102	121.020.000	24.204.000
Unione Europea	90.044	12.102	121.020.000	24.204.000
Finlandia	37.518	5.163	50.420.000	10.084.000
Francia	255.651	34.360	343.600.000	68.720.000
Georgia	3.001	403	4.030.000	806.000
Germania	255.651	34.360	343.600.000	68.720.000
Grecia	19.508	2.101	26.210.000	5.242.000
Ungheria	23.711	3.001	31.860.000	6.372.000
Islanda	3.001	403	4.030.000	806.000
India	986	132	1.320.000	264.000
Iraq	203	27	270.000	54.000
Irlanda	9.004	1.210	12.100.000	2.420.000
Israele	19.508	2.101	26.210.000	5.242.000
Italia	255.651	34.360	343.600.000	68.720.000
Giappone	255.651	34.360	343.600.000	68.720.000
Giordania	986	132	1.320.000	264.000
Kazakhstan	6.902	927	9.270.000	1.854.000
Corea del Sud	30.014	4.034	40.340.000	8.068.000
Kosovo	880	77	770.000	154.000
Kirghizistan	2.101	282	2.820.000	564.000
Lettonia	3.001	403	4.030.000	806.000
Libano	986	132	1.320.000	264.000
Libia	986	132	1.320.000	264.000
Liechtenstein	599	80	800.000	160.000
Lituania	3.001	403	4.030.000	806.000
Lussemburgo	6.002	806	8.060.000	1.612.000
Malta	210	28	280.000	56.000
Messico	4.412	604	6.040.000	1.208.000
Moldavia	3.001	403	4.030.000	806.000
Mongolia	299	40	400.000	80.000
Montenegro	599	80	800.000	160.000
Marocco	2.464	331	6.810.000	682.000
Paesi Bassi	74.435	10.004	100.040.000	20.008.000
Nuova Zelanda	1.050	141	1.410.000	282.000
Macedonia del Nord	1.762	236	2.360.000	472.000
Norvegia	37.518	5.042	50.420.000	10.084.000
Polonia	38.418	5.163	51.630.000	10.326.000
Portogallo	12.605	1.694	16.940.000	3.388.000
Romania	14.407	1.936	19.360.000	3.872.000
Federazione Russa	120.058	16.136	161.360.000	32.272.000
San Marino	203	27	270.000	54.000
Serbia	14.031	1.885	18.850.000	3.770.000
Slovacchia	12.807	1.721	17.210.000	3.442.000
Slovenia	6.295	846	8.460.000	1.692.000
Spagna	102.049	13.715	137.150.000	27.430.000
Svezia	68.432	9.197	91.970.000	18.394.000
Svizzera	68.432	9.197	91.970.000	18.394.000
Tajikistan	2.101	282	2.820.000	564.000
Tunisia	986	132	1.320.000	264.000
Turchia	34.515	4.638	46.380.000	9.276.000
Turkmenistan	210	28	280.000	56.000
Ucraina	24.011	3.227	32.270.000	6.454.000
Emirati Arabi Uniti	203	27	270.000	54.000
Regno Unito	255.651	34.360	343.600.000	68.720.000
Stati Uniti d'America	300.148	40.341	403.410.000	80.682.000
Uzbekistan	4.412	592	5.920.000	1.184.000
Capitale sottoscritto dai membri	2.976.077	399.961	3.999.610.000	799.922.000
Titoli non assegnati		39		

* Le assegnazioni di nuove azioni a ciascun membro sono state arrotondate per difetto, fino a un massimo del 13,44051246 per cento delle azioni possedute da tale membro. La percentuale di azioni possedute rappresenta la proporzione tra l'aumento di capitale autorizzato dai Governatori e il totale del capitale sottoscritto dalla Banca prima di tale aumento (400.000.2.976.077).

ALLEGATO C

(MODULO CONSIGLIATO)

[Da stampare su carta intestata ufficiale del membro della BERS]

**STRUMENTO DI SOTTOSCRIZIONE,
DICHIARAZIONE E IMPEGNO**

A: Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Nella mia veste di [*Ministro delle Finanza/altro titolo*] di [*nome completo del Paese o dell'istituzione membro della BERS*] (di seguito denominato "il Membro"),

Io sottoscritto confermo che:

- (a) con la presente il Membro sottoscrive [*inserire il numero*] ([*inserire il numero in parole*]) azioni a pagamento supplementari dello stock di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ai termini e alle condizioni stabiliti nella Risoluzione n. 265 del Consiglio dei Governatori del 15 dicembre 2023 e intitolata "Aumento dello stock di capitale autorizzato e delle relative sottoscrizioni";
- (b) il Membro dichiara che sono state adottate tutte le misure legislative e ogni altra misura interna necessaria per consentirgli di effettuare questa sottoscrizione; e
- (c) il Membro si impegna a fornire alla Banca tutte le informazioni relative a tale azione che la Banca potrà richiedere.

Il membro effettuerà tutti i pagamenti per tali azioni a pagamento aggiuntive in [Euro/dollari statunitensi/yen giapponesi].

[*Nome completo e titolo ufficiale*][*Firma*][*Data*]

ALLEGATO D

(MODULO CONSIGLIATO)

[Da stampare su carta intestata ufficiale del membro della BERS]

CERTIFICATO

Nella mia veste di [*Ministro della Giustizia/Segretario Generale*] di [*nome completo del Paese o dell'istituzione membro della BERS*] (di seguito denominato "il Membro"), certifico che:

- (a) Ho preso visione di una copia firmata dello Strumento di sottoscrizione, Dichiarazione e Impegno (lo "Strumento") datato [*data*].
- (b) In base a [*citare le sezioni pertinenti della Costituzione o della legge delega*], [*inserire il nome e il titolo del rappresentante del Membro che ha eseguito lo Strumento*] è autorizzato a eseguire lo Strumento per conto del Membro in questione e tale autorità continua a essere in pieno vigore ed effetto.
- (c) In conformità alle disposizioni di [*citare le sezioni pertinenti della Costituzione o della legge delega*], l'esecuzione, la fornitura e l'attuazione dello Strumento [sono]/[non sono] soggette a ratifica parlamentare, i cui dettagli sono i seguenti: [*Illustrare quando e come ha avuto luogo la ratifica parlamentare o confermare che tale ratifica non è necessaria*].
- (d) Tutti gli atti, le condizioni e le autorizzazioni necessarie per:
 - a. consentire legalmente al Membro di accedere a, esercitare i propri diritti ai sensi di, ed eseguire gli obblighi stabiliti nello Strumento e nella Risoluzione correlata del Consiglio dei Governatori, ai sensi della Risoluzione n. 265; e
 - b. garantire che gli obblighi stabiliti nello Strumento e nella relativa Risoluzione del Consiglio dei Governatori, ai sensi della Risoluzione n. 265, siano validi e legalmente vincolanti per il Membro e possano essere fatti valere nei suoi confronti in conformità ai termini della stessa,siano stati eseguiti, adempiuti e consegnati in stretta conformità allo statuto e alle leggi del Membro.
- (e) Lo Strumento è stato debitamente autorizzato o ratificato da, oltre che eseguito e consegnato per conto di, il Membro e costituisce un'obbligazione valida e legalmente vincolante del Membro, applicabile in conformità ai suoi termini.

[*Nome completo e titolo ufficiale*][*Firma*][*Data*]

€ 6,80